

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 giugno 1997

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 153. Sentenza 21-29 maggio 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Lavoro - Regione Sicilia - Personale già dipendente dell'Italter S.p.a. e della Sirap S.p.a. - Utilizzo da parte dell'amministrazione regionale - Rinnovo a termine dei precedenti contratti di lavoro - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 205/1996 e 59/1997 - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.

(Legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 10 agosto 1996) Pag. 11

N. 154. Sentenza 21-29 maggio 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Atto di citazione nel procedimento davanti al giudice di pace - Avvertimento che la costituzione del convenuto oltre i termini di cui all'art. 319 del c.p.c. implica le decadenze previste dall'art. 167 stesso codice - Omessa previsione - Conseguente nullità della citazione - Omessa previsione - Autonomia della disciplina dettata per il procedimento innanzi al giudice di pace - Ragionevole differenziazione rispetto a quella del procedimento ordinario - Non fondatezza.

(C.P.C., artt. 318, primo comma, e 164, primo comma) » 17

N. 155. Ordinanza 21-29 maggio 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al pretore - Requisiti - Sottoscrizione dell'ausiliario del giudice - Perfezionamento dell'atto nei requisiti di sostanza e di forma - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

(C.P., art. 160).

(Cost., artt. 3 e 24) » 19

N. 156. Ordinanza 21-29 maggio 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori - Assoggettamento ad IVA del contributo integrativo dovuto - Esigenza di una corretta interpretazione della normativa in materia da parte del giudice rimettente - Carezza di valutazione di un aspetto della questione attinente alla sua non manifesta infondatezza - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85).

(Cost., art. 3, primo comma) » 21

N. 157. Ordinanza 21-29 maggio 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Esclusione dell'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi per i reati previsti dalle leggi in materia - Medesima questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 145/1997 - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, ultimo comma).

(Cost., art. 3) Pag. 23

N. 158. Ordinanza 21-29 maggio 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione - Amministrazione finanziaria - Possibilità di proporre ricorso alla Corte d'appello avverso il provvedimento del tribunale con il quale si dispone la liquidazione del compenso e il rimborso delle spese in favore dell'amministratore dei beni sequestrati nel corso del procedimento di confisca - Omessa previsione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 31 maggio 1965, n. 575 art. 3-octies, comma 7, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1989, n. 282).

(Cost., artt. 3 e 24) » 24

N. 159. Ordinanza 21-29 maggio 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione forzata - Pignoramento - Limitazioni - Esclusione per il giudice di poter tenere conto dell'esistenza di titolo giudiziale pregresso relativo a credito alimentare per il quale non sia stata esperita esecuzione forzata - Erroneità nella individuazione della norma da impugnare da parte del giudice rimettente - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.C., art. 545).

(Cost., artt. 3, 29, 30 e 36) » 26

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 27. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 30 aprile 1997 (della regione Lombardia).

Sanità pubblica - Servizi veterinari - Disposizioni impartite, con ordinanza del Ministro della sanità e nota telegrafica di Direttore generale dello stesso Ministero, ai fini dell'attuazione della direttiva CEE 92/102, relativa alla identificazione e registrazione degli animali (in seguito al regolamento adottato con d.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, alla circolare del Ministro della sanità 14 agosto 1996, n. 11, e al d.-l. 31 gennaio 1997, n. 11) riguardo ai tempi e alle modalità della disciplina transitoria per la identificazione, mediante applicazione di marchi auricolari, degli animali della specie bovina e bufalina

- Previsione della cessazione del regime transitorio entro il termine, fissato in modo uniforme e rigido, del 31 dicembre 1997, senza tener conto delle diverse possibili valutazioni, da parte delle singole regioni, delle rilevate esigenze per un ulteriore mantenimento dello stesso - Previsione, altresì, dell'acquisizione dei marchi da parte delle USL, tenute solo ad informare regioni e province autonome, presso il centro di riferimento epidemiologica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo, in contrasto con le norme sui contratti, anch'esse attuative di direttive comunitarie, del t.u. sulla contabilità generale dello Stato emanato con d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358, ed a spese, non più, come in precedenza, a carico delle aziende interessate, ma delle stesse USL, con conseguente ingiustificato aggravio delle finanze regionali - Previsione, infine, che i servizi veterinari delle regioni, delle province autonome e delle USL, inviino i dati relativi all'identificazione degli animali delle specie suddette, al su indicato Centro di riferimento G. Caporale, individuato quale «banca dati» del Ministero della sanità - Lamentato uso a fini di indirizzo e coordinamento di atti amministrativi adottati in forma estremamente semplificata e del tutto privi del necessario fondamento normativo primario e per di più in contrasto con precedenti atti di indirizzo e coordinamento - Conseguente illegittima incidenza sulle competenze delle regioni, virtualmente equiparate ad organi periferici dello Stato.

(Nota telegrafica del direttore gen. Dipart. aliment. e nutr. del 24 febbraio 1997, ordinanza del Ministro della sanità di Roma del 27 febbraio 1997 n. 600.8/VEET).

(Cost., artt. 11, 97, 117, 118 e 119)

Pag. 29

N. 28. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 30 aprile 1997 (della provincia autonoma di Trento).

Trasporti pubblici - Trasporto scolastico - Nuove disposizioni, emanate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, riguardo alle condizioni e modalità di organizzazione e gestione dei trasporti svolti, per gli alunni della scuola dell'obbligo e per i bambini frequentanti le scuole materne e gli asili nido, svolti a livello comunale e intercomunale, direttamente o attraverso terzi; ai veicoli da adibire a tali fini, ecc. - Impossibilità di escludere, in tali disposizioni, la volontà che esse si applichino anche nel territorio della Provincia autonoma di Trento - Lamentata conseguente incidenza sulle competenze statutarie trasferite a quest'ultima con le norme di attuazione emanate rispettivamente, con i d.P.R. 1° novembre 1973, n. 687, e d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, nelle materie dell'assistenza scolastica (nell'accezione ad essa data dall'art. 42, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) e delle comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, nelle quali quella del trasporto scolastico, già esaurientemente disciplinata dalle leggi provinciali (n. 16 del 1993 e n. 1 del 1996) sicuramente rientra - Sussistenza di tale violazione indipendentemente da quelle, anche denunciate, delle norme procedurali dell'art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400, per cui nelle materie di competenza del Ministro possono essere adottati regolamenti (quale il decreto in questione, anche se non si denomina tale, sostanzialmente è), solo quando «la legge espressamente conferisca tale potere» (conferimento che, nella specie, da nessuna delle disposizioni richiamate dal decreto delle preambolo, degli artt. 83 ed altri del codice della strada e delle altre leggi indicate, e tanto meno, di quelle del d.P.R. n. 616 del 1977, può dirsi effettuato) e per cui i regolamenti ministeriali «sono adottati previo parere del Consiglio di Stato», e «sottoposti al visto della Corte dei conti» - Riferimenti all'altro decreto dello stesso Ministro in materia, 2 febbraio 1996, anch'esso già impugnato dalla Provincia autonoma di Trento, con ricorso n. 14 R.C. 1996, per conflitto di attribuzione.

(Decreto del Ministro dei trasporti e navigazione del 31 gennaio 1997, artt. 1, 2 e 3).

(Cost., artt. 117, e 118; statuto Trentino-Alto Adige artt. 8, nn. 18, 27 e 16; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 687; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17)

» 32

- N. 29. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 14 maggio 1997 (della Camera dei deputati).

Parlamento - Immunità parlamentari - Ricorso della Camera dei deputati contro il tribunale civile di Foggia, per l'annullamento della sentenza, in data 1° giugno 1996, provvisoriamente esecutiva, dello stesso tribunale in data 1° giugno 1996, con la quale, in giudizio promosso dal dott. Luigi Picardi, magistrato attualmente in servizio presso il Tribunale di Napoli, contro l'on. Francesco Cafarelli, quest'ultimo è stato condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attore a causa di alcune dichiarazioni ritenute diffamatorie, contenute in un esposto che l'on. Cafarelli, all'epoca (aprile 1987) parlamentare e membro della Commissione antimafia, aveva inviato al Consiglio superiore della Magistratura e poi confermato dinanzi all'ispettore ministeriale inviato in seguito all'apertura di un'inchiesta, sollecitata dallo stesso Consiglio superiore, e di un procedimento per incompatibilità ambientale, entrambi conclusi con l'archiviazione. Esclusiva spettanza alla Camera dei deputati, ai sensi degli artt. 64, 68, 72 e 82 Cost., riaffermata dal potere ricorrente in seguito alla ordinanza di ammissibilità del conflitto (n. 132/1997) pronunciata dalla Corte in fase deliberativa, della valutazione, anche nei confronti del giudice civile, del comportamento dei propri parlamentari per le opinioni e i voti espressi nell'espletamento del mandato ricevuto - Conseguente difetto assoluto di potestà del tribunale di Foggia in ordine alla pronuncia della citata sentenza, in quanto il denunciato esposto (come già ritenuto, del resto, dalla Camera quando fu investita della questione in relazione ad un processo penale in cui figurava come parte lesa, a causa dello stesso fatto, un altro magistrato) è coperto dalla previsione di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione - Richiamo a sentt. nn. 1150/1988, 143/1993, 129 e 379 del 1996.

(Sentenza del tribunale di Foggia - II sez. civile del 1° giugno 1996 n. 749/1996).

(Cost., art. 68, comma 1) Pag. 38

- N. 32. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 aprile 1997 (del presidente della regione siciliana).

Finanza pubblica allargata - Disposizioni a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 - Riscossione dei tributi - Obbligo del commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, di rispondere del non riscosso come riscosso - Potere del Ministro delle finanze di disporre l'esonero da tale obbligo - Lesione dell'autonomia finanziaria della regione Sicilia - Incidenza sul principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.

(D.-L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, comma 1, lett. a), 7, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30).

(Statuto regione Sicilia, art. 36) » 43

- N. 33. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 aprile 1997 (della regione autonoma della Sardegna).

Finanza pubblica allargata - Disposizioni a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 - Norme in materia di imposte sui redditi - Redditi sottoposti a tassazione separata - Obbligo al versamento a titolo di acconto, di somma, nella misura del 20% - Riserva all'erario di tali entrate - Conseguente non ricomprensione di esse nella base per il calcolo delle quote di compartecipazione regionale al gettito delle imposte statali - Lesione dell'autonomia finanziaria della regione Sardegna - Incidenza sul principio di leale collaborazione, per mancata acquisizione del parere regionale.

(D.-L. 31 dicembre 1996, n. 669, artt. 1, comma 3, e 7, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30).

(Cost., artt. 116 e 119; Statuto regione Sardegna artt. 7, 8 e 54) » 46

N. 284. Ordinanza del pretore di Ferrara del il 5 marzo 1997.

Poste e telecomunicazioni - Ente Poste italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, così come previsto dalla precedente disciplina - Esclusione - Violazione del principio di uguaglianza sotto i profili della disparità di trattamento dei lavoratori e dell'ingiustificato trattamento di privilegio dell'Ente Poste italiane rispetto alle altre imprese e della deroga al principio di irretroattività della legge - Indebita interferenza sul potere giudiziario.

(D.-L. 1° ottobre 1996, n. 510, art. 9, comma 21, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608).

(Cost., artt. 3, 101, 102 e 104) Pag. 49

N. 285. Ordinanza del pretore di Ferrara del 5 marzo 1997.

Poste e telecomunicazioni - Ente Poste italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, così come previsto dalla precedente disciplina - Esclusione - Violazione del principio di uguaglianza sotto i profili della disparità di trattamento dei lavoratori e dell'ingiustificato trattamento di privilegio dell'Ente Poste italiane rispetto alle altre imprese e della deroga al principio di irretroattività della legge - Indebita interferenza sul potere giudiziario.

(D.-L. 1° ottobre 1996, n. 510, art. 9, comma 21, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608).

(Cost., artt. 3, 101, 102 e 104) » 50

N. 286. Ordinanza del pretore di Firenze del 26 febbraio 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di accompagnamento a favore di invalidi civili - Revoca del beneficio, in caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti, dalla data dell'accertamento stesso nell'ipotesi di rinuncia e dall'anno antecedente l'accertamento con ripetizione dei ratei indebitamente percepiti, nell'ipotesi di mancata rinuncia - Deteriore trattamento degli invalidi civili rispetto ai pensionati percettori in buona fede di indebito pensionistico - Incidenza sul diritto di difesa per il deterrente economico all'esercizio della tutela giurisdizionale e sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 382/1996.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4).

(Cost., artt. 3, 24 e 38) » 51

N. 287. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza del 13 marzo 1997.

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.

(C.P., art. 323, primo comma).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma) » 53

N. 288. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Rimini del 5 febbraio 1997.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Effetti - Estinzione del reato nel caso di mancata commissione del delitto o contravvenzione della stessa indole nei termini stabiliti - Lamentata mancata previsione di sospensione dell'esecuzione della sentenza di applicazione della pena nei detti termini - Disparità di trattamento derivante dell'avvenuta o meno concessione della sospensione condizionale della pena - Eccesso di delega.

(C.P.P. 1988, art. 445, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 76, in riferimento alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, dir. n. 45) Pag. 55

N. 289. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Matera del 10 marzo 1997.

Consorzi - Consorzi di bonifica - Contributi consortili - Riscossione coattiva - Sospensione da parte del giudice ordinario - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad altri contribuiti - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio della tutela giurisdizionale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 318 e 437 del 1995.

(R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 21 e 59; in relazione al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 53 e 54).

(Cost., artt. 3, 24 e 113) » 57

N. 290. Ordinanza del pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, del 26 febbraio 1997.

Processo penale - Giudizio direttissimo - Fase di convalida dell'arresto - Relazione dell'ufficiale o agente di p.g. precedente e dichiarazione dell'arrestato - Assunzione con le forme dettate per la fase dibattimentale ed inserimento dei rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per il dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di parità di trattamento con gli altri imputati - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di indipendenza e imparzialità del giudice.

(C.P.P. 1988, artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 138).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27) » 59

N. 291. Ordinanza del tribunale di Caltagirone del 16 gennaio 1997.

Successione ereditaria - Figli adottivi - Successione nel compendio ereditario dei parenti dell'adottante - Preclusione per i minori adottati in epoca anteriore alla legge n. 184/1983 che, asseritamente con efficacia *ex nunc*, ha equiparato lo *status* dei figli adottivi a quello dei figli legittimi - Disparità di trattamento.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 27).

(Cost., art. 3) » 60

N. 292. Ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 16 gennaio 1997.

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti per illegittime occupazioni acquisitive, con l'aumento dell'importo stesso del 10 per cento in considerazione della incostituzio-

nalità del precedente criterio dichiarata con sentenza n. 369/1996 - Ritenuta persistente inadeguatezza della nuova misura del risarcimento - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di proprietà.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, comma 7-bis, aggiunto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65).

(Cost., artt. 42, comma 2, 3, comma 1, e 97, comma 1) Pag. 62

N. 293. Ordinanza del tribunale di Brescia del 7 novembre 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Gestione speciale commercianti - Obbligo di iscrizione e conseguente tutela assicurativa dei «familiari» coadiutori del titolare (così legislativamente individuati: coniuge, figli legittimi e legittimati, nipoti in linea retta, ascendenti, fratelli e sorelle e, ex sentenza della Corte costituzionale n. 170/1994, affini entro il secondo grado) - Mancata inclusione dei parenti entro il terzo grado - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 2).

(Cost., artt. 3 e 38) » 67

N. 294. Ordinanza del tribunale di Napoli del 6 dicembre 1996.

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, in sede di riesame o di appello, si sia pronunciato su un provvedimento relativo alla libertà personale nei confronti di uno o più coindagati concorrenti, in ipotesi di reato a concorso necessario - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudizio rispetto agli altri coimputati - Lesione dei principi di uguaglianza e del giusto processo - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi nelle sentenze nn. 131 e 371 del 1996 e 432 del 1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 24) » 68

N. 295. Ordinanza del tribunale militare di La Spezia del 13 marzo 1997.

Servizio militare - Arruolati leva mare non ancora incorporati - Soggezione, quali militari in attualità di servizio, alla legge penale militare e alla giurisdizione militare - Travalicamento dei limiti della giurisdizione militare, con incidenza sul principio di eguaglianza.

(C.P.M.P., artt. 3, comma 1, n. 2, 148 e 263).

(Cost., artt. 3 e 103, comma terzo) » 69

N. 296. Ordinanza del tribunale militare di La Spezia del 18 dicembre 1996.

Reati militari - Reato di rifiuto del servizio militare di leva - Collocamento in congedo assoluto, per inidoneità fisica, successivo alla presentazione della domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile o al servizio militare non armato - Mancata previsione di estinzione del reato - Disparità di trattamento rispetto a coloro che, non collocati in congedo assoluto, abbiano ottenuto l'accoglimento della domanda.

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, ultimo comma, sostituito dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, art. 2).

(Cost., art. 3) » 72

N. 297. Ordinanza del tribunale di Sondrio dell'11 febbraio 1997.

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice - Lesione del principio di legalità.

(C.P., art. 323).

(Cost., art. 25) Pag. 75

N. 298. Ordinanza del tribunale di Sondrio del 18 marzo 1997.

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice - Lesione del principio di legalità.

(C.P., art. 323).

(Cost., art. 25) » 76

N. 299. Ordinanza del pretore di Forlì del 14 gennaio 1997.

Circolazione stradale - Comportamento in caso di incidente con danno alle persone - Ommissione di soccorso alle persone che abbiano subito danno - Trattamento sanzionatorio - Prevista applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Coesistenza di due diversi procedimenti (uno penale ed uno amministrativo) suscettibili di diversa definizione, con pericolo di formazione di giudicati contrastanti - Mancata estensione della competenza del giudice penale in ordine al procedimento per l'applicazione della sanzione accessoria - Disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito negli altri casi di connessione tra reato e illecito amministrativo (art. 24, legge n. 689/1981 e art. 221 c.s.) - Incidenza sul principio della precostituzione per legge del giudice naturale.

(C.S.N., art. 189, comma 6).

(Cost., artt. 25 e 3) » 76

N. 300. Ordinanza del pretore di Forlì del 14 gennaio 1997.

Circolazione stradale - Comportamento in caso di incidente con danno alle persone - Ommissione di soccorso alle persone che abbiano subito danno - Trattamento sanzionatorio - Prevista applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Coesistenza di due diversi procedimenti (uno penale ed uno amministrativo) suscettibili di diversa definizione, con pericolo di formazione di giudicati contrastanti - Mancata estensione della competenza del giudice penale in ordine al procedimento per l'applicazione della sanzione accessoria - Disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito negli altri casi di connessione tra reato e illecito amministrativo (art. 24, legge n. 689/1981 e art. 221 c.s.) - Incidenza sul principio della precostituzione per legge del giudice naturale.

(C.S.N., art. 189, comma 6).

(Cost., artt. 25 e 3) » 78

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 153

Sentenza 21-29 maggio 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Lavoro - Regione Sicilia - Personale già dipendente dell'Italter S.p.a. e della Sirap S.p.a. - Utilizzo da parte dell'amministrazione regionale - Rinnovo a termine dei precedenti contratti di lavoro - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 205/1996 e 59/1997 - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.

(Legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 10 agosto 1996).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 10 agosto 1996 (Norme per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne della regione siciliana e per accelerare l'azione regionale nei settori di intervento assistiti da finanziamento statale e/o comunitario e regionale), promosso con ricorso del commissario dello Stato per la regione siciliana notificato il 17 agosto 1996, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 1996.

Visto l'atto di costituzione della regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1997 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e gli avvocati Giovanni Lo Bue e Laura Ingargiola per la regione siciliana.

Ritenuto in fatto

1.1. — Con ricorso notificato il 17 agosto 1996, il commissario dello Stato per la regione siciliana ha impugnato il disegno di legge n. 139, approvato dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 10 agosto 1996, recante «Norme per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne della regione siciliana e per accelerare l'azione regionale nei settori di intervento assistiti da finanziamento statale e/o comunitario e regionale», per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché dell'art. 2, comma 1, lettera r), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in relazione ai limiti posti dall'art. 14, lettera q), dello statuto speciale di autonomia.

Ad avviso del commissario, le norme censurate costituiscono sostanzialmente una riproposizione dell'art.1 del disegno di legge n. 1182-1210, impugnato dal commissario medesimo con il ricorso n. 15 del 1996; proprio nell'intento di aggirare i rilievi di legittimità costituzionale già prospettati, l'art.1 del disegno di legge n. 139 prevede il rinnovo per un triennio — anziché la trasformazione *ope legis* a tempo indeterminato — dei rapporti di lavoro a termine, instaurati, ai sensi dell'art. 76 della legge regionale n. 25 del 1993, con i circa novanta dipendenti provenienti dalla Italter e dalla Sirap, due società per azioni, a parziale capitale pubblico, poste in liquidazione. Lo scopo perseguito con la nuova disciplina rimarrebbe, come dimostrano la mancata rideterminazione delle piante organiche e la genericità dei compiti da attribuire al personale in questione, quello di assicurare l'occupazione per un triennio a determinati soggetti, senza che per gli stessi sia stata disposta alcuna preventiva verifica della idoneità professionale e in assenza di comprovate esigenze di interesse pubblico.

1.2. — Secondo il commissario ricorrente non risulterebbe idoneo a sorreggere l'assunzione, seppure temporanea, di nuove unità di personale il richiamo, contenuto nel censurato art.1, allo svolgimento delle attività previste dall'art.71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41. Tale disposizione faceva, infatti, riferimento ad un ruolo provvisorio di 55 esperti per lo sviluppo delle zone interne, il cui personale è stato trasferito, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 32, a vari uffici regionali; ma con una norma di poco successiva si è escluso (art. 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38) di poter utilizzare ai medesimi fini anche il personale dipendente dalle menzionate società a parziale capitale pubblico.

La specifica destinazione di detto personale, congiunta all'individuazione di altre attività che dovrebbero essere svolte dal medesimo, quali quelle connesse all'eliminazione dei ritardi dell'azione regionale nei settori di intervento assistiti dal finanziamento statale o comunitario, contrasterebbe, inoltre, con la stessa premessa del medesimo art. 1, laddove afferma il perdurare delle esigenze che hanno determinato, ai sensi dell'art. 76 della legge regionale n. 25 del 1993, l'utilizzazione di quello stesso personale.

Il rinnovo dei contratti a termine violerebbe, poi, oltre che gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, anche l'interesse unitario sotteso alla riforma del pubblico impiego — alla quale la stessa giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto valenza di riforma economico-sociale — come dimostrerebbe la retroattività della decorrenza giuridica dei rapporti di lavoro che si vogliono rinnovare, disposta nell'esclusivo interesse dei beneficiari al fine di precostituire i presupposti di una futura stabilizzazione dei rapporti medesimi.

Inoltre, il legislatore regionale, ignorando il parere reso dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, non avrebbe tenuto in considerazione i necessari elementi conoscitivi in ordine sia alla esigenza dell'immissione di nuovo personale nei ruoli della pubblica amministrazione, sia alle capacità e idoneità professionali del personale in questione. D'altra parte, ulteriore dimostrazione dell'assenza di un approfondito esame del disegno di legge sarebbe costituita dalla quantificazione degli oneri finanziari, che risultano analoghi a quelli indicati dall'abrogato art. 4 del precedente disegno di legge, nonostante vengano meno, per espressa previsione legislativa, gli oneri relativi al pagamento delle retribuzioni per il periodo successivo alla scadenza del biennio contrattuale precedente.

2. — Si è costituita in giudizio la regione siciliana, per chiedere il rigetto di tutte le questioni. Rilevato che le norme impuginate non costituiscono semplice riproposizione dell'art. 1 del disegno di legge n. 1182-1210, ma accolgono i suggerimenti — formulati dallo stesso commissario con il ricorso n. 15 del 1996 — circa la riduzione a un triennio della durata dei contratti e le modalità di utilizzo del personale, la difesa della regione afferma che le censure non appaiono pertinenti, in quanto la legge impugnata ha riguardo «ad un rapporto contrattuale di natura privatistica per l'assolvimento di servizi definiti e predeterminati nel tempo», disciplinato dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori edili.

La normativa impugnata non sarebbe, poi, né palesemente arbitraria né, tanto meno, irragionevole, costituendo intento del legislatore la utilizzazione, con contratti di diritto privato, di personale altamente specializzato, per compiti specifici e per tempi definiti. D'altra parte, anche a ritenere che il fine prioritario del legislatore sia quello di assicurare l'occupazione a determinati soggetti, questo non può costituire, di per sé, indice di irragionevolezza, come ha affermato la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 63 del 1995).

Sottolineato l'elevato livello di qualificazione professionale dei lavoratori, la lunga esperienza dei medesimi nel campo della progettazione e direzione dei lavori pubblici, nonché «l'utile apporto [fornito] agli uffici regionali presso i quali hanno prestato servizio», nell'ambito dei contratti biennali con l'amministrazione regionale previsti dall'art. 76 della legge n. 25 del 1993, la regione evidenzia i molteplici esempi, nella legislazione statale, di inquadramento, anche in soprannumero, di personale in analoga posizione. Essa rileva altresì che gli «esperti per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne ex art. 71 della legge regionale n. 41 del 1985», lungi dall'essere stati dispersi presso uffici periferici regionali, sono stati impiegati in rilevanti compiti di programmazione, ai quali dovranno partecipare anche le unità di personale di cui alla norma impugnata.

Il richiamo all'art. 2, comma 1, lettera r), della legge n. 421 del 1992, che si riferisce ai rapporti di pubblico impiego nei ruoli delle amministrazioni pubbliche, non sarebbe pertinente, in quanto la delibera legislativa impugnata, secondo la regione, non dispone assunzioni nell'impiego pubblico regionale, ma si limita a rinnovare per un triennio contratti di diritto privato.

La normativa censurata non confliggerebbe, infine, con il principio di eguaglianza, in quanto le assunzioni presso le società Italter e Sirap erano avvenute, in ogni caso, sulla base di esami-colloqui e nel rispetto delle norme sul collocamento.

3. — In prossimità dell'udienza, la difesa della regione siciliana ha depositato una memoria, che si sofferma sulla natura giuridica e sui compiti delle società presso le quali aveva prestato servizio il personale in questione: società che hanno rappresentato, su scala regionale, il tramite dell'intervento delle partecipazioni statali nel mezzogiorno. La posizione del personale sarebbe, pertanto, analoga a quella dei dipendenti di altri organismi statali, che, per mezzo di vari interventi normativi, sono stati assegnati, su domanda, a pubbliche amministrazioni e a enti pubblici non economici o ad aziende municipalizzate.

Richiamato il protocollo d'intesa, sottoscritto il 20 dicembre 1996 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri interessati e dalle parti, con il quale è stato espresso l'impegno ad adottare un provvedimento governativo finalizzato all'occupazione del personale dipendente dalla società Iritecna, ossia di personale versante in situazione analoga a quella dei dipendenti delle due società in questione, la regione rileva che il personale già dipendente della Italter non è stato in quell'occasione preso in considerazione, in quanto si riteneva che una soluzione per le problematiche occupazionali fosse già stata delineata nella legge regionale n. 25 del 1993, all'art. 76: la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata potrebbe, ora, dare luogo a una «palese e grave disparità di trattamento».

Considerato in diritto

1. — Il commissario dello Stato per la regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale del disegno di legge regionale n. 139, approvato dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 10 agosto 1996, recante «Norme per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne della regione siciliana e per accelerare l'azione regionale nei settori di intervento assistiti da finanziamento statale e/o comunitario e regionale», per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché dell'art. 2, comma 1, lettera r), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in relazione ai limiti posti dall'art. 14, lettera g), dello statuto speciale.

1.1. — Il disegno di legge in questione, all'art. 1, autorizza l'amministrazione regionale ad avvalersi del personale già dipendente dell'Italter S.p.a. e della Sirap S.p.a. mediante il rinnovo — per una durata non superiore al triennio e con decorrenza giuridica retroattiva, dalla data di scadenza di questi — dei contratti a termine biennale «già stipulati e registrati, a norma dell'art. 76 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25», tra la medesima amministrazione e il medesimo personale. Il rinnovo dei rapporti contrattuali viene giustificato dalla considerazione «che permangono le esigenze» che hanno determinato la primitiva stipula dei contratti in base al citato art. 76 della legge regionale n. 25 del 1993, cioè le esigenze di (a) «portare a compimento le opere destinate a sop-

perire alle necessità di realizzazione di infrastrutture urbane ed interurbane, sorte in seguito all'evento sismico verificatosi il 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale, nel quadro e negli indirizzi espressi nel progetto di sviluppo socio-economico per le aree interne di cui all'art. 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651 [Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno] e di (b) «sopperire a specifiche eventuali carenze di unità lavorative negli uffici della regione». A tali esigenze, che la legge regionale qui impugnata ritiene permanere tuttora, si aggiungono, come motivi giustificativi del nuovo intervento legislativo, quelle di (c) «assicurare l'espletamento e il completamento delle attività inerenti allo sviluppo intersettoriale delle zone interne di cui all'art. 71 [Ruolo provvisorio degli esperti per lo sviluppo delle zone interne] della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 [Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale]» e di (d) «sopperire anche alle necessità di natura tecnica ed amministrativa connesse alla eliminazione dei ritardi dell'azione regionale nei settori di intervento assistiti da finanziamento statale e/o comunitario e regionale».

L'art. 2 determina il conseguente onere di spesa per ciascuno dei tre anni di durata dei contratti prorogati e provvede alla copertura finanziaria per l'esercizio 1996, nell'ambito delle disponibilità di bilancio. L'art. 3 «abroga» l'art. 4 della delibera legislativa approvata dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996 (Provvedimenti per il personale dell'Italter e della Sirap. Interventi per le imprese fornitrici creditrici della Sirap. Istituzione di sportelli per l'Unione europea). L'art. 4, infine, contiene le consuete formule circa la pubblicazione e l'assunzione di efficacia della legge.

1.2. — La misura legislativa, sottoposta al controllo di costituzionalità di questa Corte, si inserisce in una vicenda che prende origine dalla messa in liquidazione delle due società a partecipazione pubblica Italter e Sirap, il cui personale ha beneficiato dei contratti biennali previsti dall'art. 76 della legge regionale n. 25 del 1993. Scaduti i quali, nella seduta del 24 marzo 1996, l'assemblea regionale siciliana approvò un disegno di legge (n. 1182-1210, recante «Provvedimenti per il personale dell'Italter e della Sirap. Interventi per le imprese fornitrici creditrici della Sirap. Istituzione di sportelli per l'Unione europea») che prevedeva la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro costituiti in base all'art. 76 della legge regionale n. 25 del 1993, «anche al fine di realizzare la più rapida esecuzione delle fasi di progettazione e direzione lavori, ivi compresa l'attività di studio di impatto ambientale, relativi ad opere pubbliche da realizzare nel settore della viabilità, da parte dell'ANAS, nonché per far fronte alle esigenze di natura tecnica ed amministrativa connesse all'eliminazione dei ritardi dell'azione regionale nei settori di intervento assistiti da finanziamento statale e/o comunitario».

Tale delibera legislativa — nelle parti riguardanti i contratti relativi al personale in questione — è stata impugnata innanzi a questa Corte, per violazione dei medesimi parametri costituzionali qui invocati. Del relativo giudizio è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, con ordinanza n. 60 del 1997, in conseguenza dell'approvazione, da parte dell'assemblea regionale siciliana, di altra delibera legislativa sulla medesima materia (d.d.l. n. 139 — Norme stralciate), che è oggetto del presente giudizio di costituzionalità. Nelle more del primo giudizio, l'assemblea regionale, nell'intento di tener conto delle ragioni del precedente, anzidetto ricorso del Commissario dello Stato, ha apportato, con la delibera ora impugnata, talune modifiche al testo originario che, in sintesi, consistono nella previsione di contratti a tempo determinato in luogo di quelli a tempo indeterminato e nell'ampliamento dei compiti assegnabili al personale interessato.

1.3. — Ad avviso del commissario dello Stato, anche il disegno di legge n. 139, oggetto del presente giudizio, ancorché contenente le accennate modificazioni, non si sottrae alle medesime censure d'incostituzionalità già sollevate nei confronti delle norme contenute nel testo primitivo. Esso si risolverebbe in un provvedimento di carattere meramente assistenziale di sostegno all'occupazione, adottato al di fuori dei vincoli che, secondo la Costituzione, incontrano i rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione: un provvedimento che, in particolare, come dimostrato anche dalla decorrenza giuridica dei nuovi contratti fissata alla data di scadenza dei precedenti, precluderebbe a un incardinamento stabile nella struttura regionale, senza soluzione di continuità.

La misura legislativa non sarebbe comunque giustificata alla stregua di obiettive e comprovate necessità ai fini dello svolgimento dei compiti dell'amministrazione regionale. In ogni caso, la valutazione circa la necessità di svolgimento di tali compiti, ora specificamente e ora genericamente indicati, avrebbe dovuto comportare una verifica di adeguatezza delle piante organiche e una valutazione circa l'idoneità delle strutture esistenti a farvi fronte. Inoltre, vi sarebbe contraddizione, alla stregua dell'art. 1 della delibera impugnata, tra l'aver ritenuto perduranti le esigenze che avevano giustificato i precedenti contratti biennali e l'aver individuato nuovi e diversi compiti di destinazione del medesimo personale. Il personale beneficiario della proroga legale dei contratti, poi, non sarebbe stato sottoposto ad alcuna selezione finalizzata a un giudizio di idoneità a svolgere i compiti cui è chiamato dalla

delibera legislativa impugnata e nemmeno a una verifica dei risultati conseguiti nel biennio di validità degli originali contratti, oggetto della proroga. Infine, la misura legislativa rappresenterebbe una violazione dei principi della riforma del pubblico impiego che, in quanto principi di una grande riforma economico-sociale, si imporrebbero come limite anche al legislatore regionale siciliano, nell'esercizio delle proprie competenze legislative.

2. — La questione è fondata.

2.1. — Questa Corte (in particolare nelle sentenze nn. 205 del 1996 e 59 del 1997), in relazione ai medesimi problemi che vengono in considerazione nel presente giudizio, ha precisato il significato del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, posto dall'art. 97 della Costituzione, nel modo qui di seguito riassunto. È nell'ambito di tali precisazioni che il problema del precariato nelle pubbliche amministrazioni e del suo superamento può trovare soluzione.

In relazione a tale principio, nessun rilievo può assumere sia la natura (di diritto pubblico o privato: distinzione, del resto, oggi recessiva di fronte alla disciplina, in parte assimilatrice, contenuta nella legislazione più recente), sia la stabilità e la durata del rapporto d'impiego con la pubblica amministrazione (di ruolo o precario, a tempo determinato o indeterminato). L'applicabilità dell'art. 97 della Costituzione — pena la sua elusione — dipende infatti dalla natura pubblica del soggetto cui fa capo il rapporto d'impiego e non dalle caratteristiche dello strumento giuridico utilizzato per costituirlo.

Secondo i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, spetta in generale al legislatore, sia statale che regionale, un vasto ambito di discrezionalità, ma il relativo potere di apprezzamento non si sottrae al sindacato di costituzionalità, sotto il profilo della non-arbitrarietà e della ragionevolezza delle scelte: sindacato tanto più rigoroso quanto più marcata sia — come nella specie — la (di per sé non rilevabile, perché non dedotta, in giudizio) natura provvedimento dell'atto legislativo sottoposto a controllo (sentenze nn. 205 del 1996 e 2 del 1997).

Dai principi posti dall'art. 97 della Costituzione, e specialmente da quello di buon andamento, discende — quale elemento del giudizio di ragionevolezza — che l'espansione dell'impiego presso le amministrazioni pubbliche deve dipendere dalla preventiva e condizionante valutazione delle oggettive esigenze di personale per l'esercizio di pubbliche funzioni (sentenza n. 205 del 1996): una valutazione, questa, necessaria anche quando si tratti di compiti di natura temporanea (di durata definita o non definita) i quali, per ciò, non giustificano la modificazione della dotazione dei posti in organico né quindi assunzioni stabili, ma soltanto la creazione di posti precari a termine. Affinché l'interesse dell'ente non sia subordinato a quello del personale e non si determini quell'inversione di priorità tra pubblico e privato che questa Corte ha ritenuto in contrasto con le esigenze di buon andamento proclamate dall'art. 97 della Costituzione, occorre che il tipo di rapporto d'impiego previsto dalla legge e la sua durata nel tempo siano legati da un nesso di congruità, controllabile in sede di giudizio sulla ragionevolezza delle scelte legislative, con riferimento a tale presupposta valutazione in ordine alle necessità funzionali della pubblica amministrazione.

Rispetto alle esigenze funzionali dell'amministrazione, il cui mancato rispetto si risolve di per sé in violazione del principio di buon andamento, eventuali ulteriori motivazioni legislative, quale quella della salvaguardia dell'occupazione, possono essere soltanto aggiuntive e non sostitutive.

2.2. — Al quadro costituzionale anzidetto, la delibera legislativa impugnata non è conforme.

Indipendentemente da ogni valutazione circa il significato che a essa il ricorrente attribuisce, come tentativo di prolungare indefinitamente nel tempo rapporti di precariato, tentativo che si spiegherebbe soltanto con l'intento di favorire una cerchia determinata di lavoratori, e indipendentemente altresì dalle risultanze dei lavori assembleari, preparatori all'approvazione della delibera legislativa, la determinazione delle esigenze giustificative del provvedimento e la scelta a favore del rinnovo a termine dei precedenti contratti di lavoro appaiono incongrue.

Il rinnovo fino a un triennio è innanzitutto finalizzato all'utilizzazione del personale interessato in compiti permanenti di istituto, come fronteggiare le «specifiche eventuali carenze di unità lavorative della regione» e «sopperire alle necessità di natura tecnica ed amministrativa connesse alla eliminazione dei ritardi dell'azione regionale nei settori di intervento assistiti da finanziamento statale e/o comunitario e regionale». Di esigenze di tal fatta, si può assumere l'esistenza. Tuttavia, il reclutamento di personale in vista di esse presupporrebbe non una mera affermazione, ma una ricognizione in termini quantitativi e qualitativi, in modo che le misure conseguenti possano risultare non arbitrarie anch'esse sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Trattandosi, poi, di eliminare carenze di personale legate all'espletamento di attività permanenti, le conseguenti assunzioni dovrebbero avvenire nelle

forme dell'inquadramento stabile nei ruoli dell'amministrazione regionale, con il rispetto delle norme e delle forme costituzionali previste a tale scopo (tra cui le procedure concorsuali) e previa valutazione dei carichi di lavoro del personale già impiegato. La forma del contratto a termine è sintomo di un'intrinseca contraddizione, la soluzione della quale potrebbe intravedersi solo in una successiva stabilizzazione del rapporto di precariato, come ipotizzato dalla difesa del ricorrente, ma attraverso una procedura che manifesterebbe allora con evidenza il suo carattere elusivo delle prescrizioni costituzionali.

Ai suddetti compiti permanenti, secondo la delibera legislativa impugnata, si affiancano compiti temporanei (alcuni già previsti dall'art. 76 della legge regionale n. 25 del 1993, altri individuati *ex novo*), come il compimento delle «opere destinate a sopperire alle necessità di realizzazione di infrastrutture urbane ed interurbane, sorte in seguito all'evento sismico verificatosi il 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale, nel quadro e negli indirizzi espressi nel progetto di sviluppo socio-economico per le aree interne di cui all'art. 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651» e «l'espletamento e il completamento delle attività inerenti allo sviluppo intersettoriale delle zone interne di cui all'art. 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41». Anche senza considerare — a proposito dello sviluppo intersettoriale delle zone interne — il significato che, rispetto alla valutazione delle perduranti obiettive esigenze amministrative regionali, può assumere l'art. 6 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 32, che ha consentito al personale già assunto nel ruolo provvisorio degli esperti per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne, istituito presso la Presidenza della regione a norma dell'art. 71 della legge regionale n. 41 del 1985, di essere assegnato ad altri rami dell'amministrazione, resta il fatto che, anche in questo caso, il rinnovo dei contratti disposto dalle norme impugnate prescinde totalmente da una valutazione circa lo stato di avanzamento dei progetti previsti dalle leggi regionali e quindi circa l'effettiva esigenza di personale aggiuntivo, così come dalla valutazione dell'idoneità allo scopo del personale stesso.

Dalla compresenza di indicazioni tanto eterogenee quanto a stabilità e natura di tali molteplici compiti, dalla carenza di riscontri obiettivi circa le dimensioni della perdurante esigenza di personale, dall'incongruenza dell'assunzione a tempo determinato per funzioni stabili e, infine, dall'assenza di valutazioni sull'idoneità del personale beneficiario delle norme impugnate rispetto all'insieme dei compiti cui esse lo assegnano, risulta l'irragionevolezza della delibera legislativa impugnata, in relazione ai principi posti dall'art. 97 della Costituzione, del quale i limiti all'espansione dell'impiego presso le pubbliche amministrazioni stabiliti dall'art. 2, comma 1, lettera r), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, costituiscono un corollario.

In sintesi, la constatata assenza di una plausibile *ratio* legata a obiettive esigenze organizzative dell'amministrazione regionale, rende conclusivamente manifesto quel rovesciamento di priorità tra interesse dell'istituzione alla funzione e interesse delle persone all'impiego che la Costituzione, all'art. 97, ha inteso evitare.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 10 agosto 1996 (Norme per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne della regione siciliana e per accelerare l'azione regionale nei settori di intervento assistiti da finanziamento statale e/o comunitario e regionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 154

*Sentenza 21-29 maggio 1997***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Processo civile - Atto di citazione nel procedimento davanti al giudice di pace - Avvertimento che la costituzione del convenuto oltre i termini di cui all'art. 319 del c.p.c. implica le decadenze previste dall'art. 167 stesso codice - Omessa previsione - Conseguente nullità della citazione - Omessa previsione - Autonomia della disciplina dettata per il procedimento innanzi al giudice di pace - Ragionevole differenziazione rispetto a quella del procedimento ordinario - Non fondatezza.

(C.P.C., artt. 318, primo comma, e 164, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 318, primo comma, e 164, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1996 dal giudice di pace di Lecce, nel procedimento civile vertente tra Stefanizzi Daniele e la regione Puglia, iscritta al n. 631 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento civile, il giudice di pace di Lecce, con ordinanza emessa in data 11 aprile 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale: *a)* dell'art. 318, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 164, primo comma, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede che l'atto di citazione nel procedimento davanti al giudice di pace debba contenere l'avvertimento che la costituzione del convenuto oltre i termini di cui al successivo art. 319 implica le decadenze di cui all'art. 167 del codice di procedura civile; nonché, in via derivata, *b)* dell'art. 164, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la nullità della citazione, se manca in quest'ultima l'avvertimento, da ritenere imposto dal successivo art. 318, primo comma, che la costituzione del convenuto oltre i termini di cui all'art. 319 del codice di procedura civile implica le decadenze di cui all'art. 167 del medesimo codice.

Il giudice *a quo* dopo aver premesso che il contenuto della domanda nel procedimento innanzi al giudice di pace è dettato dall'art. 318 del codice di procedura civile, il quale deroga alla disciplina paradigmatica prevista dall'art. 163 del detto codice per il procedimento innanzi al tribunale e al pretore, osserva che la menzionata norma derogatrice non prevede, a differenza della disposizione di cui all'art. 163, terzo comma, numero 7), del codice di procedura civile, che l'atto introduttivo debba contenere l'avvertimento che la costituzione del convenuto oltre i termini propri del procedimento innanzi al giudice di pace implica le decadenze di cui all'art. 167 del codice stesso.

Poiché il regime delle decadenze opera, ad avviso del remittente, anche nel procedimento davanti al giudice di pace, risulta evidente il *vulnus* inferto al diritto di difesa dalla mancata previsione dell'avvertimento in esame, il quale costituisce, invece, elemento essenziale della *vocatio in ius* nel procedimento davanti al tribunale e al pretore.

Afferma inoltre il giudice remittente che la mancata previsione del citato avvertimento e, ove questo sia omesso, della conseguente nullità dell'atto di citazione configura una irragionevole disparità di trattamento tra le parti del processo innanzi al tribunale e al pretore e quelle del processo davanti al giudice di pace, in relazione ai rispettivi oneri, volti ad assicurare la regolarità del contraddittorio.

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza delle stesse nel giudizio *a quo* e, comunque, per la infondatezza delle stesse.

Ad avviso dell'Avvocatura, non può ravvisarsi il preteso *vulnus* al diritto di difesa, in quanto non sono applicabili nel procedimento innanzi al giudice di pace le disposizioni relative alle decadenze e alle preclusioni di cui all'art. 167 del codice di procedura civile, né sussiste la denunciata violazione del principio di uguaglianza, poiché le differenze tra il processo ordinario e quello innanzi al giudice di pace derivano dalle diverse finalità perseguite dal legislatore, non incompatibili tra loro.

Considerato in diritto

1. — Il giudice *a quo* denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 318, primo comma, del codice di procedura civile e, in via derivata, dell'art. 164, primo comma, del medesimo codice, nella parte in cui rispettivamente non prevedono: che l'atto di citazione nel procedimento davanti al giudice di pace debba contenere l'avvertimento che la costituzione del convenuto oltre i termini di cui al successivo art. 319 implica le decadenze previste dall'art. 167 del medesimo codice; che la citazione è nulla se in essa manca il predetto avvertimento, da ritenere per ciò imposto dall'art. 318, primo comma, del codice di procedura civile.

Ad avviso del giudice remittente, le norme censurate si porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la irragionevole disparità di trattamento operata tra le parti del processo innanzi al tribunale e al pretore e quelle del processo innanzi al giudice di pace, in relazione agli oneri diretti ad assicurare la regolarità del contraddittorio, e per violazione del diritto di difesa, derivante dal mancato avvertimento circa le conseguenze connesse alla tardiva costituzione del convenuto.

2. — Preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato, in quanto dalla descrizione della fattispecie concreta, oggetto del giudizio, e dal contesto delle argomentazioni svolte dal remittente si traggono elementi che attestano la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale nel giudizio *a quo*.

3. — Le questioni sono infondate.

Il legislatore, nel delineare il procedimento innanzi al giudice di pace, ha dettato una disciplina autonoma e del tutto peculiare, in ragione della diversità ontologica di tale rito rispetto a quello ordinario, svolgentesi davanti al tribunale e davanti al pretore; le disposizioni speciali contenute nel capo III del titolo II del libro secondo del codice di procedura civile dimostrano come si sia voluto nettamente differenziare il procedimento davanti al giudice di pace, attribuendo ad esso una particolare connotazione, rappresentata dalla massima semplificazione delle forme.

Caratteristiche proprie del procedimento in esame sono infatti la proposizione della domanda introduttiva in forma verbale e la mancata previsione di termini per la costituzione delle parti, che non trovano riscontro nelle regole processuali dettate per il procedimento davanti al tribunale.

Affatto particolari sono poi le modalità di costituzione in giudizio del convenuto, che non ha l'onere della preventiva redazione della comparsa di risposta, né del suo deposito, essendogli attribuita la facoltà di costituirsi in udienza mediante la proposizione anche orale delle proprie difese e di eventuali domande riconvenzionali.

Dalla mancata previsione di un termine di costituzione in giudizio delle parti anteriormente all'udienza consegue che non operano nel procedimento in questione le preclusioni e le decadenze che nel rito davanti al tribunale sono invece connesse agli atti introduttivi; pertanto, non vi è ragione alcuna di stabilire che, tra gli elementi dell'atto introduttivo, debba essere contenuto l'avvertimento circa le conseguenze della costituzione tardiva del convenuto, proprio perché ad essa non sono ricollegabili le decadenze previste dall'art. 167 del codice di procedura civile. Da ciò deriva che l'omissione del detto avvertimento non può provocare alcuna conseguente nullità.

È allora evidente l'erroneità del presupposto da cui muove il giudice *a quo* nel ritenere applicabile anche al procedimento innanzi al giudice di pace quel citato regime di preclusioni e decadenze, che è invece incompatibile con la struttura semplificata del rito in esame, la cui disciplina è stata volutamente e non irragionevolmente differenziata da quella del procedimento ordinario.

Deve, quindi, escludersi che possano ravvisarsi nelle denunciate norme i dedotti profili di illegittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 318, primo comma, e 164, primo comma, del codice di procedura civile, sollevate dal giudice di pace di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0546

N. 155

Ordinanza 21-29 maggio 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al pretore - Requisiti - Sottoscrizione dell'ausiliario del giudice - Perfezionamento dell'atto nei requisiti di sostanza e di forma - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

(C.P., art. 160).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1996 dal pretore di Lecce nel procedimento penale a carico di Zollino Mario, iscritta al n. 618 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il pretore di Lecce, dopo aver premesso di procedere nei confronti di persona imputata di contravvenzione commessa l'8 maggio 1992 e che il decreto di citazione a giudizio è stato emesso dal pubblico ministero il 28 marzo 1995 (depositato in segreteria il 6 settembre 1995) e notificato all'imputato in data 15 settembre 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale, nella parte in cui prevede che il corso della prescrizione è interrotto dall'emissione del decreto di citazione a giudizio;

che, a parere del giudice *a quo*, l'interpretazione adottata dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 3760 del 16 marzo 1994, secondo la quale al fine di individuare il momento nel quale si produce l'interruzione della prescrizione del reato occorre aver riguardo a quello della emissione di uno degli atti indicati nell'art. 160 cod. pen., e non a quello della sua notificazione, porrebbe la norma censurata in contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto si determina una irragionevole disparità di trattamento per i destinatari degli atti interruttivi, giacché soltanto alcuni di essi sono portati a conoscenza dei destinatari medesimi e perché in taluni casi l'effetto interruttivo scaturisce dalla semplice emissione o deposito in segreteria di atti del pubblico ministero;

b) con l'art. 24 della Costituzione, in quanto l'imputato non è posto in condizione di verificare il momento in cui si è realizzata la prescrizione del reato in relazione ad un termine processualmente certo (notificazione o deposito) e rilevante (quale non è, a parere del rimettente, quello della semplice emissione del decreto di citazione), nonché in relazione ad una effettiva manifestazione — all'esterno — della volontà punitiva dello Stato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che l'art. 555 del codice di procedura penale, nel disciplinare i requisiti del decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al pretore, espressamente prevede, al comma 1, lettera *h*), la data e la sottoscrizione, non soltanto del pubblico ministero, ma anche dell'ausiliario che lo assiste, e che a tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire anche di recente come la sottoscrizione dell'ausiliario sia volta a certificare l'autenticità dell'atto «anche riguardo alla data» (Cass., sez. I, 15 novembre 1996, Battista), sicché è soltanto con quest'ultima sottoscrizione che l'atto medesimo può dirsi perfezionato nei suoi requisiti di sostanza e di forma e spiegare, quindi, gli effetti che ad esso l'ordinamento riconnette;

che nella specie, risultando apposta il 6 settembre 1995 la sottoscrizione dell'ausiliario, ancorché sotto l'impropria attestazione di «deposito», è a quella data che occorre riferirsi per individuare il momento in cui il decreto di citazione può dirsi emesso e assumere, dunque, le connotazioni di atto idoneo a determinare l'interruzione del corso della prescrizione;

che, pertanto, essendosi già verificata, come lo stesso giudice *a quo* sottolinea, senza d'altra parte indicare alcun motivo di rilevanza della questione sollevata, la prescrizione triennale del reato contravvenzionale per cui si procede alla data in cui l'ausiliario ha apposto al decreto di citazione a giudizio la propria sottoscrizione, la questione si appalesa manifestamente irrilevante agli effetti della decisione che il rimettente è chiamato ad adottare.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 156

Ordinanza 21-29 maggio 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Previdenza e assistenza - Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori - Assoggettamento ad IVA del contributo integrativo dovuto - Esigenza di una corretta interpretazione della normativa in materia da parte del giudice rimettente - Carezza di valutazione di un aspetto della questione attinente alla sua non manifesta infondatezza - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità.****(D.-L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85).****(Cost., art. 3, primo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.-l. 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1996 dal giudice di pace di Modena nel procedimento civile vertente tra Rosario Perri e Rocco Filardi, iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il giudice di pace di Modena, nel procedimento civile vertente tra Rosario Perri e Rocco Filardi — per il mancato pagamento ad opera di quest'ultimo della parte di IVA calcolata sul contributo integrativo dovuto alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori, in relazione ad alcune fatture emesse a suo carico a seguito di prestazioni professionali effettuate dal primo — ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.-l. 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, nella parte in cui «assoggetta ad IVA il contributo integrativo dovuto alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori, previsto dall'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576»;

che l'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l'applicazione dell'IVA sulle somme percepite a seguito di prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di professioni e che l'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576 e successive modificazioni rende obbligatoria per gli iscritti alla Cassa degli avvocati e procuratori l'applicazione di una maggiorazione percentuale, da versare alla Cassa, su tutti i corrispettivi assoggettabili all'IVA, disponendo altresì, all'ultimo comma, che tale contributo non concorre alla formazione del reddito professionale e che non è assoggettabile all'IVA e all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

che la norma censurata prevede, invece, l'assoggettamento ad IVA di tali maggiorazioni, pur aggiungendo che esse «non rilevano ai fini della determinazione del predetto contributo integrativo» e, quindi, non concorrono alla formazione del reddito, così sottoponendo ad IVA un'entità monetaria che non rientra nella base imponibile e che può altresì non essere stata acquisita dal contribuente;

che, d'altra parte, anche la sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee 7 maggio 1992 (in causa C-347/1990) evidenzerebbe, ad avviso del giudice rimettente, che il contributo integrativo in questione non può essere assoggettato ad IVA, non concorrendo a formare la base imponibile sulla quale tale imposta deve calcolarsi;

che tale contributo non necessariamente ha funzione previdenziale nei confronti del singolo contribuente, in quanto non è computabile a fini pensionistici né ripetibile da parte di chi lo ha versato in caso di mancata maturazione del diritto a pensione, e «assoggettarlo ad IVA appare discriminante nei confronti di alcune entrate degli iscritti alla Cassa degli avvocati e procuratori, in quanto un trattamento analogo non è riservato a tutte le categorie di liberi professionisti, né a tutti coloro che forniscono servizi dietro corrispettivo, e neppure a tutti i servizi forniti dagli avvocati e procuratori»;

che, inoltre, l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea impone il pieno rispetto delle direttive comunitarie, e, nella specie, dell'art. 33 della VI direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, che fa espresso divieto della introduzione di imposizioni fiscali che abbiano «il carattere di imposta sulla cifra d'affari», in quanto il sistema comunitario dell'IVA deve avere come fondamento una base imponibile omogenea in tutti gli Stati membri, al fine di armonizzare il valore finale di un bene e il valore monetario di un servizio;

che nel giudizio così instaurato è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, precisando che la norma impugnata — che ha tacitamente abrogato l'ultimo comma dell'art. 11 della legge n. 576 del 1980 — riguarda tutti i professionisti e tutti i corrispettivi percepiti sotto ogni forma di organizzazione o associazione, e che, quanto alla asserita violazione delle norme comunitarie, a parte ogni rilievo sulla deducibilità in questa sede, la norma sospettata non introduce una imposta sulla cifra di affari diversa dall'IVA, ma regola semplicemente la definizione della base imponibile dell'IVA, in ottemperanza agli inviti in tal senso formulati dalla Commissione dell'Unione europea, proprio per adeguare il sistema italiano alla citata direttiva comunitaria, la quale prevede all'art. 11, A 2 a) che nella base imponibile dell'IVA vanno ricomprese imposte, dazi, tasse e prelievi, con esclusione soltanto della stessa IVA, donde l'infondatezza della questione.

Considerato che il giudice rimettente, pur richiamando l'art. 33 della VI direttiva del Consiglio delle comunità europee del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE «in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme», ne ignora tuttavia l'art. 11, A 2 a) il quale stabilisce che nella base imponibile si devono comprendere le «imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa imposta sul valore aggiunto»;

che tale ultima disposizione stabilisce un criterio comune per la determinazione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, base imponibile che — secondo il preambolo della direttiva medesima — «deve essere armonizzata affinché l'applicazione alle operazioni imponibili dell'aliquota comunitaria conduca a risultati comparabili in tutti gli Stati membri»;

che l'assoggettamento ad IVA del contributo integrativo dovuto alla cassa di previdenza e di assistenza, previsto dal citato art. 16 impugnato, è tale da porre il problema della sua riconducibilità alla norma dell'art. 11, A 2 a) della direttiva anzidetta, cosicché dalla interpretazione di essa dipende la corretta prospettazione della questione;

che la mancata considerazione da parte del giudice rimettente di tale elemento normativo e della sua incidenza sulla configurazione della questione di costituzionalità si traduce in un vizio dell'ordinanza introduttiva del presente giudizio, sotto il profilo della carente valutazione di un aspetto della questione di legittimità costituzionale attinente alla sua «non manifesta infondatezza»;

che a tale carenza può ovviarsi esclusivamente a iniziativa del giudice rimettente;

che dunque la proposta questione di costituzionalità, risultando priva di motivazione in ordine a un aspetto relativo all'esistenza di uno dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.-l. 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 157

*Ordinanza 21-29 maggio 1997***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Edilizia e urbanistica - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Esclusione dell'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi per i reati previsti dalle leggi in materia - Medesima questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 145/1997 - Manifesta infondatezza.****(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, ultimo comma).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 20 giugno 1996 dal pretore di Belluno, sezione distaccata di Feltre, il 14 novembre 1996 dal pretore di Savona, sezione distaccata di Cairo Montenotte ed il 15 novembre 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pisa, rispettivamente iscritte al n. 1144 del registro ordinanze 1996 ed ai nn. 6 e 15 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1996 e n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il pretore di Belluno - sezione distaccata di Feltre, con ordinanza del 20 giugno 1996, il pretore di Savona - sezione distaccata di Cairo Montenotte, con ordinanza del 14 novembre 1996, e il giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pisa, con ordinanza del 15 novembre 1996, hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi per i reati previsti dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria;

che nei primi due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano un'identica questione e che i relativi giudizi vanno, dunque, riuniti;

che questa Corte con sentenza n. 145 del 1997 ha dichiarato non fondata la medesima questione e che i giudici *a quibus* non adducono argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Belluno - sezione distaccata di Feltre, dal pretore di Savona - sezione distaccata di Cairo Montenotte e dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pisa con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1997

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0549

N. 158

Ordinanza 21-29 maggio 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale,

Esecuzione - Amministrazione finanziaria - Possibilità di proporre ricorso alla Corte d'appello avverso il provvedimento del tribunale - Con il quale si dispone la liquidazione del compenso e il rimborso delle spese in favore dell'amministratore dei beni sequestrati nel corso del procedimento di confisca - Omessa previsione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-octies, comma 7, introdotto dall'art. 3 del d.l. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1989, n. 282.

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-octies comma sette, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230 (Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1989, n. 282, promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1996 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Ministero delle Finanze contro Fiocco Andrea, iscritta al n. 776 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 27 febbraio 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-*octies* comma 7, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), introdotto dall'art. 3 del d.-l. 14 giugno 1989, n. 230 (Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1989, n. 282, nella parte in cui non prevede che, oltre l'interessato, anche l'amministrazione finanziaria possa proporre ricorso alla Corte d'appello avverso il provvedimento del tribunale che, in base al comma 4 dell'art. 2-*octies* citato, dispone la liquidazione del compenso e il rimborso delle spese in favore dell'amministratore dei beni sequestrati nel corso del procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca;

che, secondo quanto riferisce l'ordinanza di rinvio, l'amministrazione finanziaria, tenuta all'erogazione dell'importo dovuto a titolo di compenso per l'incarico e di rimborso delle spese in favore dell'amministratore dei beni sequestrati, aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte d'appello di Lecce, in base al citato art. 2-*octies* della legge n. 575 del 1965, avverso il decreto di liquidazione al riguardo emesso dal tribunale di Lecce;

che la Corte d'appello di Lecce, rilevando la mancanza di una previsione attributiva della facoltà di impugnazione anche in favore dell'amministrazione erariale, aveva qualificato il ricorso come incidente di esecuzione, rimettendo pertanto gli atti al tribunale anzidetto, competente al riguardo a norma dell'art. 665 cod. proc. pen.;

che il tribunale di Lecce aveva dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che in sede di incidente non è consentito rimettere in discussione il merito di un provvedimento posto in esecuzione, neppure da parte di un soggetto — nella specie l'amministrazione finanziaria — che sia interessato di riflesso, e non come titolare di autonoma posizione soggettiva, dal provvedimento medesimo;

che, quindi, l'amministrazione finanziaria aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'anzidetta pronuncia di inammissibilità del tribunale, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 665 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma uno, lettera c), dello stesso codice;

che nel corso del giudizio in tal modo instaurato la Corte di cassazione solleva la questione di costituzionalità dell'art. 2-*octies* comma sette, della legge n. 575 del 1965, poiché, ad avviso della Corte rimettente, la mancanza di una facoltà di impugnazione per l'amministrazione, simmetrica a quella riconosciuta all'interessato, violerebbe l'art. 3 della Costituzione, per difetto di razionale giustificazione di tale differenziato trattamento a fronte della stretta interrelazione tra le due rispettive posizioni di credito e debito, nonché l'art. 24 della Costituzione, perché il provvedimento che liquida il compenso e le spese, e determina nel *quantum* l'obbligazione, incide su diritti patrimoniali dell'amministrazione finanziaria, cui non può dunque non riconoscersi la correlativa tutela in sede giurisdizionale.

Considerato che, secondo quanto risulta dall'ordinanza di rimessione, la Corte di cassazione ha sollevato la predetta questione di costituzionalità nel giudizio instaurato a seguito di ricorso dell'amministrazione finanziaria contro il provvedimento del tribunale di Lecce che ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto dalla medesima amministrazione contro un precedente decreto del tribunale con il quale, a norma dell'art. 2-*octies* comma quarto, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), era stata disposta la liquidazione del compenso e delle spese in favore dell'amministratore di beni sequestrati, nominato a norma dell'art. 2-*sexies* della medesima legge;

che di fronte al giudice rimettente si controverte pertanto dell'interpretazione degli artt. 665 e seguenti del codice di procedura penale, al fine di stabilire l'esperibilità da parte della ricorrente del rimedio processuale ivi previsto, contro il decreto del tribunale;

che quindi il censurato art. 2-*octies* comma sette, della legge n. 575 del 1965 — concernente il diverso strumento del ricorso dinanzi alla Corte d'appello contro il provvedimento di liquidazione del tribunale, previsto a favore dell'amministratore e non invece anche a favore dell'amministrazione finanziaria obbligata, e per questo ritenuto dal giudice rimettente lesivo degli artt. 3 e 24 della Costituzione — è estraneo al giudizio nel quale la presente questione di costituzionalità è stata proposta, perché di esso il giudice rimettente non deve fare applicazione, cosicché nessun effetto sul giudizio principale potrebbe derivare da un'eventuale decisione di accoglimento di tale questione (al contrario di quel che sarebbe stato di fronte alla Corte d'appello — secondo quanto riferito circa gli svolgimenti processuali precedenti il giudizio di cassazione — ove in quella sede fosse stata prospettata tale questione di costituzionalità);

che la circostanza, avanzata dal giudice rimettente, secondo la quale l'eventuale accoglimento della questione proposta, relativa all'art. 2-*octies* comma sette, della legge n. 575 del 1965, nella parte in cui non riconosce all'amministrazione finanziaria il potere di interporre ricorso alla Corte d'appello secondo le procedure ivi previste, comportando il riconoscimento di una situazione soggettiva propria della ricorrente, tutelabile in giudizio, sarebbe tale da far cadere l'argomento su cui il provvedimento impugnato davanti alla Corte di cassazione si basa, con il

conseguente accoglimento del ricorso di cui tale giudice è investito, è circostanza inconferente, essendo inesatto ritenere che l'esistenza della posizione soggettiva tutelabile dell'amministrazione sia la conseguenza e non invece la premessa interpretativa della pronuncia richiesta a questa Corte, premessa che qualunque giudice è abilitato a valutare nell'ambito e per il fine del proprio giudizio;

che pertanto la dedotta questione di costituzionalità è priva del requisito della rilevanza, necessario a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-octies comma sette, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), introdotto dall'art. 3 del d.-l. 14 giugno 1989, n. 230 (Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1989, n. 282, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0550

N. 159

Ordinanza 21-29 maggio 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione forzata - Pignoramento - Limitazioni - Esclusione per il giudice di poter tenere conto dell'esistenza di titolo giudiziale pregresso relativo a credito alimentare per il quale non sia stata esperita esecuzione forzata - Erroneità nella individuazione della norma da impugnare da parte del giudice rimettente - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.C., art. 545).

(Cost., artt. 3, 29, 30 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 545 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1995 dal pretore di Aosta nel procedimento civile vertente tra Deutsche Bank S.p.a. e Trupia Salvatore ed altro, iscritta al n. 638 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento di espropriazione presso terzi il pretore di Aosta, con ordinanza emessa il 2 maggio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 545 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice possa tener conto, ai fini della non estensibilità del pignoramento oltre la metà dello stipendio, salario o altre indennità relative a rapporto di lavoro o di impiego, dell'esistenza di titolo giudiziale pregresso, relativo a credito alimentare, in relazione al quale non sia stata esperita esecuzione forzata;

che, ad avviso del rimettente, la citata norma, che prevede limiti al pignoramento solo nell'ipotesi di esecuzione forzata per simultaneo concorso di cause di credito e non opera, invece, qualora il pignoramento concorra con un precedente titolo in relazione al quale, per il puntuale adempimento del debitore, non siano stati esperiti atti di esecuzione, sarebbe in contrasto: *a)* con l'art. 3 della Costituzione, per la irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento tra il debitore regolarmente adempiente agli obblighi alimentari e il debitore inadempiente a tali obblighi, in quanto solo quest'ultimo e non il primo, se sottoposto ad ulteriore pignoramento, potrebbe beneficiare dei limiti di pignorabilità dello stipendio previsti dal quarto comma dell'art. 545 del codice di procedura civile; *b)* con gli artt. 29 e 30 della Costituzione, perché rende difficoltoso, ai limiti della inesigibilità, l'adempimento degli obblighi alimentari; *c)* con l'art. 36 della Costituzione, poiché la quota dello stipendio a disposizione del debitore, una volta detratte le somme dovute, non consentirebbe al medesimo di condurre un'esistenza libera e dignitosa.

Considerato che il debitore del giudizio *a quo* è dipendente della pubblica amministrazione e che è stato pignorato un quinto dello stipendio ad esso erogato dal Ministero dell'interno, come si rileva dalla stessa ordinanza di rimessione;

che in materia di sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono dettate disposizioni particolari, previste dal d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni);

che il giudice rimettente non ha tenuto conto delle predette disposizioni, che uniche sono applicabili ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, incorrendo in errore nella individuazione della norma da impugnare;

che, pertanto, la questione sollevata deve dichiararsi manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto la norma, della cui costituzionalità il rimettente dubita, non può trovare applicazione nel giudizio *a quo*.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 545 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 36 della Costituzione, dal pretore di Aosta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 27

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 30 aprile 1997
(della regione Lombardia)*

Sanità pubblica - Servizi veterinari - Disposizioni impartite, con ordinanza del Ministro della sanità e nota telegrafica di Direttore generale dello stesso Ministero, ai fini dell'attuazione della direttiva CEE 92/102, relativa alla identificazione e registrazione degli animali (in seguito al regolamento adottato con d.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, alla circolare del Ministro della sanità 14 agosto 1996, n. 11, e al d.l. 31 gennaio 1997, n. 11) riguardo ai tempi e alle modalità della disciplina transitoria per la identificazione, mediante applicazione di marchi auricolari, degli animali della specie bovina e bufalina - Previsione della cessazione del regime transitorio entro il termine, fissato in modo uniforme e rigido, del 31 dicembre 1997, senza tener conto delle diverse possibili valutazioni, da parte delle singole regioni, delle rilevate esigenze per un ulteriore mantenimento dello stesso - Previsione, altresì, dell'acquisizione dei marchi da parte delle USL, tenute solo ad informare regioni e province autonome, presso il centro di riferimento epidemiologica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo, in contrasto con le norme sui contratti, anch'esse attuative di direttive comunitarie, del t.u. sulla contabilità generale dello Stato emanato con d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358, ed a spese, non più, come in precedenza, a carico delle aziende interessate, ma delle stesse USL, con conseguente ingiustificato aggravio delle finanze regionali - Previsione, infine, che i servizi veterinari delle regioni, delle province autonome e delle USL, inviino i dati relativi all'identificazione degli animali delle specie suddette, al su indicato centro di riferimento G. Caporale, individuato quale «banca dati» del Ministero della sanità - Lamentato uso a fini di indirizzo e coordinamento di atti amministrativi adottati in forma estremamente semplificata e del tutto privi del necessario fondamento normativo primario e per di più in contrasto con precedenti atti di indirizzo e coordinamento - Conseguente illegittima incidenza sulle competenze delle regioni, virtualmente equiparate ad organi periferici dello Stato.

(Nota telegrafica del direttore gen. Dipart. aliment. e nutr. del 24 febbraio 1997, ordinanza del Ministro della sanità di Roma del 27 febbraio 1997 n. 600.8/VEET).

(Cost., artt. 11, 97, 117, 118 e 119).

Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente *pro-tempore* della Giunta regionale, on. dr. Roberto Formigoni, rappresentata e difesa, come da delega a margine del presente atto, ed in virtù di deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio dagli avv. proff. Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, lungotevere delle Navi n. 30;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito e per l'effetto del O.M. Sanità prot. 600.8/VEET/24436/AG/112/635 «Norme transitorie per la indentificazione degli animali della specie bovina e bufalina», pervenuta alla regione Lombardia il 27 febbraio 1997, nonché della nota telegrafica spedita il 21 febbraio 1997 e pervenuta il 24 febbraio, a firma del direttore generale Dipartimento alimentazione nutrizione sanità pubblica veterinaria del Ministero della Sanità pervenuta il 24 febbraio 1997.

1. — Con d.P.R. 30 aprile 1996, n. 137, regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali, è stata introdotta una complessa e articolata disciplina delle modalità di identificazione e registrazione degli animali.

Il sistema ivi completato prevede anzitutto un elenco delle aziende che detengono animali, gestito dai servizi veterinari delle USL; contempla inoltre la tenuta di registri aziendali, particolarmente completi per gli animali della specie bovina e bufalina (art. 3, comma 2), ma soggetti a formalità anche per le specie ovina, caprina e suina.

L'art. 4 del regolamento contempla un meccanismo di indentificazione degli animali attraverso la apposizione di marchio di indentificazione a cura e spese dell'azienda di origine. Lo stesso articolo disciplina i materiali e la conformazione del marchio (comma 3), i casi di rimovibilità o sostituibilità (comma 4), i caratteri del marchio con particolare riguardo alle specie bovina e bufalina (all. I), l'assegnazione e la distribuzione dei marchi auricolari da parte delle USL (art. 5), la tempistica dell'apposizione del marchio (art. 6).

Tale normativa non è stata a suo tempo impugnata dalla regione ricorrente per sua consapevole scelta, nonostante numerosi profili di dubbia legittimità costituzionale: ad esempio, si sarebbe potuto lamentare il ricorso alla forma del regolamento per la adozione di un atto che ha caratteri sostanziali di indirizzo e coordinamento; si sarebbe altresì potuto lamentare il fatto che la normativa si indirizzasse direttamente alle USSL, aggirando il livello regionale, e che non lasciasse alcun margine di discrezionalità né alcuno spazio di autonomia alle eventuali determinazioni regionali.

La regione Lombardia ha tuttavia ritenuto di non proporre impugnazione, confidando in una rapida e non troppo lesiva attuazione della disciplina.

In epoca successiva, e più precisamente con la circolare 14 agosto 1996 n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 24 ottobre 1996: cfr. all. 2), il Ministero della sanità ha ritenuto di adottare una disciplina attuativa del regolamento, a carattere estremamente dettagliato, denominandolo «norme tecniche di indirizzo per l'applicazione del d.P.R. 30 aprile 1996, n. 317». Tale disciplina, troppo analitica per essere riassunta in questa sede, contiene ulteriori prescrizioni in ordine alla marca auricolare a punzonatura, che viene addirittura descritta nelle figure *A* e *B* dell'allegato 6.

La circolare configura espressamente a più riprese un regime transitorio (cfr. in particolare la seconda colonna di pag. 32, che:

a) demanda alle regioni e province autonome di stabilire tempi e modi di applicazione omogenea del provvedimento sul proprio territorio;

b) consente per la prima fase attuativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996, l'utilizzo temporaneo di contrassegni già «ufficialmente riconosciuti» validi per l'identificazione degli animali a fini di profilassi delle malattie infettive;

c) consente eccezionalmente, sino a completa attuazione del sistema di indentificazione a regime, l'apposizione di marchi in uso sui capi iscritti a libri genealogici), di ovvio temperamento delle esigenze della nuova disciplina con prassi preesistenti ed esigenze locali.

La regione Lombardia non ha proposto impugnazione neppure contro tale ulteriore atto, ritenendo anche qui preferibile alla difesa rigorosa della propria sfera di competenza una ragionevole attuazione della nuova disciplina.

2. — Il telegramma pervenuto il 24 febbraio, tuttavia, stabilisce ora che l'utilizzo della marca auricolare per bovini a punzonatura del tipo 6B della circolare n. 11 sarà consentita esclusivamente fino al 31 dicembre 1997.

L'ordinanza ministeriale pervenuta il 27 febbraio contiene prescrizioni ulteriormente lesive della sfera regionale di competenza, e in particolare:

a) le regioni e le province autonome sono tenute con effetto immediato ad avvalersi esclusivamente, per l'acquisizione dei marchi auricolari, del centro di referenza nazionale di epidemiologia, programmazione e informazione, individuato nell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo;

b) a tale centro vanno altresì forniti dalle Regioni tutti i dati relativi alla applicazione del D.P.R. n. 317/1996; *c)* le modalità e la frequenza di trasmissione dei dati sono concordate tra le aziende USSL, il Centro di referenza, l'Aima, il Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

c) il periodo transitorio viene sostanzialmente dichiarato concluso.

Gli atti impugnati configurano una lesione della sfera di competenza costituzionalmente assegnata alle Regioni, per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione degli artt. 11, 97, 117, 118 e 119 Cost. Violazione del d.P.R. n. 317/1996. Violazione del testo unico n. 358/1992. Violazione di precedenti atti di indirizzo e coordinamento.

Tanto il decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 quanto la circolare interpretativa n. 11/1996 contemplano l'utilizzo delle marche a punzonatura per il bestiame bovino per un periodo transitorio di durata non determinata. Tale determinazione è del tutto ragionevole per una pluralità di motivi: non è pregiudicato il passaggio al sistema di identificazione da utilizzarsi a regime; la tecnica della punzonatura è pacificamente preferibile in numerose situazioni economico-geografiche, con particolare riguardo ad aree di montagna con numerose aziende di piccole dimensioni; l'integrale informatizzazione dell'anagrafe bovina comporta rilevanti tempi tecnici,

oltre ad una puntuale intesa tra allevatori, USL e enti locali; la conclusione del periodo di utilizzo della punzonatura ben può e deve essere lasciata a determinazioni locali, verosimilmente regionali. Alla amministrazione regionale dovrebbe dunque essere lasciata la competenza a determinare la durata del regime transitorio della individuazione dei capi bovini e bufalini mediante punzonatura. Così d'altronde prescrivevano sia il regolamento che la sua interpretazione ministeriale, sino alla recente ordinanza.

Viceversa, gli atti impugnati mettono arbitrariamente e uniformemente fine al regime transitorio con termini brevissimi, limitati all'anno solare in corso, con l'effetto anzi tutto di trascurare ogni peculiarità economico-produttiva locale e di comprimere le competenze amministrative regionali, già ampiamente ridotte dal regolamento e dalla circolare, pur accettate dalle regioni *pro bono pacis* e per la speranza di una attuazione non invasiva delle prerogative regionali. Le regioni hanno tuttavia un perdurante, se non accresciuto, interesse ad azionare lo strumento del conflitto di attribuzione per lagnarsi dell'uso a fini di indirizzo e coordinamento di atti amministrativi adottati in forma semplicatissima e privi del fondamento normativo primario che la giurisprudenza costante di codesta ecc.ma Corte ha da sempre prescritto. L'esercizio, in precedenti occasioni non contestato da parte regionale, di una potestà di indirizzo e coordinamento impropria e esclusiva della autonomia e della discrezionalità regionali non abilita certamente lo Stato a nuovi esercizi ulteriormente impropri e anzi ancora più semplificati della stessa potestà in ancor più grave assenza di fondamento legislativo.

Ma, non pago di questa ulteriore accelerazione sul terreno della non necessaria uniformità, perseguita non mediante atti di indirizzo e coordinamento rispettosi del principio di legalità, ma a colpi di ordinanza e circolare ministeriale, il Ministero introduce non solo una uniforme conclusione del regime transitorio, ma modalità gestionali del regime transitorio del tutto incredibili.

In altre parole, delle due l'una: o gli atti impugnati pretendono di qualificarsi come di indirizzo e coordinamento, e allora la violazione del principio di legalità è clamorosa; ovvero sono adottati in forma semplificata in quanto meri atti amministrativi, ipotesi più plausibile, in questo caso essi si caratterizzano altresì per la violazione e falsa applicazione degli stessi atti precedenti di indirizzo e coordinamento.

Tornando al contenuto della disciplina, sino ad oggi non è mai stato in dubbio che il costo dei punzoni auricolari e della loro applicazione fosse a carico degli allevatori, trattandosi di limitazione all'iniziativa economica dettata da motivi di evidente utilità sociale, sotto il profilo dell'igiene e della salute. A nulla rilevava poi che provvidenze nazionali, a carico del bilancio statale, venissero selettivamente riconosciute agli allevatori, come ad esempio nel caso dei contributi alle associazioni provinciali in vista della gestione dei libri genealogici del bestiame di razza.

Viceversa, gli atti impugnati impongono ora alle Aziende USL l'acquisto diretto e la distribuzione agli allevatori del materiale necessario. Il che significa che i costi relativi sono a carico delle stesse aziende USL, e dunque del fondo sanitario regionale. Sotto questo profilo, la vocazione accentratrice e uniformante del ministero si combina con l'addebito di un costo alla finanza regionale, in assenza di qualunque previsione legislativa di riferimento.

Si potrebbe aggiungere, sul piano della coerenza, che stupisce che la stessa autorità ministeriale che pratica una politica di risparmi all'osso su altri versanti di spesa, dal taglio del prezzo dei farmaci al convenzionamento con i medici generici e specialistici, addebiti al sistema sanitario costi rilevanti con tanta disinvoltura e in assenza di copertura finanziaria e legislativa. Ma queste considerazioni sono forse marginali. Rimane tuttavia il fatto che, coerenza ministeriale a parte, sussiste un problema di addossamento non normativamente autorizzato di spese.

Ma, come se non bastasse, gli atti impugnati contengono un'altro grave arbitrio. Essi prescrivono alle aziende USL di avvalersi per l'approvvigionamento di un unico fornitore, l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise, prescelto dal Ministero al di fuori di qualunque procedura di evidenza pubblica, imposta sia dalla normativa europea recepita nell'ordinamento italiano che dalla disciplina interna in tema di contabilità dello Stato. Qui l'ansia uniformatrice del preteso indirizzo e coordinamento esorbita dall'ambito della violazione del riparto di competenza tra Stato e regioni, per investire le più elementari regole di comportamento dei soggetti pubblici nella acquisizione di beni e servizi.

Di più, in base all'art. 2 dell'ordinanza, l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo viene *ipso facto* promosso organo del Ministero della sanità e qualificato centro di referenza, e con tale istituto si prescrive che i servizi veterinari delle regioni si rapportino, concordando con esso, oltre che con l'AIMA e il MIRAAF, le modalità tecniche e la frequenza della trasmissione dei dati.

All'arbitrario uso di poteri di indirizzo e coordinamento, all'addebito di costi alle USL e alla finanza regionale senza titolo legislativo, all'aggiornamento di tutte le procedure previste dalla normativa statale e comunitaria sui contratti si aggiunge così la virtuale equiparazione delle regioni ad organi periferici dello Stato.

P. Q. M.

Per i motivi suesposti la regione Lombardia chiede che la ecc.ma Corte dichiari che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro della sanità, disciplinare con l'ordinanza e con la nota telegrafica in oggetto le modalità di disciplina del regime transitorio della anagrafe del bestiame bovino e bufalino sotto il profilo della sua durata e dell'approvvigionamento, della applicazione e del finanziamento delle marche auricolari e per l'effetto annullare gli atti impugnati.

Milano-Roma, addì 24 aprile 1997

Prof. avv. Giuseppe Franco FERRARI - prof. avv. Massimo LUCIANI

97C0441

N. 28

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 30 aprile 1997
(della provincia autonoma di Trento)*

Trasporti pubblici - Trasporto scolastico - Nuove disposizioni, emanate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, riguardo alle condizioni e modalità di organizzazione e gestione dei trasporti svolti, per gli alunni della scuola dell'obbligo e per i bambini frequentanti le scuole materne e gli asili nido, svolti a livello comunale e intercomunale, direttamente o attraverso terzi; ai veicoli da adibire a tali fini, ecc. - Impossibilità di escludere, in tali disposizioni, la volontà che esse si applichino anche nel territorio della provincia autonoma di Trento - Lamentata conseguente incidenza sulle competenze statutarie trasferite a quest'ultima con le norme di attuazione emanate rispettivamente, con i d.P.R. 1° novembre 1973, n. 687, e d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, nelle materie dell'assistenza scolastica (nell'accezione ad essa data dall'art. 42, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) e delle comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, nelle quali quella del trasporto scolastico, già esaurientemente disciplinata dalle leggi provinciali (n. 16 del 1993 e n. 1 del 1996) sicuramente rientra - Sussistenza di tale violazione indipendentemente da quelle, anche denunciate, delle norme procedurali dell'art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400, per cui nelle materie di competenza del Ministro possono essere adottati regolamenti (quale il decreto in questione, anche se non si denomina tale, sostanzialmente è), solo quando «la legge espressamente conferisca tale potere» (conferimento che, nella specie, da nessuna delle disposizioni richiamate dal decreto delle preambolo, degli artt. 83 ed altri del codice della strada e delle altre leggi indicate, e tanto meno, di quelle del d.P.R. n. 616 del 1977, può dirsi effettuato) e per cui i regolamenti ministeriali «sono adottati previo parere del Consiglio di Stato», e «sottoposti al visto della Corte dei conti» - Riferimenti all'altro decreto dello stesso Ministro in materia, 2 febbraio 1996, anch'esso già impugnato dalla provincia autonoma di Trento, con ricorso n. 14 R.C. 1996, per conflitto di attribuzione.

(Decreto del Ministro dei trasporti e navigazione del 31 gennaio 1997, artt. 1, 2 e 3).

(Cost., artt. 117, e 118; statuto Trentino-Alto Adige artt. 8, nn. 18, 27 e 16; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 687; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17).

Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della Giunta provinciale *pro-tempore* dott. Carlo Andreotti, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3561 dell'11 aprile 1997 (all. 1), rappresentata e difesa — come da procura speciale del 16 aprile 1997 (rep. n. 20682) rogata dall'ufficiale rogante della provincia dott. Tommaso Sussarellu (all. 2) dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato di dettare con proprio decreto Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico nonché per il conseguente annullamento del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 gennaio 1997, avente tale oggetto, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 marzo 1997, in relazione alle disposizioni degli artt. 1, 2, 3, per violazione:

degli artt. 8, nn. 18 e 27, e 16 dello statuto di autonomia e relative norme di attuazione, con particolare riferimento al d.P.R. 1° novembre 1973, n. 687, e al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527;

degli artt. 117 e 118 della Costituzione;

degli artt. 83, comma 1, 82, 85, 87 e 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988.

F A T T O

La presente impugnazione si collega a quella già rivolta dalla provincia autonoma di Trento avverso il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 febbraio 1996, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1996, recante Disposizioni in materia di trasporto scolastico. Il collegamento tra i due atti ministeriali (che ad avviso della ricorrente provincia potrebbe suggerire la riunione dei giudizi) è pacifico ed evidente.

Non solo infatti l'art. 5 del nuovo decreto sancisce che «il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale 2 febbraio 1996», ma nelle premesse si osserva che il predetto decreto ministeriale 2 febbraio 1996 disciplinava la materia del trasporto scolastico «solo con riferimento all'utilizzazione di scuolabus da parte dei comuni», e che occorre invece (ad avviso del Ministero) «rideterminare l'intera normativa, anche al fine di estendere le disposizioni riguardanti il trasporto scolastico a tutti i veicoli suscettibili di utilizzo da parte degli operatori pubblici e privati».

Già da questa premessa risulta che nel sostituire il precedente decreto impugnato dalla provincia autonoma di Trento il Ministero non ha inteso affatto riconoscere che — come affermato nel ricorso — la materia oggetto del decreto non solo non risulta in alcun modo attribuita ad una qualsivoglia potestà normativa ministeriale, ma costituisce parte integrante della materia della assistenza scolastica e delle comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, assegnate alla titolarità costituzionale della ricorrente provincia ai sensi dell'art. 8, n. 27) e n. 18), nonché dell'art. 16 dello statuto speciale di autonomia (oltre che assegnate alle generali competenze legislative ed amministrative delle regioni ordinarie dagli artt. 117, comma 1, e 118, comma 1, della Costituzione).

Il Ministero ha al contrario inteso invece estendere la propria disciplina oltre il territorio già oggetto del precedente decreto, da una parte eliminando la limitazione alla sola «utilizzazione di scuolabus da parte dei comuni», dall'altro pretendendo di «estendere» le disposizioni a tutti gli operatori pubblici e privati, come sopra detto.

In questi termini, risulta evidente che la sostituzione del precedente decreto con il nuovo sul piano sostanziale non produce affatto la cessazione della materia del contendere, ma semmai la conferma, la estende, la aggrava, ampliando l'ambito di applicazione di disposizioni per contenuto largamente corrispondenti a quelle del precedente decreto.

Constatato che il nuovo decreto è lesivo quanto e più del precedente, la ricorrente provincia torna a rilevare che alle proprie competenze statutarie sopra citate è stata data piena attuazione con d.P.R. 1° novembre 1973, n. 687 e con d.P.R. n. 527 del 1987. In base al primo, in particolare, spettano alla provincia (art. 1) tutte le attenzioni già esercitate dallo Stato a favore degli alunni sia delle scuole elementari che secondarie che materne. Si consideri anche che il d.P.R. n. 616 del 1977 ha chiarito (art. 42) che la materia assistenza scolastica comprende «tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in danaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché... la prosecuzione degli studi».

Non può dunque esser dubbio che anche il trasporto scolastico rientra nella materia.

D'altra parte, anche per l'aspetto della materia che si possa considerare come parte dei trasporti la competenza è pur sempre, come detto, provinciale. Infatti in attuazione della disposizione statutaria che assegna alla provincia ogni competenza in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia, il d.P.R. n. 527 del 1987 ha operato un trasferimento pieno delle funzioni inerenti alla materia. E si noti che la competenza provinciale comprende anche i profili relativi alla sicurezza, come si evince ad esempio — in materia di linee ferroviarie e tranviarie — dall'art. 2 del predetto decreto, ove espressamente si riconosce «la normativa provinciale in materia di sicurezza dei trasporti» pur con il vincolo di osservanza delle «prescrizioni tecniche contenute nella normativa statale».

La provincia di Trento ha disciplinato la materia dei servizi di trasporto urbani ed extraurbani per alunni con la legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, che, nella più recente versione recata dall'art. 8 della legge provinciale n. 1 del 1996, attribuisce alla Giunta provinciale (e non ai comuni) il compito non solo di istituire e di gestire tali servizi mediante contratti di trasporto stipulati con imprese private, ma anche di disciplinare con proprio atto «le caratteristiche dei servizi nonché i criteri e le modalità della loro organizzazione».

Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 gennaio 1997, che ora disciplina la materia in sostituzione del decreto del 2 febbraio 1996, si differenzia dal precedente sia per taluni punti della premessa, sia per talune disposizioni.

Varrà la pena di sottolineare che esso non si differenzia invece affatto da quello per l'oggetto, ancora recante — come si trattasse di una legge cornice — «disposizioni» (anzi: Nuove disposizioni) in materia di trasporto scolastico e per l'intento normativo generale.

Le variazioni nella premessa rivelano un tentativo di — si consenta l'espressione — «cosmesi» del decreto nei suoi presunti fondamenti giuridici, cosmesi che palesemente cerca di sviare alcune delle osservazioni critiche contenute nel ricorso avverso il precedente decreto.

Il nuovo decreto si richiama ancora, in primo luogo al d.P.R. n. 616 del 1977 — come se esso minimamente fondasse la competenza ministeriale in questione — ma non si richiama più specificamente all'art. 42 del d.P. R. n. 616: dato che, come osservato nel precedente ricorso, tale richiamo scopertamente rivelava che la materia disciplinata altro non era in sostanza che quella della assistenza scolastica. Ugualmente, il nuovo decreto non si riferisce più espressamente «alla realizzazione di servizi sociali in generale e del trasporto scolastico in particolare».

Ma è chiaro che simili modifiche non hanno alcun significato pratico, e si limitano ad eliminare i segni esteriori più evidenti della sovrapposizione dell'atto ministeriale alla competenza provinciale, in assenza di una specifica competenza statale. Ugualmente infatti non ha significato giustificativo alcuno la circostanza che — sempre nel tentativo di fondare una competenza statale in realtà inesistente — il nuovo decreto si richiami ora non più (come il precedente) al solo art. 83 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), ma anche agli artt. 82, 85, 87 e 93 dello stesso: come se la citazione di altre disposizioni, altrettanto e più inconfidenti di quella già citata, potesse in alcun modo contribuire a fondare maggiormente la competenza che il Ministero pretende di esercitare.

Quanto all'art. 83, infatti, la ricorrente provincia non può non ricordare che esso disciplina l'immatricolazione in uso proprio degli autobus e dei veicoli per trasporto specifico di persone, affermando che per i veicoli ora detti «la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione generale della M.C.T.C. sulla sussistenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministro dei trasporti con decreti ministeriali».

Appare chiaro che la competenza del Ministero dei trasporti si limita alla fissazione delle direttive alla direzione generale per il rilascio della carta di circolazione, a seguito dell'accertamento sulla sussistenza delle esigenze connesse con la attività dei richiedenti.

Invece, il decreto qui impugnato non contiene per nulla tali direttive ma — come è evidente dal suo stesso titolo — contiene invece agli artt. 1-4 una disciplina del servizio di trasporto scolastico, nella quale sono stabiliti gli operatori, le modalità e le caratteristiche del servizio, con conseguente ed esplicita abrogazione di tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le «norme» del decreto stesso (art. 5).

Quanto agli altri articoli citati del codice della strada, non è neppure chiara la ragione del loro richiamo. Infatti l'art. 82 disciplina la destinazione ed uso dei veicoli, prevedendo — fra l'altro — delle «direttive emanate, dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali» per l'impiego eccezionale di autobus destinati al noleggio in servizio di linea e viceversa: oggetto non trattato affatto dal nuovo d.m., anche se per il trasporto scolastico possono essere usati sia veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente sia veicoli destinati al servizio di linea: v. art. 1, lett. b), d.m. 31 gennaio 1997); l'art. 85 riguarda il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, e non prevede inoltre alcun potere regolamentare o di altra natura in capo al Ministro; l'art. 87 riguarda il servizio di linea per trasporto di persone, e prevedendo soltanto delle direttive ministeriali per la locazione temporanea ed eccezionale di veicoli adibiti a tale servizio ad altri esercenti servizi di linea per trasporto di persone; l'art. 93 disciplina le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, prevedendo che il Ministro stabilisca con decreti le procedure e la documentazione occorrenti per l'immatricolazione (il che, ovviamente, non ha nulla a che fare, con il trasporto scolastico).

L'impugnato decreto richiama inoltre la legge quadro (n. 21 del 1992) per il trasporto di persone mediante autoservizio pubblico non di linea (cioè taxi e noleggio con conducente): la quale a sua volta non solo non prevede alcun potere regolamentare ministeriale ma prevede invece il potere delle regioni di dettare criteri e norme per la disciplina del servizio con regolamento comunale.

Sono dunque manifesti il difetto di fondamento giuridico ed il carattere invasivo del decreto impugnato, che si addentra nella disciplina di un servizio la cui regolamentazione è sotto ogni profilo riservata alla competenza legislativa ed amministrativa provinciale. Esso infatti — come è evidente dal suo stesso titolo — contiene invece agli artt. 1-5 una disciplina del servizio di trasporto scolastico, nella quale sono stabiliti i veicoli da utilizzare, i possibili utenti, le modalità di gestione, con conseguente ed esplicita abrogazione di tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le «norme» del decreto stesso.

Naturalmente, tale carattere invasivo non vi sarebbe — quanto meno per la ricorrente provincia — qualora si dovesse ritenere che esso, in relazione alle competenze statutarie ed alla particolare legislazione della provincia, non è destinato a trovare applicazione nell'ambito del territorio provinciale. Va osservato tuttavia che di una eventuale non applicazione non c'è traccia nel decreto, e che i riferimenti contenuti nella premessa al codice della strada inducono piuttosto a ritenere che, nella prospettiva del Ministero emanante, esso debba trovare ovunque applicazione.

In tali condizioni, tuttavia, il decreto ministeriale impugnato e le singole disposizioni di esso sono illegittime e lesive delle prerogative costituzionali della ricorrente per le seguenti ragioni di

D I R I T T O

1) *Arbitrario esercizio da parte del Ministero dei trasporti di poteri normativi spettanti alla provincia autonoma di Trento.*

Come detto in narrativa, la disciplina dei servizi di assistenza scolastica e dei servizi di trasporto in ogni loro profilo, spetta alla potestà primaria della provincia autonoma di Trento.

Appare dunque manifesto il carattere illegittimamente invasivo del decreto impugnato, in quanto reca una propria disciplina, arbitrariamente sostituendosi all'esercizio delle competenze provinciali, e ponendo agli enti interessati alla gestione del servizio limiti e restrizioni ulteriori e diversi rispetto a quelle derivanti dalle regole proprie di circolazione dei veicoli.

Che il contenuto del decreto qui impugnato sia tale appare facilmente.

Già l'art. 1, comma 1, pretende di stabilire con quali veicoli possa essere effettuato il trasporto scolastico. Ora, scontato che tali veicoli debbono possedere i requisiti per essi previsti dall'ordinamento giuridico, e che dunque in ogni caso devono essere utilizzati veicoli idonei, non si vede per quale ragione, su quale fondamento e a che titolo il decreto ministeriale intenda limitare i veicoli utilizzabili con riferimento ai soggetti beneficiari dell'immatricolazione, al titolo di godimento del veicolo o ad altri criteri.

Così ad esempio non si intende per quale ragione l'amministrazione che intendesse in certi casi effettuare il trasporto scolastico per mezzo di autovetture vedrebbe le proprie possibilità limitate alle «autovetture immatricolate in uso terzi da parte di soggetti muniti di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente», con conseguente e paradossale impossibilità di utilizzare vetture proprie, ovviamente guidate da personale idoneo.

Ancor più evidente è l'invasione nella disciplina del servizio da parte del disposto dell'art. 2, secondo il quale gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus di cui all'art. 1 «possono essere utilizzati oltre che dagli alunni della scuola dell'obbligo, anche dai bambini frequentanti le scuole materne a condizione che in tal caso sia presente nel veicolo almeno un accompagnatore» (mentre per il comma 2 l'autobus deve essere a questo fine munito di un «idoneo posto»); e secondo il quale ancora «i bambini frequentanti l'asilo nido possono essere trasportati solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta», oltre che «in presenza di almeno un accompagnatore».

Ora, tali nuove disposizioni sono in parte diverse, anche se non sempre meno bizzarre delle corrispondenti del precedente decreto (nel quale secondo il comma 2, dell'art. 1, era stabilito che i veicoli potessero essere utilizzati, oltre che dagli alunni della scuola dell'obbligo, anche «dai bambini frequentanti gli asili nido e le scuole materne», a condizione che per ogni due file di posti da questi occupati vi fosse un posto a lato del corridoio «destinato, durante il trasporto, ad accompagnatore maggiorenne responsabile della custodia e della assistenza dei bambini stessi»: oggi diminuiscono gli accompagnatori ed i sedili dedicati, ma per i bambini degli asili nido compare l'esigenza di non meglio noti e precisati sistemi di ritenuta); ma quel che permane, al di là della maggiore o minore ragionevolezza del contenuto dispositivo, è la totale uscita dei requisiti del veicolo, e l'addentrarsi nella disciplina del servizio, quanto ai possibili utenti ed alle modalità organizzative.

Le stesse censure incontra l'art. 3, comma 1, pure destinato alla individuazione degli utenti, questa volta sotto il profilo — non si capisce perché ritenuto rilevante — della collocazione territoriale della scuola frequentata dagli alunni, in più o meno stravagante combinazione con il criterio della località di abitazione degli alunni.

Si dispone così che gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus possano essere utilizzati:

a) dagli alunni o bambini «abitanti nel territorio dell'ente a cui nome il veicolo è immatricolato e frequentanti le scuole site nei territori dei rispettivi enti»;

b) dagli alunni o bambini «abitanti nel comune a cui nome il veicolo è immatricolato frequentanti scuole site in altri comuni qualora nel territorio dello stesso comune manchi la corrispondente scuola»;

c) dagli alunni o bambini «abitanti in comuni diversi da quello in cui ha sede la scuola frequentata, a condizione che i rapporti tra gli enti locali interessati siano regolati in base a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1992, n. 142».

Ora, a parte le difficoltà interpretative insite in siffatta normazione, e la parziale sovrapposizione delle diverse ipotesi, ciò che balza all'occhio è che siffatta disciplina è — come e più di quella delle disposizioni precedenti — completamente estranea ai compiti del Ministero dei trasporti, e che essa invece costituisce parte integrante della potestà normativa provinciale sia quanto alla materia dal trasporto scolastico che quanto a quella della relativa assistenza.

Lo stesso dicasi per il comma successivo dello stesso art. 3, ove si dispone che l'utilizzo dei predetti veicoli «oltre che il trasporto degli alunni e dei bambini dalle proprie abitazioni agli istituti scolastici» e «viceversa» (meno male), è ammesso anche per «le attività scolastiche autorizzate od approvate dalle autorità scolastiche o programmate dai comuni o dagli altri enti locali». È vero che nel nuovo decreto è venuta meno la pedantesca normativa già contenuta nell'art. 3 del precedente, che prevedeva, accanto ad altre, la limitazione «agli alunni iscritti al locale istituto scolastico da individuarsi a mezza apposita elencazione attestante l'appartenenza all'istituto», disponendo inoltre all'art. 4 che il «personale di bordo» dovesse «essere in grado di dimostrare che si tratta di gita culturale, d'istruzione o per attività sportive», e «che sia stata programmata ed ordinata (*sic*) dalla competente autorità scolastica».

Non è venuta meno tuttavia la pretesa del ministero di stabilire da quali alunni e per quali occasioni possano essere utilizzati i mezzi di trasporto scolastico, con conseguente permanere dell'invasione di competenza.

Ancora, il comma 3, dell'art. 3, afferma che «nei casi in cui i veicoli utilizzati per le attività di cui al precedente comma e che comportino l'effettuazione di percorsi superiori a 50 km, devono essere dotati di cronotachigrafo». Ora, lasciando stare la difficoltà di intendere una frase così concepita, e supponendo che essa voglia stabilire la necessità del cronotachigrafo per l'ipotesi che i percorsi di utilizzazione siano superiori ai 50 chilometri, non si può non rilevare che tale requisito — pur addolcito rispetto alla precedente draconiana previsione della necessità di tale apparecchio per qualunque fuoruscita dal territorio comunale — rimane comunque privo di fondamento e giustificazione.

Si noti che, dato il contrasto con lo statuto e con le norme di attuazione, una simile normativa ministeriale apparirebbe illegittima ed invasiva anche se essa trovasse puntuale supporto in una disposizione di legge: questa infatti non potrebbe che risultare essa stessa illegittima, in quanto trasferisce allo Stato ed al Ministero dei trasporti funzioni che le norme di rango costituzionale ed attuativo assegnano all'autonomia provinciale.

In realtà tuttavia, la normativa qui impugnata è altresì (come subito sotto argomentato) priva di qualunque fondamento legislativo.

2) *Generale assenza di fondamento normativo della normativa regolamentare emanata.*

Come sopra ricordato, il principale fondamento legislativo richiamato dal decreto qui impugnato consiste nell'art. 83 del nuovo codice della strada, secondo il quale in relazione agli autobus e a veicoli per trasporto specifico di persone in uso proprio «la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione generale della M.C.T.C. sulla sussistenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali».

Come appare chiaramente, la competenza statale si riferisce ad una precisa attività amministrativa (il rilascio della carta di circolazione), rilascio che secondo la legge può avvenire soltanto a favore di certi soggetti (tra cui tutti gli enti pubblici), soltanto per certi fini (il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività) e soltanto previo accertamento sulla sussistenza di tali necessità sulla base di direttive emanate dal Ministero.

Le direttive, in particolare, non possono essere concepite che come atti indirizzati agli uffici del Ministero stesso, rivolti ad indirizzare la loro attività amministrativa, e nel caso specifico il rilascio della carta di circolazione e in particolare l'accertamento della sussistenza della necessità che lo giustifica.

Non è qui il luogo per valutazioni sul merito di tale disciplina, che affida all'amministrazione il compito di valutare la sussistenza della «necessità»: fatto sta comunque da un lato che l'accertamento di tale necessità non può significare intromissione dell'amministrazione statale nel servizio, ma soltanto verifica che il soggetto richiedente abbia titolo a richiedere l'immatricolazione del veicolo per uso proprio, dall'altro che in ogni modo la disciplina statale non affida al Ministero altro compito che quello di dettare direttive per il rilascio della carta di circolazione sulla base dell'accertamento della necessità in relazione alla quale detto rilascio è richiesto.

Nulla di tutto ciò è contenuto nel decreto qui impugnato che, al di fuori di qualunque previsione di legge, e sulla base soltanto di presunte «esigenze prospettate da più comuni», e di una non meno presunta ma certo incomprensibile «opportunità» che i comuni stessi «realizzino i propri servizi a beneficio della collettività senza precostituire i limiti o vincoli ingiustificati», pretende di stabilire una completa disciplina del servizio, in un momento successivo alla immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione, sia quanto ai profili gestionali sia (anche se in realtà molto limitatamente) quanto ai profili della sicurezza: senza che per alcuno dei due aspetti vi sia la benché minima investitura di potere verso il Ministero.

Nessun contributo infatti danno ad una possibile legittimazione del Ministero le altre disposizioni statali citate nella premessa del decreto, la cui estraneità alla disciplina qui contestata è già stata sopra illustrata.

Sembra infatti evidente che la normativa qui contestata, come sopra esposta, è composta di norme sulla cui opportunità in assoluto ed in relazione alle concrete condizioni operative del servizio non è qui a discutere, le quali non hanno peraltro nulla a che vedere con le direttive da rivolgere agli uffici per il rilascio della carta di circolazione, previa verifica della necessità di utilizzo, né con gli altri limitatissimi e tipici poteri ministeriali previsti dall'ordinamento giuridico, per ipotesi che nulla hanno a che vedere con la normativa qui impugnata.

Ora, che il Ministero si sia mosso a tale disciplina nell'ambito di un volonteroso (e paternalistico) sforzo di riempire un presunto vuoto normativo può bene essere. Ma altrettanto e più chiaro sembra che esso ha preteso di esercitare competenze che non gli sono assegnate ed ha introdotto nell'ordinamento un atto privo di base normativa, illegittimamente invadendo la competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni ed in particolare della ricorrente provincia autonoma di Trento.

3) Violazione dell'art. 17, legge n. 400 del 1988.

L'atto qui impugnato si presenta esso stesso come un atto normativo, tanto che esso, come detto, non solo reca le nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico, ma contiene altresì la clausola finale volta alla abrogazione di tutte le precedenti disposizioni incompatibili con le norme del decreto stesso. E tali qualificazioni hanno tanto più valore in quanto perfettamente corrispondono alla lettera ed alla sostanza dei disposti.

Esso non è dunque l'atto previsto dall'art. 83 del codice della strada, ma un alcunché di diverso e privo di base giuridica. Infatti, per i poteri normativi dei Ministri vale non solo il generale principio di legalità, ma altresì la regola specifica espressa dal terzo comma dell'art. 17 della legge n. 400/1988, secondo il quale «con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro ..., quando la legge espressamente conferisca tale potere».

Ma se anche, a giudizio della provincia autonoma di Trento contro ogni evidenza, si volesse ritenere che l'art. 83 del codice della strada istituisce un potere normativo in capo al Ministro, ugualmente sarebbe da lamentare il mancato rispetto delle forme proprie della produzione normativa da parte dei Ministri.

Infatti un atto normativo emanato con decreto ministeriale altro non è che un regolamento ministeriale, da assoggettare alle regole procedurali poste per tali tipi di atti dalla legge n. 400 del 1988, all'art. 17.

Secondo tale disposizione, i regolamenti ministeriali non solo devono essere comunicati al Presidente del Consiglio prima della loro emanazione ma, soprattutto, «sono adottati previo parere del Consiglio di Stato», nonché «sottoposti al visto della Corte dei conti». Né varrebbe obiettare che l'atto qui impugnato non si definisce né si considera un vero e proprio «regolamento». Infatti, non può credersi che per evitare il rispetto della normativa ora richiamata basti di evitare di usare il nome, quando di regolamento si tratta in sostanza.

In altre parole, l'intento normativo proprio della legge n. 400 del 1988 non è certo quello di stabilire una particolare procedura per gli atti denominati espressamente «regolamento», ma appare quello di stabilire una procedura propria per gli atti normativi che la legge consenta ai Ministri: quando un atto pone norme secondarie atte ad entrare nell'ordinamento giuridico esso ha natura regolamentare e deve essere emanato secondo la procedura stabilita dalla legge n. 400.

Comunque considerato, il decreto impugnato appare dunque illegittimo e lesivo delle prerogative costituzionali della ricorrente.

P. Q. M.

Tutto ciò premesso, la ricorrente provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare, previa eventuale riunione con il ricorso presentato avverso decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 febbraio 1996, che non spetta allo Stato di dettare con proprio decreto Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico nonché conseguentemente annullare il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 gennaio 1997 negli artt. 1, 2 e 3 espressamente impugnati per violazione delle disposizioni statutarie, costituzionali, di normativa di attuazione e di legge ordinaria indicate in premessa, nei modi e per i profili indicati nel ricorso.

Padova-Roma, addì 24 aprile 1997

Avv. prof. Giandomenico FALCON - avv. Luigi MANZI

N. 29

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato il cancelleria il 14 maggio 1997
(della Camera dei deputati)

Parlamento - Immunità parlamentari - Ricorso della Camera dei deputati contro il tribunale civile di Foggia, per l'annullamento della sentenza, in data 1° giugno 1996, provvisoriamente esecutiva, dello stesso tribunale in data 1° giugno 1996, con la quale, in giudizio promosso dal dott. Luigi Picardi, magistrato attualmente in servizio presso il tribunale di Napoli, contro l'on. Francesco Cafarelli, quest'ultimo è stato condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attore a causa di alcune dichiarazioni ritenute diffamatorie, contenute in un esposto che l'on. Cafarelli, all'epoca (aprile 1987) parlamentare e membro della Commissione antimafia, aveva inviato al Consiglio superiore della Magistratura e poi confermato dinanzi all'ispettore ministeriale inviato in seguito all'apertura di un'inchiesta, sollecitata dallo stesso Consiglio superiore, e di un procedimento per incompatibilità ambientale, entrambi conclusisi con l'archiviazione. Esclusiva spettanza alla Camera dei deputati, ai sensi degli artt. 64, 68, 72 e 82 Cost., riaffermata dal potere ricorrente in seguito alla ordinanza di ammissibilità del conflitto (n. 132/1997) pronunciata dalla Corte in fase deliberativa, della valutazione, anche nei confronti del giudice civile, del comportamento dei propri parlamentari per le opinioni e i voti espressi nell'espletamento del mandato ricevuto - Conseguente difetto assoluto di potestà del tribunale di Foggia in ordine alla pronuncia della citata sentenza, in quanto il denunciato esposto (come già ritenuto, del resto, dalla Camera quando fu investita della questione in relazione ad un processo penale in cui figurava come parte lesa, a causa dello stesso fatto, un altro magistrato) è coperto dalla previsione di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione - Richiamo a sentt. nn. 1150/1988, 143/1993, 129 e 379 del 1996.

(Sentenza del tribunale di Foggia - II sez. civile del 1° giugno 1996 n. 749/1996).

(Cost., art. 68, comma 1).

Ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 ss. legge 87/53 promosso della Camera dei deputati in persona del suo Presidente on. prof. Luciano Violante, in esecuzione delle delibere dell'ufficio di presidenza n. 36/97 del 30 gennaio 1997 e dell'Assemblea del 4 febbraio 1997 che hanno elevato il conflitto, con la rappresentanza e difesa giusta mandato per notar Castellini di Roma del 26 marzo 1997 n. rep. 52269 dell'avv. Giuseppe Abbamonte e con lui elettivamente domiciliata in Roma alla via Proba Petronia, 60 presso il dr. G. Salazar; nei confronti del tribunale civile di Foggia, per la dichiarazione previo riconoscimento dell'ammissibilità del proposto conflitto di attribuzione, della carenza di potere del giudice civile in ordine alla domanda di risarcimento per danni morali, proposta dal dr. Luigi Picardi contro l'on. Francesco Cafarelli per fatti compiuti nell'esplorazione della funzione parlamentare e, come tali, non perseguibili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; nonchè, per l'annullamento della sentenza del tribunale di Foggia, II sezione civile, n. 749/96 del 3 maggio-1° giugno 1996 di condanna dell'on.le Cafarelli al pagamento di lire dieci milioni a titolo di risarcimento di danni non patrimoniali in favore del dr. Luigi Picardi: sentenza emessa con invasione della sfera di attribuzioni costituzionali della Camera.

F A T T O

1. — Con atto di citazione del 10 marzo 1992 il dr. Luigi Picardi, magistrato attualmente in servizio presso il tribunale di Napoli, conveniva in giudizio, dinanzi al tribunale di Foggia, l'on.le Francesco Cafarelli, per sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 1 miliardo a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, che l'istante avrebbe subiti a causa di pretese dichiarazioni diffamatorie per esso attore, allora sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Foggia. Affermazioni relative a comportamenti del dr. Picardi durante il periodo in cui aveva svolto le funzioni di p.m. a Foggia, contenute in un esposto inviato dal convenuto, all'epoca parlamentare e segretario della Commissione antimafia, al Consiglio superiore della magistratura, affermazioni successivamente confermate dallo stesso convenuto dinanzi all'ispettore ministeriale inviato a seguito dell'apertura di procedimento disciplinare sollecitato dall'organo di autogoverno dei giudici.

2. — Giova precisare al riguardo che, sempre in relazione alla medesima indagine condotta dalla ricordata Commissione antimafia, il dr. Baldi, altro magistrato della stessa procura di Foggia, aveva sporto querela nei confronti dello stesso on. Cafarelli e per gli stessi fatti; conseguentemente, era stato promosso, a carico di detto parlamentare, procedimento penale per il reato di diffamazione (art. 595 cod. pen.); procedimento sottoposto all'esame della Camera, ai fini dell'allora prescritta autorizzazione a procedere, negata dall'Assemblea parlamentare su conforme delibera della Giunta delle autorizzazioni a procedere: (cfr. atti parl., Camera, XI leg., doc. IV n. 113-A, rel. Del Basso De Caro - doc. 4). La Camera, infatti, riteneva trattarsi di ipotesi rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione e nella delibera della Giunta si legge: «la Giunta ha ritenuto che il deputato Cafarelli con l'esposto e le interrogazioni abbia esercitato legittimamente il suo diritto-dovere di sindacato politico coperto dalla prerogativa dell'insindacabilità di cui al primo comma dell'art. 68 della Costituzione».

La Camera aveva pertanto già ritenuto non perseguibile ai sensi dell'art. 68 Cost. il fatto posto poi a fondamento dell'azione civile.

L'odierno conflitto viene sollevato dalla Camera dei deputati per riaffermare il suo potere di valutare la perseguibilità di fatti commessi da un proprio membro, definendo sia la natura del comportamento (espressione di opinioni e voti) sia la sussistenza o meno della connessione tra lo stesso comportamento, divenuto oggetto del giudizio civile, e l'esercizio della funzione parlamentare.

Riaffermazione necessaria perchè, nonostante il ricordato precedente, il giudice civile ha ritenuto di poter pervenire per lo stesso fatto ad una condanna in sede civile che la Camera contesta ritenendola invasiva delle sue attribuzioni (docc 3-5).

Si deducono pertanto i seguenti

M O T I V I

I. — Invasione della sfera di attribuzioni costituzionali della Camera *ex* artt. 64 e 68 Cost. nonché delle prerogative dei singoli parlamentari *ex* art. 68 Cost., per avere il tribunale di Foggia nella denunziata sentenza limitato al giudizio penale gli effetti dell'accertamento di insindacabilità degli atti dell'on. Cafarelli già espresso dalla Camera, nel senso che trattavasi di atti compiuti nell'esercizio del mandato parlamentare; detto accertamento è stato indebitamente disatteso e si è proceduto nel giudizio civile pervenendo alla condanna al risarcimento del danno non patrimoniale.

Questi fatti sono pacifici ed altrettanto pacifiche sono le conseguenze che ne ha tratto il tribunale di Foggia, emergendo dalla relativa sentenza quanto segue:

«Ritiene il Collegio di non condividere l'orientamento di quella dottrina costituzionale secondo la quale l'immunità esclude qualunque forma di responsabilità che non sia quella disciplinare esercitabile degli organi parlamentari.

Invero, in ordine al punto controverso della estensione dell'immunità alla responsabilità civile, la risposta negativa appare ovvia per quanto riguarda l'ipotesi di diniego dell'autorizzazione a procedere (art. 68, 2° comma Cost.), dato che quest'ultima è universalmente costruita come una condizione di procedibilità dell'azione penale che non può riguardare in alcun modo l'azione civile di danno...

...Destano forti perplessità, infatti, le motivazioni della decisione della Giunta parlamentare per le autorizzazioni a procedere allegata agli atti, relativa al procedimento penale instaurato contro il convenuto a seguito di querela del giudice Baldi.

Neppure appare condivisibile la tesi del convenuto secondo cui l'esposto inviato al C.S.M. sarebbe stato redatto in via ufficiale da parte di soggetto membro della Commissione parlamentare antimafia e, quindi, in rappresentanza di quest'ultimo organo e in adempimento di un preciso dovere costituzionale...» (doc 5).

Ora è manifesta la violazione da parte del tribunale sia del vecchio e più ancora del nuovo testo dell'art. 68 Cost., primo comma modificato con la legge cost. 29 ottobre 1993 n. 31, per quanto questa norma nega che i parlamentari possano essere «chiamati a rispondere» per fatti commessi nell'esercizio del mandato.

La locuzione «chiamati a rispondere» che sostituisce la precedente «perseguiti» è infatti chiarificatrice nel senso di includere ogni forma di responsabilità, perchè, non solo già l'espressione precedente è chiara ed il cambiamento di locuzione lo è ancora di più, ma perchè non esiste alcun elemento, nè di interpretazione tecnica nè siste-

matica, che possa limitare gli effetti del divieto di chiamare a rispondere; espressione idonea a contrapporsi ad ogni atto di iniziativa giudiziaria che contenga una chiamata ed una contestazione; una chiamata, cioè, a rispondere per violazione di norme giuridiche e/o di lesione di interessi protetti giuridicamente.

Inutile dire che il dato sistematico, che consiste nella specie nella comparazione tra vecchio e nuovo testo dell'art. 68, fornisce eloquente conferma, specie se si ha riguardo al linguaggio della nostra legislazione, penale e non; legislazione che in qualche modo veniva sottesa per limitare, in modo più che discutibile, la norma costituzionale nella precedente dizione, riferibile peraltro al *reus* che, in senso lato, comprende anche il convenuto.

Conseguentemente, il tribunale si sarebbe dovuto arrestare di fronte alla pronuncia negativa della Camera sulla richiesta di autorizzazione a procedere per diffamazione in relazione al fatto dell'on. Cafarelli, che era lo stesso fatto posto a base della domanda di risarcimento, come risulta da riportato brano della sentenza. In narrativa si è già evidenziata la decisione della Giunta per le autorizzazioni a procedere la quale aveva ritenuto che «... il deputato Cafarelli con l'esposto e l'interrogazione abbia esercitato legittimamente il suo diritto-dovere di sindacato politico, coperto dalla prerogativa dell'insindacabilità di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e, nel caso della sua audizione, oggetto di querela, abbia solo ribadito affermazioni contenute nei suddetti atti».

Di fronte a questa pronuncia della Camera, il tribunale non avrebbe potuto comunque, procedere nel giudizio, disapplicando quanto la Camera aveva già deciso.

Non esiste infatti nel nostro ordinamento alcun potere dell'A.G.O. di disapplicare gli atti del Parlamento, specie per quanto riguarda gli atti di prerogativa che, in realtà, sono delle competenze esclusive, aventi la funzione di tutelare l'autonomia del Parlamento e del parlamentare, assumendo le forme e facendo fronte alle occasioni che possano dar luogo ad attacchi a detta autonomia, sia dei collegi parlamentari sia dei singoli parlamentari, così come costituzionalmente tutelate.

Autonomia che la disapplicazione, implicitamente ma necessariamente, compiuta dal tribunale certamente lede, perchè incide in una sfera di attribuzioni già concretatesi in una presa di posizione tipica della Camera interessata, nel senso di affermare la qualificazione degli atti, contestati come atti di esercizio della funzione parlamentare, con conseguente insindacabilità.

A tutto concedere il tribunale ove avesse dissentito dalla decisione della Camera, avrebbe potuto sollevare un conflitto di attribuzioni, spettando soltanto alla Corte costituzionale, ex art. 134 Cost., risolvere i conflitti tra poteri dello Stato e verificare se la Camera avesse ecceduto i limiti ex artt. 64 e 68 Cost.

II. — A) Invasione della sfera di attribuzioni costituzionali del Parlamento ex artt. 64 e 68 Cost. perchè, riconoscendo ad esse potestà normative, di autoamministrazione e giudiziarie, per quanto necessario a garantire la libertà nell'esercizio delle funzioni parlamentari, individuando procedure idonee, esentando dalla giurisdizione l'esercizio delle funzioni parlamentari, attribuendo determinate potestà di accertamento e di giudizio circa l'attribuzione, la delimitazione e l'individuazione in concreto dell'esercizio delle funzioni parlamentari.

È in sostanza il concretarsi della tendenza storica degli ordinamenti autonomi a completarsi, per quanto necessario a tutelare la loro autonomia; tendenza costituzionalmente recepita, per quel che concerne le Camere, specialmente, nell'art. 64, prima che nell'art. 68 Cost., laddove l'art. 64 attribuisce alle Camere la potestà di deliberare il proprio regolamento a maggioranza assoluta, senza particolari indicazioni di materia.

Per quanto qui interessa, la giurisprudenza formatasi è costante nell'affermare la competenza esclusiva delle Camere a valutare i comportamenti dei parlamentari — per stabilire se rientrano o meno nell'esercizio del mandato — con il relativo effetto di precludere nuove e/o diverse valutazioni (Corte cost. 1150/88, 443/93, 129 e 379/1996, la stessa giurisprudenza non recepisce distinzioni tra giurisdizione civile e penale che viene, anzi esclusa nelle sentenze 120 e 379/96 come segue:

a) nella sentenza 129/96 si afferma che:

«Il primo argomento deduce la regola di decisione dalla qualificazione dogmatica tradizionale dell'irresponsabilità sancita dall'art. 68 Cost. come una figura di immunità personale avvicinata alla condizione di non punibilità: tesi non pacifica, alla quale si contrappone la tesi della natura oggettiva dell'irresponsabilità, che ravvisa nell'art. 68 una causa di esclusione dell'illecito. Ma, quale che sia la dottrina preferibile circa la natura dell'irresponsabilità dei membri del Parlamento per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, è certo che alla deliberazione della Camera di appartenenza che la riconosce è coesistente l'effetto inibitorio dell'inizio o della prosecuzione di qualsiasi giudizio di responsabilità penale o civile per il risarcimento dei danni».

«... A tutela del principio ... di indipendenza e autonomia del potere legislativo nei confronti degli altri organi e poteri dello Stato, l'art. 68 Cost. sacrifica il diritto alla tutela giurisdizionale del cittadino che si ritenga offeso nell'onore o in altri beni della vita da opinioni espresse da un senatore o deputato nell'esercizio delle sue funzioni. Questa prerogativa dei membri del Parlamento, poichè costituisce, sul piano del diritto sostanziale, una causa di irresponsabilità dell'autore delle dichiarazioni contestate, comporta, sul piano processuale, l'obbligo per l'autorità giudiziaria di prendere atto della deliberazione parlamentare e di adottare le pronunce conseguenti...».

b) nella sentenza n. 379/96 si approfondisce ancor più il problema come segue:

«I diritti la cui autorità ed il cui esercizio abbiano come presupposto lo *status* di parlamentare e ne connotino la funzione possiedono, invece, uno *statute* fondato sulla Costituzione e plasmato dal principio di autonomia delle Camere. È in relazione a tali diritti che la non interferenza dell'autorità giudiziaria civile o penale si afferma con la massima coerenza, in quanto essa è finalizzata al soddisfacimento del bene protetto dagli artt. 64, 72 e 68 della Costituzione, la garanzia del libero agire del Parlamento nell'ambito suo proprio e l'esclusiva competenza di ciascuna Camera a prevedere ed attuare i rimedi contro gli atti ed i comportamenti che incidano negativamente sulle funzioni dei singoli parlamentari e che pregiudichino il corretto svolgimento dei lavori.

Tutto ciò in perfetta aderenza alla configurazione storica della libertà che non è limitata alla persona ma si estende al patrimonio, che è esso stesso strumento di libertà; libertà dal bisogno, che può seguire agli accertamenti di responsabilità civile per l'attività politica che, perchè tale, ha estensione ed effetti difficilmente prevedibili. Con la conseguenza che solo l'organo politicamente formato e politicamente responsabile verso l'elettorato è bastevolmente inquadrato nel sistema e nella realtà politica, per delimitare e valutare gli atti costituenti esercizio del mandato politico, che hanno una dimensione necessariamente ultraindividuale e non sono costringibili nelle angustie del rapporto intersoggettivo.

B) Ulteriore supporto alla tesi sin qui sostenuta si può ottenere ricordando la cosiddetta garanzia amministrativa accordata agli *agents de gouvernement* in Francia per garantirli dalle ingerenze del potere giudiziario. Garanzia che, come è noto, consisteva nella impossibilità di procedere a giudizio a carico dei funzionari che ne godevano, senza autorizzazione governativa.

In Italia nel godevano i prefetti (art. 22 testo unico 3 marzo 1934, n. 383) ed i sindaci nelle funzioni di ufficiali di Governo (art. 158 testo unico 4 febbraio 1915, n. 148).

Vero è che l'istituto è venuto meno per effetto della sentenza di codesta Corte 18 febbraio 1965, n. 4 ma qui interessano i limiti entro i quali la garanzia veniva accordata durante la sua vigenza.

In proposito è stato ricordato che in Francia l'istituto è stato ritenuto applicabile anche ai processi civili e dopo una premessa storica il Ferrero nella voce Garanzia amministrativa in Nuovo digesto italiano, UTET 1938 precisa ancora:

«In Italia tale questione si agitò nei primi tempi dell'applicazione dell'istituto, e vi fu qualche autore ed una parte della giurisprudenza, i quali, interpretando troppo grettamente l'inciso "ne sottoposti a procedimenti" del testo legislativo, sostennero che non dovesse essere esteso ai procedimenti civili. Contro questa interpretazione e nel senso della applicabilità della garanzia tanto ai procedimenti penali quanto a quelli civili, si affermò vigorosamente una notevole frazione della giurisprudenza [Fondamentale in questo senso è la sentenza della C.C. Torino, 7-VII-1876 (Foro Ital. 1876, I, 1114)] e la prevalente dottrina che anzi è ormai assolutamente concorde (Saredo, op. e vol. cit., pag. 186; Mazzoccolo, Legge comunale e provinciale, 6ª ediz., pag. 20, nota 2, Milano 1912; Ferraris, L'amministrazione locale in Italia, vol. I, pag. 140, Padova, 1920; La torre, Commento, ecc., pag. 86, Napoli 1934; Zanobini, ediz. ed op. cit., pag. 86; Vitta, op. e vol. cit., pag. 451; Meucci, Istituzioni di diritto amministrativo, 4ª ediz. pag. 240, Torino, 1898).

Opinione più recentemente confermata dallo Zanobini, Corso di Diritto Amministrativo, vol. III, Ed. 1957, pag. 94 in cui si afferma che: «È discusso se l'espressione "sottoporre a procedimento", contenuta nella vigente legge, riguardi solo il procedimento penale o si estenda all'eventuale giudizio civile di responsabilità per danni verso terzi. La ragione e il fondamento della norma sembrano imporre la soluzione più lata; del resto, anche la lettera dell'articolo, che in generale esclude che i prefetti possano essere chiamati a render conto della loro attività se non dai superiori organi amministrativi, importa che all'autorità giudiziaria non sia consentito, senza alcuna autorizzazione di quelli, alcun sindacato, anche ai soli effetti civili».

C) Resta, pertanto, confermato che, una volta riconosciuta costituzionalmente l'esigenza di tutelare l'indipendenza di una funzione, non ha senso limitare l'esenzione alla sola giurisdizione penale perchè l'uomo è attaccato ai beni non meno che alla libertà e ciò specialmente quando si tratta di decidere sulle azioni da compiere nell'adempimento dei doveri funzionali; adempimento cui la media non è disposta a sacrificare quanto gli appartiene.

E qui ci si sta occupando della posizione da garantire alla classe dei rappresentanti politici, del passato, del presente e del futuro per metterli in condizione di modellare liberamente la loro azione senza doversi preoccupare di evitare attacchi ai loro patrimoni.

III. — Invasione di potestà delle Camere non esistendo, in concreto, alcun atto fonte di responsabilità essendosi il parlamentare limitato ad informare l'organo di autogoverno della magistratura di fatti risultati alla Commissione antimafia circa l'attività del magistrato ai sensi dell'art. 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. che così dispone: «Quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne dà comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato».

Ai sensi dell'art. 82 Cost. ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse tramite apposita Commissione che procede ad indagini ed esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Non si vede come possa escludersi l'applicabilità di detta norma anche alla Commissione antimafia e come il segretario di detta Commissione avrebbe potuto omettere di informare il C.S.M., che è l'autorità da cui dipende il magistrato che poi ha esercitato l'azione civile di risarcimento, ritenendo di essere stato leso dalle doverose informazioni fornite, ovviamente, allo stato degli atti, dall'on.le Cafarelli al C.S.M.

Le sezioni unite penali 12 marzo 1983 in Foro it. 1984, II, 209, tra l'altro, hanno deciso che: «Non sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, né di alcun'altra autorità giurisdizionale, sulla domanda di annullamento dell'atto di commissione parlamentare di inchiesta (nella specie, sulla loggia massonica P2)».

Ma la sentenza, che per comodità di lettura si esibisce in fotocopia, si segnala per il diffuso studio che conduce sulla insindacabilità degli atti dei parlamentari, affermando, specificamente, alla fine del n. 15:

«Ed è per gli stessi motivi, infine, che, mentre è prevista (art. 96 Cost.) la possibilità di reati «ministeriali» (di reati comuni commessi, nell'esercizio delle loro funzioni, dal Presidente del Consiglio o dai Ministri), perchè l'azione governativa è pur sempre disciplinata giuridicamente (anche se la perseguibilità e il giudizio sono poi rimessi alla commissione inquirente e al Parlamento e cioè ad organismi politici), è impensabile, viceversa, che l'azione dei parlamentari, inerente alla loro funzione, possa concretare un'ipotesi di reato. La norma, invero, dell'art. 68, primo comma, Cost., secondo cui i membri delle Camere non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, riduttivamente è definita di «immunità», sia pure assoluta. Essa, invero, presuppone in effetti, una più importante affermazione: la non ipotizzabilità, sostanziale, di alcun illecito (civile o penale) dei membri del parlamento nell'esercizio delle funzioni proprie del loro mandato (opinioni espresse, voti dati), proprio perchè l'illecito presuppone sempre la violazione di un limite giuridico: e nessun limite può incontrare l'esplicazione del mandato parlamentare.

L'esclusione, quindi, di ogni azione giudiziaria tesa a «perseguire» quell'attività non è altro che il riflesso processuale, dell'impossibilità sostanziale, che l'attività inerente alla funzione legislativa possa concretare la violazione di un obbligo giuridico e quindi un illecito.

Ed è sostanzialmente, in base a tali considerazioni che il procuratore generale sostiene, con la sua requisitoria, che il carattere politico delle commissioni parlamentari d'inchiesta esclude, in radice, la protezione giuridica e, quindi, la tutela giurisdizionale, degli interessi dei terzi». Stralcio che si riporta a conclusione delle argomentazioni ed a decisivo sostegno delle richieste formulate. (doc 6).

P. Q. M.

Si conclude perché codesta Sovrana Corte, previa dichiarazione di ammissibilità del presente ricorso per conflitto di attribuzioni, dichiari:

a) *che spetta esclusivamente alla Camera dei deputati, ai sensi degli artt. 64, 68, 72 e 82 Cost., esercitare la valutazione del comportamento dei parlamentari per le opinioni ed i voti espressi nell'esplicazione del mandato ricevuto anche nei confronti del giudice civile;*

b) *che, in particolare, l'autorità giudiziaria è carente di giurisdizione in ordine alla proponibilità dell'azione civile per risarcimento dei danni senza la previa deliberazione della Camera d'appartenenza del parlamentare in ordine alla valutazione se la fattispecie concreta rientri o meno nell'ipotesi di cui all'art. 68 Cost.;*

c) *conseguentemente si chiede che la Corte annulli la sentenza n. 749/96 pronunciata dal tribunale civile di Foggia seconda sezione civile perchè viziata da difetto assoluto di potestà in quanto il fatto rientra nella previsione di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, con riaffermazione della competenza esclusiva della Camera e pronunciarsi in proposito.*

Il fascicolo depositato presso codesta Corte comprende:

- 1) *Originale del ricorso sottoscritto;*
- 2) *Delibera dell'Ufficio di presidenza n. 36/97 del 30 gennaio 1997 per l'elevazione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;*
- 3) *Delibera dell'Assemblea del 4 febbraio 1997 di eguale contenuto;*
- 4) *Delibera della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati, XI leg., Doc. IV n. 113-A, rel. Del. Basso De Caro che nega l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Cafarelli per il reato di cui all'art. 595 cod. pen.;*
- 5) *Copia della sentenza del tribunale civile di Foggia n. 749/96 del 3 maggio-1° giugno 1996;*
- 6) *Sentenza delle s.u. 12 marzo 1983.*

Tutto ciò premesso

SI CHIEDE ANCORA

Che codesta sovrana corte voglia fissare la camera di consiglio, per la dichiarazione di ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzioni proposto con il presente atto, ai sensi dell'art. 37, comma terzo e quarto della legge 11 marzo 1953 n. 87, con la urgenza che il caso richiede, trattandosi di sentenza provvisoriamente esecutiva, che lede fondamentali prerogative poste a tutela del libero funzionamento del Parlamento.

Piaccia, pertanto, al Presidente della Corte, a norma dell'art. 9 della Legge Costituzionale 11 marzo 1953 n. 1, ridurre alla metà i termini del procedimento. Ferme tutte le richieste che precedono e salvo ogni altro diritto od interesse giuridicamente protetto.

Roma, addì 2 aprile 1997

Il Presidente della Camera dei deputati: on. prof. Luciano VIOLANTE

97C0495

N. 32

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 aprile 1997
(del presidente della regione siciliana)*

Finanza pubblica allargata - Disposizioni a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 - Riscossione dei tributi - Obbligo del commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, di rispondere del non riscosso come riscosso - Potere del Ministro delle finanze di disporre l'esonero da tale obbligo - Lesione dell'autonomia finanziaria della regione Sicilia - Incidenza sul principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.

(D.-L. 31 dicembre 1996, n. 669, artt. 5, comma 1, lett. a), 7; convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30).

(Statuto regione Sicilia, art. 36).

Ricorso del presidente della regione siciliana *pro-tempore* on.le prof. Giuseppe Provenzano, autorizzato a ricorrere con deliberazione della Giunta regionale n. 94 del 25 marzo 1997, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Francesco Torre e dall'avv. Giovanni Lo Bue ed elettivamente domiciliato nell'ufficio della regione in Roma, via Marghera, 36, giusta procura a margine del presente atto contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, domiciliato per la carica a Roma, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi e difeso per legge dell'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 5, comma 1, lett. a) e 7, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, recante «Disposizioni urgenti in

materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997», convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1997.

1.1. — L'art. 5 del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, come modificato dalla relativa legge di conversione n. 30 del 1997 recita testualmente:

1. — Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente il servizio di riscossione dei tributi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 26, comma 1, primo periodo, concernente gli obblighi del commissario governativo, dopo le parole «come riscosso» sono inserite le seguenti: «salva la facoltà per il Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro e sentita l'amministrazione regionale interessata, di stabilire, in situazioni particolari, l'esonero da tale obbligo;» *omissis*

L'amministrazione regionale «interessata» alla disposizione sopra riportata, che attribuisce al Ministro per le finanze il potere di derogare in favore del commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione al principio del «non riscosso come riscosso», non può che essere quella della regione siciliana, la quale, a differenza delle altre regioni, anche ad autonomia speciale, è dotata di competenza propria, sia pure concorrente, in materia di riscossione dei tributi alla stessa spettanti (Corte cost. sentenze nn. 162 del 1974; 428 e 959 del 1988; 105 e 367 del 1991).

Ora, la regione siciliana ha istituito e disciplinato il servizio di riscossione per il proprio territorio con la legge 5 settembre 1990, n. 35, (secondo la previsione dell'art. 132 del d.lgs. 28 gennaio 1988, n. 43) più volte scrutinata positivamente da codesta Corte (sentenze nn. 105 e 367 del 1991; ordinanza n. 445/1991). Tale legge, al capo V, concernente il «Commissario governativo delegato provvisoriamente alle riscossione» attribuisce all'assessore regionale per il bilancio e le finanze il potere di nomina del commissario (art. 18), senza innovare, quanto agli obblighi di quest'ultimo, l'art. 26 d.P.R. n. 43/1988 cit., modificato con la norma impugnata. Onde dall'applicazione in Sicilia della stessa discende l'illogica conseguenza che l'eventuale esonero dall'obbligo del non riscosso come riscosso, anziché essere inserito tra le clausole del provvedimento assessoriale di affidamento del servizio di riscossione al predetto gestore provvisorio verrebbe rimesso ad un provvedimento del Ministro pressoché unilaterale, come si dirà *infra*, incidente sulle casse regionali.

Non pare dubbio pertanto che la disposizione censurata confligga con il combinato-disposto dagli artt. 17 e 36 dello statuto siciliano e dell'art. 2 delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, limitando arbitrariamente la potestà di riscossione dei tributi della regione siciliana.

1.2. — In linea subordinata, si rileva altresì la violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e la regione. Anche a voler ammettere che le eventuali deroghe all'obbligo del non riscosso come riscosso — principio cardine dell'esazione dei tributi — non possano essere lasciate all'iniziativa unilaterale dell'«amministrazione regionale interessata», appare evidente come la previsione che quest'ultima venga semplicemente «sentita» dal Ministro per le finanze declassi la partecipazione al procedimento da parte della regione al rango di mera attività consultiva, non vincolante (Corte cost. sentenza n. 747 del 1988). Codesta Corte, sin dall'inizio della sua attività additò nell'intesa lo strumento giuridico più idoneo a disciplinare i rapporti fra Stato e regioni in materie interferenti (sentenze nn. 23/1957; 5, 37, 82 del 1958; 174/1970; 35/1972; 203/1974). Tale strumento si sostanzia in una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto, da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento dell'accordo (Corte cost. sentenze nn. 337/1989; 21 e 351 del 1991). Si può discutere sull'intensità «debole» o «forte» dell'intesa secondo le varie ipotesi di concorrenza di poteri statali e regionali; è certo, comunque, che all'ente interessato deve essere riconosciuto un potere di effettiva partecipazione all'esercizio della competenza di cui trattasi (cfr. Corte cost. sentenza n. 302 del 1994).

Onde è da ritenersi che la norma impugnata, nella parte in cui non attribuisce una partecipazione di maggior peso alla regione dotata di autonomia speciale, determini una illegittima compressione delle competenze statutarie regionali (cfr. Corte cost. sentenza n. 21 del 1991).

2. — Con l'art. 7 è stata inserita anche nel testo legislativo impugnato la clausola devolutiva all'erario delle «entrate derivanti dal presente decreto» per finalità di risanamento del bilancio statale (comma 1), con la previsione di un decreto del Ministro per le finanze volto a definire le relative modalità di attuazione (comma 2). Ora il capo I del decreto-legge n. 669/1996, come modificato dalla legge n. 30/1997, contiene diverse norme in materia

tributaria, che, seguendo un sistema di interventi già adottato con la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (finanziaria 1997) danno luogo ad incrementi di entrata non conseguenti ad atti impositivi nuovi o ad aumenti di aliquota, bensì a semplici rimodulazioni delle basi imponibili di tributi esistenti e costituenti proventi della finanza regionale.

I predetti interventi sulla base imponibile di tributi esistenti pur essendo sostanzialmente rivolti a procurare, in forme trasversali, maggiori entrate, non costituiscono «nuove entrate tributarie», che è la condizione precisa posta dall'art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965 alla facoltà dello Stato di riservarsi le entrate spettanti alla regione.

Invero, com'è noto, secondo la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, la «novità dell'entrata», che costituisce, appunto, «requisito indefettibile» per la devoluzione allo Stato delle entrate tributarie riscosse nell'ambito territoriale regionale, caratterizza «le imposte di nuova istituzione» o «le entrate derivanti da un incremento dell'importo delle aliquote di imposte presistenti» (sentenza n. 429/1996).

Nel caso di specie, non trattandosi di nuovo tributo né di elevazione di aliquota di tributi esistenti, la devoluzione allo Stato dei maggiori proventi disposta dalle norme impugnate si appalesa illegittima.

Come osserva la Corte nella sentenza n. 61 del 1987 l'apposizione di «cautele» da parte dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074/1965 (in specie la «novità dell'entrata») alla citata facoltà di riserva, del cui esercizio costituisce condizione, è volta «a rendere possibile il controllo politico sull'esatto e corretto esercizio della deroga» contenuta nel richiamato art. 2 della normativa di attuazione.

Detta cautela (novità del provento) costituisce pertanto essenziale garanzia di legittimità costituzionale della riserva operata dalle norme impugnate. Ma in queste ultime non v'è indicazione alcuna dei criteri per la selezione del provento nuovo da quello che nuovo non è di guisa che è impedito alla regione e a codesta Corte in questa sede il controllo sull'esercizio della deroga.

La norma impugnata invero si limita a rinviare ad un successivo decreto ministeriale quanto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del provvedimento legislativo, impedendo quel controllo sul corretto esercizio della deroga sul punto della novità del provento che, come detto, codesta Corte ha qualificato siccome statutaria cautela della regione siciliana. Vien meno in tal modo la prevedibilità delle decisioni che saranno adottate dagli organi ministeriali preposti all'applicazione delle norme impugnate con conseguente palese violazione del principio della certezza del diritto.

Il grado di tutela dell'autonomia finanziaria di cui è dotata statutariamente la regione siciliana risulta infatti direttamente proporzionale al grado di definizione della normativa.

In altri termini, perché si abbia effettività di tutela, occorre che le norme che afferiscono alla materia finanziaria siano sufficientemente precise e dettagliate, nonché ancorate a precisi indicatori quantitativi.

Anche tale norma viola quindi l'art. 36 st. si. e l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965 recante le relative norme di attuazione.

P. Q. M.

Si chiede che l'ecc.ma Corte dichiari l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate per contrasto con l'art. 36 dello statuto siciliano e con le relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 nonché con il principio costituzionale di leale collaborazione tra Stato e regione.

Con riserva di ulteriori deduzioni.

Si depositano con il presente atto:

autorizzazione a ricorrere (delibera Giunta regionale n. 22 del 22 gennaio 1997);

copia del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669 nel testo coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30.

Palermo, addì 26 marzo 1997

Avv. Francesco TORRE - avv. Giovanni LO BUE

N. 33

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 aprile 1997
(della regione autonoma della Sardegna)*

Finanza pubblica allargata - Disposizioni a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 - Norme in materia di imposte sui redditi - Redditi sottoposti a tassazione separata - Obbligo al versamento a titolo di acconto, di somma, nella misura del 20% - Riserva all'erario di tali entrate - Conseguente non ricomprensione di esse nella base per il calcolo delle quote di compartecipazione regionale al gettito delle imposte statali - Lesione dell'autonomia finanziaria della regione Sardegna - Incidenza sul principio di leale collaborazione, per mancata acquisizione del parere regionale.

(D.-L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 3, e 7, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30).

(Cost., artt. 116 e 119; Statuto regione Sardegna artt. 7, 8 e 54).

Ricorso della regione autonoma Sardegna, in persona del presidente della Giunta regionale *pro-tempore* on.le dott. Federico Palomba, giusta deliberazione della Giunta regionale del 21 marzo 1997, n. 11/35 rappresentata e difesa — in virtù di procura a margine del presente atto — dal prof. avv. Sergio Panunzio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese, n. 3; contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per la dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 1, comma 3 e 7, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30.

F A T T O

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1997 è stata pubblicata la legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante la conversione in legge del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669 («Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»).

Il decreto-legge n. 669/1996 contiene, fra l'altro, varie disposizioni in materia tributaria (contenute nel capo I: artt. 1-7), delle quali molte dirette ad aumentare le entrate tributarie. In particolare l'art. 1 del decreto-legge in questione (intitolato «Disposizioni in materia di imposte sui redditi») contiene diverse disposizioni dirette ad aumentare il gettito delle imposte sui redditi; ma ai fini del presente ricorso viene soprattutto in evidenza un comma dell'art. 1 — precisamente il terzo — che di per sé non è diretto ad aumentare il gettito delle imposte. Infatti il terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 669/1996 così dispone testualmente:

«3. — Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'art. 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, è dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento è effettuato nei termini e con le modalità previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi e si applica la disposizione recata dall'art. 6, comma 3, del d.-l. 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, in materia di soprattasse per l'omesso o ritardato versamento delle imposte dovute».

Ancora viene in evidenza ai fini del presente ricorso un'altro articolo del decreto-legge n. 669/1996 (siccome collegato al suddetto art. 1, comma 3), e cioè l'art. 7 (intitolato «Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio»), il quale recita al comma 1:

«1. — Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione del presente articolo».

Dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3, e dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 sembra dunque evincersi anche le somme incassate dall'erario a titolo di acconto, ai sensi del comma 3 dell'art. 1, rientrano nelle «entrate» riservate all'erario medesimo dal comma 1 dell'art. 7: entrate che, dunque, non entrano a comporre la base per il calcolo delle quote di compartecipazione al gettito delle imposte statali che — com'è noto — costituiscono una delle principali entrate finanziarie delle regioni ad autonomia speciale, fra cui la ricorrente regione autonoma della Sardegna [secondo quanto per essa stabilito dall'art. 8 dello statuto speciale che — alla lettera a) — stabilisce che spettano alla regione i sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel suo territorio].

Che poi sia questa la interpretazione da darsi alla suddetta disciplina del decreto-legge n. 669/1996 risulta invero confermato dalla circostanza che (secondo quanto riferito dagli uffici periferici dell'amministrazione statale in Sardegna), a seguito della entrata in vigore del decreto-legge n. 669/1996, nel «Quadro di classificazione delle entrate dello Stato 1997» (pubblicate dalla Ragioneria generale dello Stato - Sistema informativo, e redatto a cura dell'Ispettorato generale del bilancio e dell'Ispettorato generale per i servizi speciali e la meccanizzazione) è stato aggiunto un nuovo art. 23 al capitolo 1023 del bilancio dello Stato, intitolato «Versamenti in acconto per redditi sottoposti a tassazione separata da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte (d.l. 31 dicembre 1996, n. 669)»: ciò proprio per consentire allo Stato di contabilizzare separatamente le suddette entrate e così sottrarle dalla base di calcolo utilizzata per determinare la quota del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di spettanza della regione ricorrente ai sensi dell'art. 8 dello statuto speciale.

Tale, dunque, essendo il significato della disciplina stabilita dagli artt. 1, comma 3, e 7, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, essa, nella parte in cui si applica anche alla regione autonoma della Sardegna, è incostituzionale e, gravemente lesiva delle sue competenze. Onde con il presente atto la regione autonoma della Sardegna la impugna, per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione, da parte dell'art. 7, comma 1, in relazione all'art. 1, comma 3, del decreto-legge impugnato n. 669/1996 delle norme costituzionali relative all'autonomia finanziaria della regione Sardegna: spec. artt. 7, 8 e 54 dello statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3) e relative norme d'attuazione, nonché artt. 116 e 119 della Costituzione. Violazione dell'art. 54, comma 4, statuto speciale e del principio di leale collaborazione.

1. — In base alle norme costituzionali sopra indicate l'autonomia finanziaria della regione Sardegna (che è l'imprescindibile presupposto dell'autonomo esercizio di tutte le competenze ad essa costituzionalmente attribuite) si fonda, sotto il profilo delle entrate, sulla partecipazione — nella misura stabilita da norme costituzionali — al gettito dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale. Tale partecipazione è prevista e disciplinata dall'art. 8 dello statuto speciale per la Sardegna (come sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122).

In particolare l'art. 8, lett. a), dello statuto stabilisce che spettano alla regione «sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione».

Come è evidente, sia per la regione Sardegna, sia per le altre regioni ad autonomia speciale (e per le province autonome di Trento e di Bolzano), la cui autonomia finanziaria si fonda essenzialmente sulla partecipazione a tributi erariali, la garanzia di tale autonomia sta, da un lato, nella impossibilità per lo Stato di procedere (unilateralmente) alla modificazione delle quote di partecipazione regionale, se non attraverso procedure di revisione costituzionale o, comunque, basate su intese fra Stato e regione; dall'altro nell'applicazione della quota regionale a tutto il gettito derivante dal tributo erariale. Solo eccezionalmente (ove previsto da norme statutarie o d'attuazione) può essere consentito che aumenti di gettito (ma appunto si deve trattare di aumenti) conseguenti a modificazioni legislative disposte dallo Stato siano riservate a questo, senza entrare nella quota di spettanza regionale.

Tale principio, che discende direttamente dalla complessiva disciplina costituzionale della autonomia finanziaria della Sardegna, ed analogamente delle altre regioni a statuto speciale e province e autonome, è stato anche espressamente — seppure variamente — formulato in varie disposizioni di attuazione di statuti speciali. Così, ad esempio, l'art. 4, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (recante norme d'attuazione dello statuto del Friuli-Venezia Giulia); l'art. 2 comma primo, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (recante norme d'attuazione dello statuto siciliano); l'art. 8 del d.P.R. 26 novembre 1981, n. 690 (recante norme d'attuazione dello statuto Valle d'Aosta); e l'art. 9, comma 1, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), come da ultimo sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 432.

Quest'ultima disposizione (particolarmente significativa perché adottata alla luce della elaborazione e del chiarimento dei principi nella autonomia finanziaria delle regioni avutesi anche ad opera della giurisprudenza costituzionale degli ultimi decenni) stabilisce che può essere riservato allo Stato «il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge, per finalità diverse da quelle di cui al comma 6, dell'art. 10 e al comma 1, lett. b), dell'art. 10-bis, alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali», ma ciò purché si tratti, in primo luogo, appunto di «nuovi» tributi o di «maggiorazioni» di tributi preesistenti; ed inoltre «purché (il gettito) risulti temporalmente delimitato nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile».

Come si è detto, la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte ha avuto occasione più volte di affrontare tali problemi (per esempio sentenze nn. 47/1968, 49/1972, 61 e 87 del 1987, 362 e 363 del 1993, 52/1994). Anche da tale giurisprudenza si evincono taluni principi e criteri che valgono a garantire il rispetto dell'autonomia finanziaria delle regioni ad autonomia speciale. In particolare si evince che il maggior gettito dei tributi erariali conseguente a modificazioni della relativa disciplina legislativa può essere riservato allo Stato (e quindi sottratto alla quota di spettanza regionale) solo ove concorrano determinate condizioni. La prima, e la più importante, di tali condizioni è che la riserva erariale si applichi ad un «maggior gettito» risultante dalla introduzione di un tributo nuovo, oppure dalla maggiorazione delle aliquote di un tributo già esistente. Le condizioni ulteriori sono poi costituite:

a) dalla specificità dello scopo, nel senso che la riserva allo Stato disposta dalla legge deve essere finalizzata alla copertura di spese che abbiano uno scopo particolare e ben determinato, e che rientrino nelle materie di competenza dello Stato (e non già delle regioni o delle province autonome);

b) alla necessaria determinatezza anche temporale della riserva allo Stato stabilita dalla legge, nel senso che essa non può che avere valore di disciplina provvisoria, anche in relazione al carattere eventualmente contingente della spesa statale che la riserva è destinata a finanziare (come nel caso di spese relative a calamità naturali).

2. — Alla luce delle precedenti considerazioni, è allora evidente la incostituzionalità delle impugnate disposizioni del decreto-legge n. 669/1996.

Infatti la disciplina legislativa in questione è, in primo luogo, palesemente incostituzionale per il fatto che la riserva a favore dello Stato stabilita dal combinato disposto degli artt. 1, comma 3, e 7, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 non si applica ad un maggior gettito, derivante dalla introduzione di un nuovo tributo o dalla maggiorazione della aliquota di un tributo esistente, ma si applica invece ad una quota del 20% gettito ordinario, costituita dall'acconto che deve essere versato ai sensi del comma 3 dell'art. 1. In altri termini, la conseguenza della riserva in questione non è già quella di precludere alla regione di partecipare *pro-quota* ad un maggior gettito (come avviene nei casi di riserva erariale costituzionalmente legittimi secondo le norme statutarie e d'attuazione, e la già citata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte), ma è invece quella di ridurre la partecipazione della regione al gettito ordinario: non un incremento, ma una perdita secca.

Inoltre, la disciplina legislativa qui impugnata è incostituzionale perché essa non è neppure temporalmente delimitata, come invece essa dovrebbe essere (secondo quanto ricordato in precedenza) per risultare costituzionalmente legittima. Infatti non solo la disposizione che stabilisce la riserva allo Stato (art. 7, comma 1), ma anche quelle che regolano il nuovo versamento in acconto (art. 1, comma 3) pongono una disciplina che nel suo complesso è a tempo indeterminato. Si tratta, cioè, di un diverso e definitivo assetto della disciplina relativa alla ripartizione fra Stato e regioni del gettito dell'IRPEF, che peraltro, pur lasciando formalmente immutata la cifra della quota regionale indicata dallo statuto, ne deprime però le corrispondenti entrate, riducendo la base di calcolo e quindi sottraendo alla regione una parte della quota del gettito ad essa spettante. Ma il maggior gettito così derivante allo Stato non è in alcun modo configurato come provvisorio della legge, o comunque tale da dovere necessariamente cessare una volta raggiunti quei sia pur generici obiettivi di riequilibrio di bilancio richiamati dal primo comma dell'art. 7 in questione.

3. — Sotto un ulteriore e concorrente profilo la disciplina legislativa impugnata risulta incompatibile con l'art. 54, comma 4, dello statuto speciale per la Sardegna ed anche con il principio di leale collaborazione fra Stato e regioni.

Come infatti si è visto, non sembra dubbio che — al di là dell'aspetto formale e letterale — le disposizioni legislative impugnate modifichino sostanzialmente la disciplina statuaria della ripartizione fra Stato e regione del gettito dell'IRPEF, come stabilita dall'art. 8, lett. a), dello statuto sardo. Ma proprio l'art. 54, comma 4, dello statuto, facendo applicazione anche del principio di leale collaborazione, stabilisce che le disposizioni del titolo III dello statuto (in cui è ricompreso l'art. 8) possono sì essere modificate dallo Stato con legge ordinaria, ma solo dopo che sia stata «sentita la regione». Ma nel caso in questione nessun parere in merito è stato richiesto alla regione Sardegna, neppure nel corso della procedura di conversione in legge del decreto-legge n. 669/1996.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare incostituzionale in parte qua gli artt. 1, comma 3, e 7, comma 1, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Roma, addì 25 marzo 1997

Prof. avv. Sergio PANUNZIO

N. 284

*Ordinanza emessa il 5 marzo 1997 dal pretore di Ferrara
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Ferrari Riccardo ed altri e Ente Poste italiane*

Poste e telecomunicazioni - Ente Poste italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, così come previsto dalla precedente disciplina - Esclusione - Violazione del principio di uguaglianza sotto i profili della disparità di trattamento dei lavoratori e dell'ingiustificato trattamento di privilegio dell'Ente Poste italiane rispetto alle altre imprese e della deroga al principio di irretroattività della legge - Indebita interferenza sul potere giudiziario.

(D.-L. 1° ottobre 1996, n. 510, art. 9, comma 21, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608).

(Cost., artt. 3, 101, 102 e 104).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause riunite promosse da Ferrari Riccardo ed altri, nei confronti dell'Ente Poste italiane, (rg. 4220/1996).

Rilevato che i ricorrenti espongono di essere stati assunti dall'Ente Poste, con contratti a tempo determinato, reiterati più volte, negli anni 1995, e 1996, in assenza dei presupposti per la validità di tale tipo di contratto, come fissati dalla legge n. 230/1962, e dall'art. 8 del C.C.N.L. Ente Poste, e chiedono che il pretore dichiari la illegittimità della apposizione di termine ai contratti stipulati con i ricorrenti, con conseguente reintegra dei medesimi nel posto di lavoro, e condanna dell'ente al risarcimento del danno;

Rilevato che la difesa dell'ente svolge due tipi di argomentazioni:

1) richiama la disciplina contenuta all'art. 8 del C.C.N.L., assumendo, in diritto, che la medesima costituisce deroga alla normativa dettata dal legislatore, autorizzata dall'art. 23 della legge n. 56 del 1987, ed affermando, in fatto, che i contratti a termine stipulati con i ricorrenti risultano conformi al dettato dell'art. 8 C.C.N.L., e quindi conformi all'ordinamento giuridico;

2) richiama il comma 21 dell'art. 9 del d.-l. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge n. 608 del 1996, secondo cui «le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'Ente Poste italiane a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997 non possono dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto», deducendo quindi la infondatezza della pretesa di trasformare i rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, stante l'espresso divieto;

Rilevato, ancora, che i ricorrenti ritengono in principalità inapplicabile la nuova disciplina, dettata dal decreto-legge n. 510, che si applicherebbe, a loro dire, solo per il futuro, e comunque in subordine, la ritengono illegittima sul piano costituzionale;

Ritenuto che non può essere condivisa la opinione circa la inapplicabilità ai rapporti in oggetto dell'art. 9 comma 21 del decreto-legge n. 510/1996, convertito nella legge n. 608/1996, attesa la chiarezza ed univocità del suo disposto testuale che esclude la trasformazione dei contratti a tempo determinato stipulati dalla costituzione dell'Ente Poste, e quindi con dichiarata efficacia retroattiva;

Ritenuto, infine, che non appare neppure decisivo il richiamo all'art. 8 del C.C.N.L. dei dipendenti Ente Poste, atteso che allo stato non vi è prova che ricorrano le ipotesi previste dall'art. 8 del C.C.N.L. per la formazione di contratti a termine, visto anche il tenore della circolare 54 emessa in proposito dal medesimo Ente Poste;

Ritenuto quindi che i giudizi dovranno essere decisi tenendo conto del disposto dell'art. 9 comma 21 del decreto-legge n. 510/1996, convertito nella legge n. 608/1996, e che quindi la dedotta eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 9 è rilevante, come richiesto dall'art. 23 legge n. 87 del 1953;

Ritenuto poi che la medesima questione non appare manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, che impone il principio di parità di trattamento;

Rilevato, sotto questo profilo, che a seguito della trasformazione dell'ente, e della approvazione dei C.C.N.L. di settore, il personale dell'Ente Poste è sottoposto a regime privatistico, cosicché appare discriminatoria ed ingiustificata la diversità di trattamento riservata dalla norma in oggetto a quest'unico gruppo (ancorché numeroso) di dipendenti, tra tutti gli altri dipendenti del settore privato, ed il correlato privilegio garantito all'ente datore di lavoro;

Rilevato, inoltre, che la efficacia retroattiva della norma discriminante, da una parte, sottolinea la intenzione del legislatore di sanare i problemi di gestione dei contratti a termine che l'Ente Poste ha avuto, dopo la trasformazione, e dall'altra comporta la lesione del diritto soggettivo alla protrazione del rapporto di lavoro, già sorto in capo ai lavoratori assunti con contratto a termine in violazione delle norme che lo regolamentano, e quindi, per entrambi gli aspetti, aggrava i dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione alla violazione del principio di parità di trattamento;

Rilevato infine che la incidenza della normativa sulle cause già pendenti induce dubbi di legittimità anche in relazione agli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione, atteso che tende ad escludere le conseguenze, dannose per l'ente, del contenzioso sorto, e risolto, in più precedenti, a vantaggio dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che la questione di illegittimità costituzionale appare di rilievo, nei presenti giudizi riuniti, e non manifestamente infondata, cosicché appare necessario sul punto una pronuncia della Corte.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21 del decreto-legge n. 510/1996, convertito nella legge n. 608/1996, per contrasto con gli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, nella parte in cui dispone «Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'Ente Poste italiane a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997 non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono alla scadenza del termine finale di ciascun contratto».

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza, di cui è stata data lettura in udienza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle Camere.

Dispone la sospensione del presente giudizio.

Ferrara, addì 5 marzo 1997

Il pretore: ROSSI

97C0513

N. 285

*Ordinanza emessa il 5 marzo 1997 dal pretore di Ferrara
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Veratti Valeria ed altri e Ente Poste italiane*

Poste e telecomunicazioni - Ente Poste italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, così come previsto dalla precedente disciplina - Esclusione - Violazione del principio di uguaglianza sotto i profili della disparità di trattamento dei lavoratori e dell'ingiustificato trattamento di privilegio dell'Ente Poste italiane rispetto alle altre imprese e della deroga al principio di irretroattività della legge - Indebita interferenza sul potere giudiziario.

(D.-L. 1° ottobre 1996, n. 510, art. 9, comma 21, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608).

(Cost., artt. 3, 101, 102 e 104).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause riunite promosse da Veratti Valeria ed altri, nei confronti dell'Ente Poste italiane, (rg. 4487/1996).

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 284/1997).

97C0514

N. 286

*Ordinanza emessa il 26 febbraio 1997 dal pretore di Firenze
nel procedimento civile vertente tra Anzellini Antonio e Ministero dell'interno*

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di accompagnamento a favore di invalidi civili - Revoca del beneficio, in caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti, dalla data dell'accertamento stesso nell'ipotesi di rinuncia e dall'anno antecedente l'accertamento con ripetizione dei ratei indebitamente percepiti, nell'ipotesi di mancata rinuncia - Deteriore trattamento degli invalidi civili rispetto ai pensionati percettori in buona fede di indebito pensionistico - Incidenza sul diritto di difesa per il deterrente economico all'esercizio della tutela giurisdizionale e sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 382/1996.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4).

(Cost., artt. 3, 24 e 38).

IL PRETORE

Letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede,

RILEVATO

che nell'odierno giudizio di merito (che segue la fase d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.*) l'oggetto della domanda attrice è costituito dalla richiesta di declaratoria di insussistenza del debito del ricorrente nei confronti del Ministero dell'interno ovvero della prefettura di Firenze, relativo alla richiesta stragiudiziale di L. 6.089.820, corrispondenti ad una annualità dell'assegno mensile di assistenza revocatogli a seguito di revisione per non avere egli ottemperato al disposto dell'art. 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e ciò previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale sull'eccezione — sollevata dallo stesso ricorrente — di illegittimità costituzionale della predetta norma per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che detta norma stabilisce: «Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa»;

che, secondo l'autorevole interpretazione della Corte costituzionale (sent. 382/1996) la rinuncia a godere dei benefici non deve intendersi come «rinuncia al trattamento assistenziale... ma semplicemente alla contestazione in sede giurisdizionale dell'accertamento, con la conseguenza che dalla data di esso sono da ritenersi in modo definitivo non sussistenti i requisiti previsti per il beneficio»;

che, sempre a tenore della predetta pronuncia, lo «...scopo della norma è duplice, cioè da un canto, nell'ambito del disegno complessivo di semplificazione ed accelerazione delle procedure, quello di cercare di ridurre il contenzioso prevedibile in conseguenza di verifiche e di riesame programmato...; dall'altro quello di dare un beneficio premiale... realizzando un incentivo per la composizione consensuale di tutte le situazioni a rischio di revisione e di revoca per mancanza dei presupposti»;

RITENUTO

che, pur condividendosi l'individuazione della *ratio* normativa come sopra operata dalla Corte, non può tuttavia non rilevarsi che detta disposizione prevede sostanzialmente la irrogazione di una precisa sanzione, di rilevante entità, specie se rapportata alla situazione economica del beneficiario, sanzione che non trova alcuna giustificazione in atti o comportamenti riconducibili ad una qualche responsabilità di questi per violazioni di leggi o regolamenti, ma solo nella (legittima) pretesa di agire per la tutela di un proprio diritto (tra l'altro essenziale o

comunque necessario alla sua sopravvivenza), tutela che in tal modo rimane invece irrimediabilmente compromessa *in nuce*, per effetto della indiscutibile efficienza intimidatoria della norma in discorso, la quale finisce per imporre la definitività dell'accertamento eseguito in sede di revisione, inibendo di fatto ogni iniziativa diretta alla verifica ed al controllo del provvedimento amministrativo;

che il meccanismo legale in tal modo posto in essere dal legislatore oltre ad apparire, sul piano generale, in stridente contrasto con ogni più elementare canone di civiltà giuridica, realizza anche la violazione di precise norme costituzionali quali, in particolare, quelle poste a tutela e garanzia del libero esercizio del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) nonché quelle che assicurano il diritto al mantenimento ed all'assistenza in caso di inabilità al lavoro e di mancanza dei mezzi di sussistenza (art. 38 della Costituzione), essendo di tutta evidenza il *vulnus* che in tale settore si produce per la categoria di cittadini che versano nelle predette condizioni;

che, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa del Ministero convenuto, la questione in esame non può ritenersi superata dalla citata sentenza (di rigetto), n. 382/1996 della Corte costituzionale, concernendo essa la diversa fattispecie dell'avvenuta rinuncia alla provvidenza con adesione alla revoca;

che, per quanto attiene la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, la predetta sentenza consente di superare il richiamo a tale norma, ma solo in relazione alla presunta disparità di trattamento rispetto al diverso sistema della irripetibilità delle prestazioni INPS, indebitamente percepite, aspetto questo trattato dalla Corte in relazione alle fattispecie sottoposte al suo esame e risolto negativamente sul rilievo della «diversità di prestazioni e di presupposti»;

che, invece, la eccepita violazione anche dell'art. 3 della Costituzione, in relazione al caso in esame, appare corretta con riferimento a tutte, in generale, le ipotesi di revoca a seguito di revisione di prestazioni previdenziali e/o assistenziali, non gravate dall'inibitoria di cui alla norma in esame;

che pertanto, nei limiti di cui sopra, l'eccezione appare non manifestamente infondata, la stessa prospettandosi di ufficio (anche se la difesa della ricorrente ne ha fatto cenno all'udienza che precede) in relazione alla rilevata violazione dell'art. 38 della Costituzione;

che, derivando dall'eventuale suo accoglimento, l'illegittimità della pretesa avanzata dall'INPS e la fondatezza della domanda attrice, essa appare anche rilevante in causa;

che devono conseguentemente trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, sospendendosi il presente giudizio.

P. Q. M.

Ritenuta la non manifesta infondatezza della eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui stabilisce che nel «..caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa», per violazione degli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, nell'ipotesi in cui il beneficiario non vi abbia rinunciato;

Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di cui sopra, disponendo che la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 26 febbraio 1997

Il pretore giudice del lavoro: DRAGO

N. 287

Ordinanza emessa il 13 marzo 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza nel procedimento penale a carico di Scagnelli Celestino

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico, per difetto di elementi oggettivamente verificabili - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.

(C.P., art. 323, primo comma).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 457/1995 g.i.p. e n. 129/1995 p.m. a carico di Scagnelli Celestino.

Il pubblico ministero chiedeva il rinvio a giudizio dell'imputato indicato in epigrafe per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 323, primo comma, c.p.

Il g.u.p. fissava l'udienza preliminare.

Ciò premesso, questo giudice, ripropone anche nel presente procedimento (tenuto conto dei principi fissati dal combinato disposto dagli artt. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 159 c.p.) la questione (già sollevata d'ufficio nel procedimento penale n. 255/1995 g.i.p. e n. 625/1994 p.m. in data 16 aprile 1996 in ordine all'art. 323, secondo comma, c.p.) di legittimità costituzionale dell'art. 323, primo comma c.p. perché in contrasto con gli artt. 25, secondo comma e 97, primo comma Cost.

Esaminando innanzitutto il primo profilo, l'art. 323, primo comma c.p. (ma un discorso analogo può farsi per l'art. 323, secondo comma c.p. che prevede, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, una autonoma ipotesi di reato) non pare rispettare uno degli aspetti del principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma Cost. e cioè quello della tassatività e sufficiente determinatezza della fattispecie incriminatrice; si tratta di un aspetto che, come è noto, tende a salvaguardare i cittadini contro eventuali abusi del potere giudiziario, a restringere i poteri di interpretazione del giudice.

Non si intende certo mettere in discussione che nella redazione delle fattispecie incriminatrici il legislatore possa fare riferimento ad elementi normativi e non solo descrittivi.

Si vuole invece evidenziare che l'art. 323 c.p. incentra la condotta esclusivamente sull'abuso d'ufficio rinviando all'elemento soggettivo (dolo specifico) la rilevanza penale del fatto.

Senonché, come autorevole dottrina ha osservato, l'abuso è una figura che non possiede, di per sé stessa, connotati oggettivamente verificabili, essendo il risultato di un giudizio che si esprime su un comportamento spesso solo in ragione del fine che lo ha ispirato; si è osservato che si tratta di un concetto abbastanza generico, di una locuzione indeterminata, di un termine neutro, incolore.

La norma, allora, si presta a facili manipolazioni e ad essere applicata a qualsiasi forma di vizio-irregolarità di tipo amministrativo (che possono essere legati alle ragioni più varie e differenti dalla commissione di un reato); ne conseguono, inevitabilmente, incertezze interpretative, indeterminatezza applicativa.

Impostando correttamente il discorso in relazione all'attività del giudice fin dall'inizio del procedimento (perché sarebbe certamente riduttivo prospettarsi la questione guardando all'epilogo del processo) ha ancora osservato autorevole dottrina che il giudice penale può dire di trovarsi dinanzi ad una *notitia criminis* allorché è posto alla sua attenzione un fatto che, ad una sommaria valutazione, corrisponda nella sua materialità ad una ipotesi di reato.

Orbene, in relazione all'art. 323 c.p., il carattere neutro della condotta rende poco agevole la sussunzione nell'ambito della norma dei comportamenti più vari che possono essere sottoposti al vaglio del giudice.

Ne consegue il fondato rischio che, in concreto, l'inizio del procedimento possa precedere l'accertamento di una *notitia criminis* ed essere diretto, spesso in presenza di una mera ipotesi, a verificare se nella situazione in esame ci sia effettivamente una tale *notitia*.

Va poi evidenziato che, come emerge dai lavori preparatori, il legislatore del 1990 si era espressamente posto l'obiettivo di meglio tipicizzare i comportamenti lesivi dei beni da tutelare nella p.a.; senonché in tema di abuso, gli stessi lavori rendono chiaro che la formulazione attuale dell'art. 323 c.p. fu dettata anche e soprattutto da motivazioni non tecniche (incentrando la condotta solo sull'abuso e non inserendo un evento di tipo naturalistico si anticipava la soglia di punibilità «per evitare rimproveri di eccessiva indulgenza»).

L'insufficiente determinatezza dell'art. 323 c.p. appare più grave se si considera che la norma viene ad assumere un ruolo cardine e centrale nel sistema penale della p.a.: essa non ha più la funzione sussidiaria dell'originario abuso innominato; ha inglobato (e si è parlato di fattispecie «onnivora») il peculato per distrazione, l'interesse privato in atti d'ufficio, l'abuso innominato; e tutto ciò con la previsione di pene certamente non lievi.

Ad avviso di questo giudice, inoltre, non si può ritenere che l'art. 323 c.p. sia sufficientemente determinato per la presenza del dolo specifico; si tratta, come è noto, di uno degli argomenti centrali con il quale nella ormai datata sentenza n. 7/1965 la Corte costituzionale dichiarò non fondata la questione sollevata in relazione alla vecchia fattispecie di abuso innominato. Senonché, come pure è stato sostenuto in dottrina, la fattispecie non acquisisce maggiore tassatività attraverso il mero dolo specifico; in proposito non va trascurato che nella interpretazione giurisprudenziale (anche se in verità nelle pronunce più recenti la suprema Corte ha posto un freno a tale orientamento), la prova del dolo specifico viene tratta spesso dalla mera illegittimità dell'atto e del comportamento: l'elemento soggettivo diviene un mero corollario di quello oggettivo.

Passando all'esame del secondo profilo di incostituzionalità denunciato, va ribadito che sarebbe riduttivo prospettarsi la questione guardando solo al risultato finale del procedimento (l'applicazione «discrezionale» della norma di abuso ai fini di una eventuale condanna): nella realtà giudiziale, anzi, pare prevalgono decisioni in senso assolutorio.

Occorre invece considerare quella che una autorevole dottrina ha definito una invadenza giudiziale «primaria», che si esprime, di per sé, attraverso la sola attivazione dei meccanismi processuali.

In questo senso l'art. 323 c.p., con la sua insufficiente determinatezza costituisce una facile chiave di accesso a disposizione del giudice penale per penetrare nel territorio della p.a. ed instaurare un processo penale: e già soltanto questo, si è giustamente osservato, è fonte di immediato discredito per i pubblici amministratori e di riflesso per la p.a.

L'art. 323 c.p. costituisce allora «una spada di Damocle» che grava sulla testa anche dell'amministratore più onesto.

Tutto ciò compromette seriamente «il buon andamento della p.a.» voluto dall'art. 97 Cost.: da un lato perché consente con facilità incursioni giudiziali in una normativamente riservata sfera di valutazione discrezionale della p.a.; dall'altro perché genera un clima non favorevole alla serenità della attività amministrativa ed una situazione quindi, come pure si è detto in dottrina, che può stimolare l'immobilismo, favorire mancanza di iniziativa, seminare preoccupazioni anche fra gli amministratori più onesti.

Tutto ciò compromette seriamente, si ripete, lo svolgimento di una azione amministrativa in modo efficiente, appropriato, adeguato, spedito.

Paradossalmente l'art. 323 c.p. pare minare proprio quel bene che costituisce l'oggetto specifico della tutela penale.

La questione, che si solleva di ufficio, oltre che non manifestamente infondata, è poi, di tutta evidenza rilevante per la decisione, attesa la concreta incidenza sul corso del processo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 25, secondo comma e 97, primo comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323, comma primo c.p.

Sospende il presente procedimento;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Piacenza, addì 13 marzo 1997

Il giudice per le indagini preliminari: PICCIAU

N. 288

Ordinanza emessa il 5 febbraio 1997 del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Rimini nel procedimento penale a carico di Spinola Salvatore ed altro

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Effetti - Estinzione del reato nel caso di mancata commissione del delitto o contravvenzione della stessa indole nei termini stabiliti - Lamentata mancata previsione di sospensione dell'esecuzione della sentenza di applicazione della pena nei detti termini - Disparità di trattamento derivante dall'avvenuta o meno concessione della sospensione condizionale della pena - Eccesso di delega.

(C.P.P. 1988, art. 445, comma 2):

(Cost., artt. 3 e 76, in riferimento alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, dir. n. 45).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza nel processo penale a carico di:

Spinola Salvatore, nato a Napoli il 20 settembre 1971, res. Napoli, vico Cavaiole, Monte Calvario n. 22, dif. fid. avv. Nicoletta Gagliani del Foro di Rimini;

Tarantino Giuseppe, nato a Napoli il 19 maggio 1977, res. Napoli, via Grazia n. 15, dif. fid. avv. Paola Morosi del Foro di Rimini.

Imputati entrambi:

A) del reato di cui agli artt. 110, 628 c.p. per essersi, in concorso tra loro, il primo usando violenza sul braccio e pronunciando minacce, il secondo aspettando con il ciclomotore in moto per la fuga, impossessati di un orologio Rolex, sottraendolo con la modalità anzidetta a Luminasi Lilia, al fine di procurarsi un profitto. In Riccione il 16 luglio 1996.

Tarantino inoltre:

B) del reato di cui all'art. 189 cod. str., 61 n. 2 c.p., per avere omesso di fermarsi e di prestare assistenza a Grimaldi Gabriella, dal Tarantino investita nella fuga, a ciò al fine di conseguire l'immunità dal reato di cui al capo *A)*. In Riccione il 16 luglio 1996.

Nell'udienza preliminare le parti concordemente hanno chiesto la definizione del processo, esclusa la colpevolezza del Tarantino in ordine al reato di cui al capo *B)*, mediante applicazione della pena di anni uno di reclusione e L. 2.000.000 di multa, a ciascuno degli imputati, per il reato di cui al capo *A)*, con la sospensione condizionale quanto allo Spinola.

Il difensore del Tarantino, i cui precedenti penali sono ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena, ha chiesto che venga disposta la sospensione dell'esecuzione della sentenza nei confronti del Tarantino per la durata di cinque anni, per consentire al medesimo di ottenere l'estinzione del reato prevista dall'art. 445, secondo comma, c.p.p. e, conseguentemente, l'estinzione della pena.

Il giudice ritiene applicabile la pena nella misura richiesta, apparendo concepibili le attenuanti generiche e del danno risarcito, da considerare prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1 ultima parte, c.p., implicitamente contestata, mediante un calcolo della pena a partire dalla pena base di anni tre di reclusione e L. 4.000.000 di multa, diminuita congruamente per le attenuanti e da ultimo *ex art.* 444 c.p.p. La concessione delle attenuanti è giustificata dalla giovane età dello Spinola e giovanissima del Tarantino, e dalla loro piena confessione, indice significativo di ravvedimento e di volontà di recupero umano e sociale, nonché dal risarcimento del danno nei confronti della p.o. Luminasi Lilia, documentato mediante produzione della corrispondenza intercorsa e dei vaglia telegrafici.

Riguardo all'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza formulata dal difensore del Tarantino, il giudice osserva che essa non è ammissibile, quantomeno in questa sede, non essendo prevista da alcuna disposizione di legge.

Quantomeno in questa sede, poiché sede idonea parrebbe essere un procedimento di esecuzione *ex art.* 666 e ss. c.p.p., nel quale venga posta in questione l'esistenza o l'efficacia del titolo esecutivo penale.

Il giudice osserva peraltro che l'istanza del difensore suscita una serie di perplessità sulla effettiva portata del disposto dell'art. 445, secondo comma, c.p.p., che inducono a sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale.

Questa disposizione contempla una causa di estinzione del reato, con formula sostanzialmente, e anche letterariamente, analoga a quella contenuta nell'art. 167 c.p. con riferimento alla sospensione condizionale della pena. Tuttavia, mentre, per definizione e per espressa previsione normativa, nel periodo di «prova» quinquennale o bien-

nale previsto per quest'ultimo istituto, l'esecuzione della pena è appunto sospesa, tanto che, decorso positivamente tale termine, il reato è estinto e l'esecuzione della pena non ha luogo, non esistono, riguardo al periodo di «prova» previsto per il patteggiamento della pena, analoghe disposizioni. Non solo, ma è prevista la possibilità che la pena patteggiata venga sospesa, alle condizioni di legge, e addirittura che l'efficacia della richiesta di applicazione della pena sia subordinata dalla parte alla concessione della sospensione condizionale. Ne consegue, argomentando «a contrario», che, secondo il sistema normativo introdotto con gli artt. 444 e ss. c.p.p., l'espressa previsione di un periodo di «prova» ai fini dell'estinzione del reato è perfettamente compatibile con l'esecuzione della pena.

Se si considera inoltre che la sentenza applicativa della pena prescinde dall'accertamento del reato, ne consegue che in caso di estinzione del reato per buona condotta quinquennale o biennale, secondo i casi, qualora vi sia stata esecuzione, si è avuta espiatione di pena non quale sanzione per un reato estinto, che sarebbe già cosa quantomeno discutibile, ma addirittura quale sanzione penale per un non-reato, perdi più estinto.

Tutto ciò appare al giudicante francamente illogico e irrazionale.

Appare priva di senso una promessa di estinzione del reato in caso di buona condotta, priva di una correlativa sospensione per la durata del periodo di prova.

Ciò in particolare se si considera che la non esecuzione (o la cessazione dell'esecuzione) della pena è, quando possibile, l'effetto principale dell'estinzione del reato (argomentando dall'art. 151, primo comma, c.p., oltre che dal senso comune).

Quando possibile, poiché può avvenire che la causa estintiva del reato si verifichi, per ragioni oggettive, inerti generalmente al decorso del tempo, quando la pena sia stata totalmente o parzialmente espiata.

Il patteggiamento seguito da buona condotta per il tempo previsto dall'art. 445, secondo comma, c.p.p., costituisce una causa di estinzione del reato a struttura complessa, rimessa, quanto al suo perfezionamento, anche alla condotta del «reo», in favore del quale la legge costituisce una sorta di legittima aspettativa, in vista del conseguimento di quello che ben può definirsi in «beneficio».

Parrebbe logico che il sistema, mentre attribuisce tanta importanza alla condotta dell'interessato, ai fini del perfezionamento della causa estintiva, provvedesse anche a correlare in modo consequenziale e inscindibile il conseguimento del beneficio, e il godimento di tutti gli effetti dello stesso, in condizioni di uguaglianza tra tutti i soggetti, alla effettiva corrispondenza della condotta tenuta nel periodo di «prova» con i criteri indicati nell'art. 445, secondo comma.

Come si è osservato, tra le cause di estinzione del reato quella in esame presenta forti analogie con la sospensione condizionale della pena, sia nella *ratio* che nella struttura, e appare incomprensibile la ragione per cui non ne riproduca anche un elemento ad un tempo coerente e indispensabile per qualsiasi forma di «probation», cioè la sospensione degli effetti negativi della sentenza per il tempo offerto all'interessato al fine di elidere, con la propria buona condotta l'efficacia stessa della sentenza.

I lavori preparatori non illuminano sul punto, apparendo pacifico per il legislatore delegato che in mancanza di sospensione condizionale, la pena patteggiata venga eseguita.

Si deve peraltro osservare che la causa di estinzione del reato di cui all'art. 445, secondo comma, c.p.p., non sembra trovare fondamento nella legge delega, specificamente nella direttiva n. 45 che si riferisce all'applicazione della pena a richiesta delle parti. Appare arduo ricondurre tale causa estintiva alla pur generica nozione di «disciplina, in rapporto ai diversi tipi di sanzioni applicate, degli altri effetti della pronuncia», che conclude la direttiva. Se, per contro, si ritiene che la direttiva legittimi anche la disposizione che si esamina, essa non appare contenere alcun elemento che consenta al legislatore delegato di introdurre una normativa avente caratteristiche che non appare eccessivo definire paradossali e aberranti sul piano dei principi.

L'espressione non è eccessiva e per rendersene conto, qualora non bastassero le considerazioni svolte, gioverà un esempio. Si considerino due persone che, imputate in concorso tra loro dello stesso reato, ottengano l'applicazione della pena su richiesta, entrambi senza sospensione condizionale a causa dei precedenti penali. Uno è detenuto per altra causa e deve spiare ancora un lungo periodo di detenzione, superiore a cinque anni, l'altro, gravato da precedenti modesti ma ostativi alla concessione della sospensione condizionale, è immune da pendenze esecutive. Divenuta irrevocabile la sentenza, il condannato (ma si può chiamare così?) libero verrà incarcerato ed espiare la pena. Terrà comunque buona condotta, in carcere e fuori, per cinque anni, e il reato sarà finalmente estinto. Il «condannato» detenuto continuerà ad spiare la pena precedentemente inflittagli, terrà buona condotta, anche perché in carcere le occasioni per commettere reati, magari quelli in cui è specializzato, sono indubbiamente meno frequenti o mancano del tutto, e, decorso il quinquennio, godrà non solo dell'estinzione del reato per buona condotta ma eviterà l'ulteriore carcerazione perché, nel suo caso, l'estinzione del reato sarà intervenuta prima dell'esecuzione della pena. Il paradosso è evidente: il «condannato» con la posizione personale meno grave espiare la pena e godrà, alla fine della *probation* di una estinzione del reato puramente virtuale. Il «condannato» con la

posizione personale più grave non solo godrà dell'estinzione del reato ma eviterà l'espiazione della pena. Il tutto per ragioni puramente causali, in relazione all'epoca di effettiva esecuzione della sentenza, con evidente spregio del principio di uguaglianza.

Le incongruenze dell'istituto si traducono, ad avviso del giudice, in profili di illegittimità costituzionale che è doveroso sottoporre all'esame della Corte, trattandosi di questioni non manifestamente infondate e comunque rilevanti ai fini della decisione sull'ammissione dell'imputato Tarantino al patteggiamento della pena.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 445, secondo comma, c.p.p.:

1) con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sospensione dell'esecuzione della sentenza di applicazione della pena durante il decorso dei termini previsti dallo stesso art. 445, secondo comma, c.p.p.;

2) con riferimento all'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega, in relazione alla previsione di una causa di estinzione del reato non riconducibile alle direttive contenute nella legge 16 febbraio 1987, n. 81, in particolare alla direttiva n. 45;

3) con riferimento all'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega, in relazione alla mancata previsione, nella disciplina della causa di estinzione del reato contenuta nell'art. 445, secondo comma, c.p.p., della sospensione dell'esecuzione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, durante il decorso dei termini previsti nella stessa disposizione, in contrasto, per manifesta illogicità e irrazionalità, con le direttive contenute nella legge 16 febbraio 1987, n. 81, in particolare con la direttiva n. 45.

Dispone la sospensione del processo.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria questa ordinanza sia notificata all'imputato, al difensore e al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Rimini, addì 5 febbraio 1997

Il giudice: ANDREUCCI

97C0517

N. 289

Ordinanza emessa il 10 marzo 1997 dal giudice istruttore del tribunale di Matera nel procedimento civile vertente tra Pisto Antonio ed altri e Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto

ConSORZI - Consorzi di bonifica - Contributi consortili - Riscossione coattiva - Sospensione da parte del giudice ordinario - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad altri contribuiti - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio della tutela giurisdizionale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 318 e 437 del 1995.

(R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 21 e 59; in relazione al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 53 e 54). (Cost., artt. 3, 24 e 113).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

A scioglimento della riserva che precede;

Premette:

a) con atto di citazione notificato il 12 giugno 1996, Pisto Antonio ed altri hanno convenuto dinnanzi a questo tribunale il Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto per sentire accertare e dichiarare che gli immobili urbani posseduti dagli istanti ed ubicati nei territori dei comuni di Policoro e Scanzano, gravati dall'onere di cui alle allegate cartelle esattoriali, non sono assoggettabili al contributo di bonifica deliberato, imposto ed in parte riscosso dal consorzio: hanno precisato gli attori che il predetto consorzio avrebbe gravato di contributi gli immobili urbani siti all'interno del proprio comprensorio in quanto beneficiari di opere di bonifica realizzate nel corso degli anni.

b) in relazione a tale causale gli attori, hanno contestato la legittimità del contributo stesso (richiamando quanto statuito dalla Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 7322/1993 con la quale è stato affermato che simili contributi non possono essere ritenuti legittimi quando non siano rapportati all'effettivo beneficio che gli immobili ricevessero dalla attività del consorzio stesso ed affermando, pertanto, che i propri immobili non avevano ricevuto beneficio alcuno da presunte opere di bonifica.

c) Costitutosi in giudizio, il Consorzio di bonifica ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, ha sostenuto la infondatezza della domanda; quanto alla sospensione richiesta, il convenuto consorzio di bonifica ha dedotto la inammissibilità del *petitum* in quanto gli artt. 21 e 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, richiamando le norme per la riscossione delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. 29 novembre 1973, n. 602, conferirebbero tale potere alla autorità amministrativa e non già alla autorità giudiziaria ordinaria.

d) In ordine a tale ultimo aspetto gli attori hanno evidenziato l'illegittimità costituzionale delle richiamate norme, riferendosi ai principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 437 del 6/21 settembre 1995.

In relazione a tali premesse il giudice istruttore osserva:

1) La richiesta di sospensione, sia pure ad una sommaria *cognitio*, non appare priva del *fumus boni iuris*; ed in effetti, quanto alla giurisdizione, gli attori, affermando di non essere tenuti al pagamento di alcunché a favore del consorzio, realizzano una situazione in rapporto alla quale è stata sempre affermata la giurisdizione del giudice ordinario, contestandosi in definitiva la stessa esistenza del presupposto per la partecipazione ad una spesa (cfr. Cass. civ. ss. uu. 17 maggio 1991 n. 5520). Quanto, invece, alla fondatezza della domanda devesi porre nel giusto rilievo che sentenze di questo Tribunale, ancorché gravate da appello, hanno dichiarato l'illegittimità del contributo in questione, quasi anticipando l'indirizzo stabilito dalla suprema Corte (cfr. sentenze nn. 8957 e 8960 del 14 ottobre 1996) secondo il quale il contributo non può essere di natura generica, ma si deve porre il rapporto causale con le opere di bonifica, dato, quest'ultimo, non provato, almeno allo stato, nel caso di specie.

2) Quanto al potere del giudice ordinario di sospendere il pagamento del contributo, va esaminato il disposto di cui ai citati artt. 21 e 59 del regio decreto n. 215/1933 che richiama, per la riscossione dei tributi, le norme per le imposte dirette. Ed, in effetti, tali disposizioni impediscono al giudice ordinario di pronunciare la sospensione del pagamento in via cautelare. Tali norme, tuttavia, a parere di questo giudice, si appalesano in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione: in particolare, quanto agli artt. 24 e 113, per ingiustificata compressione del diritto di agire in giudizio per far valere i propri interessi e del diritto di giovare della più ampia tutela giurisdizionale sia ordinaria che amministrativa, senza limitazione alcuna; quanto all'art. 3 per ingiustificata disparità di trattamento di tutti coloro i quali, per altri e diversi contributi, possono ottenere la tutela giurisdizionale della sospensione rispetto a coloro i quali sono gravati di contributi di bonifica il cui pagamento non può essere sospeso. In proposito devesi ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 318/1995, ha dichiarato la illegittimità dell'art. 1 della legge n. 3233/1928, concernente la disciplina della riscossione delle entrate a favore dell'acquedotto pugliese nella parte in cui, richiamando le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette (decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973), impediva alla AGO. di sospendere la riscossione dei ruoli esattoriali relativi ad entrata di natura non tributaria.

Ed infatti la Corte costituzionale ha più volte avuto modo di affermare che, nel caso di riscossione di somme diverse da quelle di natura tributaria, quali indubbiamente devono considerarsi quelle richieste a titolo di contributi consortili, l'ordinamento giuridico, per essere conforme ai precetti costituzionali, non può escludere la possibilità di ottenere la sospensione della riscossione da parte del giudice ordinario.

Alla luce di quanto sopra concisamente esposto, va sollevata la questione di legittimità costituzionale della normativa in questione per violazione del disposto degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

P. Q. M.

Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in relazione agli artt. 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, per violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui escludono la possibilità del ricorso al giudice ordinario per chiedere ed ottenere, in corso di giudizio, la sospensione del pagamento di contributi consortili;

Ordina la immediata trasmissione di copia degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti costituite in giudizio e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché per la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati, e al Presidente del Senato della Repubblica.

Matera, addì 10 marzo 1997

Il giudice istruttore: TOMMASINO

N. 290

*Ordinanza emessa il 26 febbraio 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli
nel procedimento penale a carico di Vagnozzi Luigi*

Processo penale - Giudizio direttissimo - Fase di convalida dell'arresto - Relazione dell'ufficiale o agente di p.g. procedente e dichiarazione dell'arrestato - Assunzione con le forme dettate per la fase dibattimentale ed inserimento dei rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per il dibattimento - Omessa previsione - Lesione del principio di parità di trattamento con gli altri imputati - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di indipendenza e imparzialità del giudice.

(C.P.P. 1988, artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 138).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).

IL PRETORE

Ha pronunciato e dato lettura nel pubblico dibattimento la seguente ordinanza.

Il 19 febbraio 1997 agenti del commissariato di P.S. Tivoli/Guidonia traevano in arresto Vagnozzi Luigi colto nella flagranza del reato di furto aggravato nel termine di legge era presentato, in tale stato, dinanzi a questo pretore per la convalida ed il contestuale giudizio a norma dell'art. 566 c.p.p.

Il pretore, convalidava l'arresto con ordinanza del 21 febbraio 1997 disponeva l'applicazione della custodia cautelare agli arresti domiciliari.

Instauratosi il giudizio, il pretore rileva che sussistono profili di incostituzionalità come di seguito evidenziati: sul merito com'è noto la Corte costituzionale, dopo le ultime pronunce del 1995 (vedi la n. 149 e la 432) ha rivisto i limiti dell'incompatibilità prevenendo all'affermazione secondo cui anticipa il giudizio tale da creare pre-giudizio) una valutazione di contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa.

E, con specifico riguardo al giudizio direttissimo avanti al pretore, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, radicandola sulla circostanza che in tale eventualità la convalida dell'arresto implica una valutazione sulla riferibilità del reato all'imputato condotto in giudizio, attribuita proprio alla cognizione del giudice competente per il merito direttamente investito, cui è devoluta la convalida e il contestuale giudizio al quale si accede ogni altro provvedimento cautelare; aggiungendovi che, «il giudice del dibattimento, al quale è presentato l'imputato per il giudizio direttissimo, si pronuncia pregiudizialmente, con la convalida dell'arresto, sulla esistenza dei presupposti che gli consentono di procedere immediatamente al giudizio ed è competente ad adottare incidentalmente misure cautelari, attratte nella competenza per la cognizione del merito.

Non può dunque essere configurata una menomazione dell'imparzialità del giudice, che adotta decisioni preordinate al proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso».

Orbene, al riguardo, ritiene il remittente che proprio in relazione alle superiori argomentazioni adottate dalla Corte, si imponga la rivalutazione di aspetti di incostituzionalità afferenti al momento di formazione della prova per la decisione di merito ed al tema, dunque, della corretta utilizzazione degli elementi di prova (*rectius*: di conoscenza) acquisiti per la conseguente formazione del libero convincimento del giudice.

Invero, muovendo dalla indicata premessa che il giudice della convalida è il giudice di merito solo incidentalmente chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti per la valida instaurazione del relativo processo e posto che, tale fase si snoda attraverso l'acquisizione di elementi di valutazione influenti sulla formazione del convincimento del giudice, è indubbio che l'acquisizione di tali elementi dovrebbe avvenire nel rispetto delle forme e con le garanzie fatte proprie dalle regole vigenti per la fase di giudizio in modo che ne resti salvaguardata la loro pacifica utilizzabilità in senso formale e conseguentemente non intaccato il profilo dell'imparzialità (altrimenti riponente solo sulla generica affermazione che comunque si è frone al giudice del merito) nonché i connessi profili del contraddittorio e della iniziativa delle parti nella acquisizione e formazione della prova. In particolare ciò concerne i qualificanti momenti della cosiddetta relazione orale dell'ufficiale o agente di p.g. procedente e della dichiarazione dell'arrestato che, a norma dell'art. 566 c.p.p. viene «sentito» ai fini di convalida.

Poiché tali momenti anticipano, contenutisticamente, in tale fase incidentale e antecedente al giudizio, la prova testimoniale e l'esame dell'imputato, a salvaguardare la loro compatibilità con i parametri costituzionali rappresentati dall'art. 3 (sottospecie di parità di trattamento con gli altri imputati), dall'art. 24 (sottospecie di garanzie difensive), dagli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 27, secondo comma (sottospecie di interconnessione tra i richiamati profili con quello della indipendenza del giudice di merito e, dunque, nella prospettiva funzionale dell'esercizio

della giurisdizione con riferimento al momento acquisitivo di dati contenutistici e di merito dell'imputazione, influenti come tali sulla formazione di libero convincimento del giudice) a salvaguardare come detto, la loro compatibilità con i suddetti parametri di costituzionalità si impone il rispetto delle forme previste per gli atti a contenuto congenere nel dibattimento, in funzione anticipatoria (così come avviene per i casi di incidente probatorio) così da risultare salvaguardato anche l'aspetto della loro diretta utilizzabilità ai fini di giudizio.

In conclusione si ritiene pertanto ravvisabile l'incostituzionalità dell'art. 566 laddove non prescrive che la relazione dell'Ufficiale o agente p.g. precedente nonché le dichiarazioni dell'imputato vengano assunte con rispetto e con le forme dettate nella fase dibattimentale per la testimonianza e per l'esame dell'imputato con conseguente invalidità della stessa norma e dell'art. 138, disp.att. al c.p.p. in relazione all'art. 431 c.p.p. laddove non prescrive l'inserimento degli atti suddetti da acquisire nelle forme come dianzi individuate nel fascicolo per il dibattimento.

È indubbia la rilevanza della prospettata questione nel presente giudizio, che si trova proprio nella fase dibattimentale conseguente alla convalida con diretta influenza, dove trovano diretta applicazione le norme censurate.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 86; Solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431 e 566 c.p.p.: 138 disp.att. c.p.p. per violazione degli artt. 3, primo comma; 24, secondo comma; 25, primo comma; 27, secondo comma della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso; Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

In Tivoli, così pronunciata il 26 febbraio 1997.

Il pretore: CROCE

97C0519

N. 291

Ordinanza emessa il 16 gennaio 1997 dal tribunale di Caltagirone nel procedimento civile vertente tra Strataglio Francesca n.q. di procuratrice di Campobello Fragetta Littorio e Velardita Antonina

Successione ereditaria - Figli adottivi - Successione nel compendio ereditario dei parenti dell'adottante - Preclusione per i minori adottati in epoca anteriore alla legge n. 184/1983 che, asseritamente con efficacia *ex nunc*, ha equiparato lo *status* dei figli adottivi a quello dei figli legittimi - Disparità di trattamento.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 27).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado al n. 253 r.g.c.a. dell'anno 1988 avente ad oggetto «divisione ereditaria».

Promossa da: Strataglio Francesca nella qualità di procuratrice, in forza di mandato n. 68935 rep. n. 14816 not. dott. Giuseppe Pepe, di Campobello Fragetta Littorio, rappr. e dif. dall'avv. Nicolò Vincenti, giusta procura a margine dell'atto di citazione e nel cui studio è elett. domiciliata;

Contro: Velardina Antonina, rapp. e dif. dall'avv. Ignazio Gravina giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione e nel cui studio è elett. domiciliata;

Visti gli atti e documenti di causa;

Sentito il giudice relatore;

RILEVATO IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 13 aprile 1988 Strataglio Francesca, nella qualità di procuratrice di Campobello Fragetta Littorio, chiamava in giudizio dinanzi a questo tribunale Velardita Antonina chiedendo che fosse in giudizio dichiarata aperta la successione di Velardita Giuseppe e che, previa determinazione dell'asse ereditario di quest'ultimo, fossero ripartite le rispettive quote.

A sostegno di tali richieste la parte attrice esponeva che Campobello Fragetta Littorio era stato adottato dai coniugi Fragetta Gaetano (fu Giacomo) e Velardita Giuseppa.

Aggiungeva che Velardita Giuseppa era deceduta il 15 ottobre 1980 e che rivestiva la qualità di sorella di Velardita Giuseppe, anch'egli successivamente deceduto, il 2 gennaio 1987.

Precisava ancora che nel compendio ereditario del Velardita Giuseppe erano ricompresi beni immobili costituiti da terreni nonché denaro contante e che, nella qualità di erede di Velardita Giuseppa, aveva intenzione di agire in rappresentazione della propria genitrice adottiva al fine di ripartire con la convenuta i diritti successori spettanti sull'eredità di Velardita Giuseppe.

La convenuta, costituitasi, resisteva all'avversa pretesa, deducendo che Campobello Fragetta Littorio, quale figlio adottivo di Velardita Giuseppa, non poteva far valere diritti di rappresentazione *ex art. 467 c.c.*, posto che tale norma consentirebbe di succedere a tale titolo solo ai figli legittimi e naturali.

Così radicatosi il contraddittorio, seguiva la istruttoria della controversia, che si articolava solo attraverso la produzione di documenti.

All'esito, dopo che all'udienza del 31 ottobre 1996 la controversia era stata riservata a sentenza, il tribunale

OSSERVA IN DIRITTO

Come risulta dalla esposizione in fatto, Campobello Fragetta Littorio, figlio adottivo di Velardita Giuseppa, agisce per rappresentazione di quest'ultima, premorta il 15 ottobre 1980, al fine di ottenere la divisione ereditaria del compendio di Velardita Giuseppe, fratello della propria madre adottiva.

Tale domanda è stata avanzata nei confronti di Velardita Antonina che, dalle difese delle parti e dai documenti prodotti, risulta rivestire la qualità di sorella di Velardita Giuseppa e Velardita Giuseppe. La domanda dovrebbe rigettarsi, soccorrendo nella fattispecie il disposto dell'art. 567, secondo comma c.c., a tenore del quale «i figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante».

Ciò in quanto, sempre dagli atti, si ricava che Campobello Fragetta Littorio venne adottato il 14 aprile 1950 in età minore.

Nella fattispecie non può trovare applicazione l'art. 27 della legge n. 184/1983 sulla adozione dei minori che, equiparando il minore adottato al figlio legittimo, ha abrogato per incompatibilità *ex art. 15 preleggi codice civile*, la disposizione civilistica di cui sopra, in tal modo consentendo al minore adottato di succedere nel compendio ereditario dei parenti dell'adottante.

Stando così le cose, ritiene il Collegio che la diversità di trattamento tra minori adottati in epoca precedente alla legge n. 184/1983 e quelli, invece, adottati successivamente, si presti a censure di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Tale diversità non può, invero giustificarsi alla stregua del principio secondo quale il verificarsi di una fattispecie in tempi diversi può legittimare una differenza di disciplina giuridica.

Trattandosi, invero, di *status*, che produce effetti dal momento in cui si acquista in modo ininterrotto, sembra evidente che, se la legge sopravvenuta regolamenti diversamente il fatto costitutivo del detto *status* e non applichi poi contemporaneamente e retroattivamente i propri effetti anche agli *status* precedentemente acquisiti, ciò comporti in concreto la disapplicazione degli effetti derivanti dalla nuova legge ai soggetti che già rivestono il medesimo *status*.

In buona sostanza, i figli minori adottati nel vigore della legge precedente a quella n. 184/1983, proprio perché titolari di *status* analogo a quello riconosciuto in virtù di tale ultima legge, non possono essere discriminati in quanto gli effetti rinvenienti dalla stessa, perché in tal modo si finirebbe per trattare diversamente il medesimo *status* di figlio minore adottivo.

Rilevato che, per la irretroattività della legge n. 184/1983 ed in particolare dell'art. 27 la domanda di parte attrice dovrebbe essere rigettata, essendo la fattispecie giuridica, come visto, soggetta alla disciplina dell'art. 567, secondo comma c.c.; non essendo la questione di legittimità costituzionale qui prospettata manifestamente infondata, ritiene il collegio opportuno sospendere il presente procedimento al fine di sottoporre alla Corte costituzionale la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 27 legge n. 184/1983 nella parte in cui, introducendo il principio secondo cui i figli adottivi vengono equiparati a quelli legittimi ed omettendo di prevedere la applicazione retroattiva dello stesso, impedisce ai minori adottati in epoca precedente alla legge stessa di succedere per rappresentazione nell'asse ereditario dei parenti dell'adottante.

P. Q. M.

Sospende il giudizio;

Rimette gli atti alla Corte costituzionale perché decida in ordine alla illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 27 della legge n. 184/1983 nei termini di cui alla parte motiva.

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti dei due rami del Parlamento e di notificarla al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Così deciso il 16 gennaio 1997 nella camera di consiglio del tribunale di Caltagirone.

Il presidente: VARSALLONA

97C0520

N. 292

Ordinanza emessa il 16 gennaio 1997 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra I.A.C.P. della provincia di Reggio Calabria e Papalia Michelangelo ed altro

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti per illegittime occupazioni acquisitive, con l'aumento dell'importo stesso del 10 per cento in considerazione della incostituzionalità del precedente criterio dichiarata con sentenza n. 369/1996 - Ritenuta persistente inadeguatezza della nuova misura del risarcimento - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di proprietà.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, comma 7-bis, aggiunto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65).

(Cost., artt. 42, comma 2, 3, comma 1, e 97, comma 1).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 94 dell'anno 1990 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria, in persona del presidente legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato presso il servizio legale dell'ente in Reggio Calabria, via Manfroce n. 17, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenia Rita Minicò e dal dott. proc. Giuseppe De Leo, in virtù di procura a margine dell'atto di appello, appellante, e Papalia Michelangelo, elettivamente domiciliato a Reggio Calabria, via Aschenez prol. n. 36, presso lo studio dell'avv. Margherita Lamonica, che lo rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione, appellato, nonché comune di Scilla, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, appellato contumace.

RILEVATO IN FATTO

Che, con atto notificato il 13 aprile 1990, nei confronti di Papalia Michelangelo e del comune di Scilla, l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Reggio Calabria n. 636/1989 del 10 ottobre-19 dicembre 1989, con la quale lo stesso Istituto è stato condannato al pagamento in favore del Papalia della somma di L. 176.236.800, oltre interessi di legge, a titolo di risarcimento danni per l'occupazione c.d. appropriativa di un immobile di proprietà dello stesso convenuto, ritenuta sulla scorta dei seguenti presupposti fattuali:

la fattispecie si riconnetteva ad una procedura di esproprio al cui espletamento l'Istituto era stato delegato dal comune di Scilla, ai sensi dell'art. 60 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la costruzione di 42 alloggi popolari;

l'approvazione del relativo progetto aveva comportato la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera nonché l'indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori;

con decreto del presidente della g.r. della regione Calabria del 7 agosto 1976 era stata autorizzata l'occupazione d'urgenza dell'immobile di proprietà Papalia, per la durata di anni cinque;

i lavori erano stati ultimati in data 24 marzo 1981 e, dunque, in costanza di occupazione legittima;

alla scadenza della stessa occupazione legittima non era intervenuto il decreto di espropriazione sicché, secondo la ben nota interpretazione giurisprudenziale di legittimità, era maturata l'occupazione appropriativa;

Che, tra i motivi dedotti a sostegno del gravame, l'I.A.C.P. (oggi A.T.E.R.P.) ha specificatamente censurato la quantificazione del danno effettuata dai primi giudici;

Che, nelle more del giudizio, è intervenuta la nuova disciplina di liquidazione del danno da occupazione illegittima, contenuta nel comma 7-*bis* dell'art. 5-*bis* del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359), aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a norma del quale «in caso di occupazione illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al primo comma, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento ...»;

Che, per espressa previsione normativa, tale disposizione si applica anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato.

O S S E R V A

La norma in questione, significativamente inserita nella legge di accompagnamento alla finanziaria 1997, contenente «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», segue, dopo appena due mesi, la pronuncia della Corte costituzionale del 2 novembre 1996, n. 369, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 6 del citato art. 5-*bis*, come sostituito dall'art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella parte in cui applicava al «risarcimento del danno» i criteri di determinazione stabiliti per «il prezzo, l'entità dell'indennizzo» così indebitamente uniformando gli effetti patrimoniali di due fattispecie ontologicamente diverse: l'espropriazione *in iure* e l'occupazione c.d. appropriativa.

A giudizio della Corte neppure tale normativa va ora esente da ragionevoli dubbi di illegittimità costituzionale che reclamano un nuovo scrutinio di costituzionalità.

Positiva, invero, è la pregiudiziale verifica degli imprescindibili presupposti che inducono al rilievo officioso della relativa questione.

Indubbia è la sua rilevanza, in quanto la norma deve trovare applicazione nel caso di specie, che concerne una tipica fattispecie di occupazione appropriativa, caratterizzata dai peculiari indici di identificazione: l'intervenuta dichiarazione di pubblica utilità, implicitamente correlata, per espresso dettato normativo, all'approvazione del progetto delle opere da eseguire; la mancata emanazione del provvedimento ablatorio nonostante la scadenza dell'occupazione legittima; l'avvenuta realizzazione dell'opera pubblica, con conseguente irreversibile trasformazione dell'immobile privato in essa definitivamente incorporato.

Del pari indubbia, poi, è la non manifesta infondatezza della stessa questione, per le molteplici ragioni che si va di seguito ad esporre, ciascuna delle quali è da intendere prospettata in scala di logica subordinazione.

1) In primo luogo, la norma ripropone, surrettiziamente, lo stesso meccanismo di determinazione del risarcimento del danno, introdotto dalla precedente disciplina già dichiarata costituzionalmente illegittima e si espone, pertanto, alle stesse ragioni di perplessità che ne avevano determinato la censura.

Ed invero, rispetto all'iniziale parificazione del trattamento normativo degli esiti patrimoniali di due fattispecie incontrovertibilmente diverse (quella relativa all'espropriazione *secundum ius* e quella dell'occupazione appropriativa), la nuova disciplina introduce una differenziazione che, *prima facie* apprezzabile si rivela, ad un attento esame, affatto trascurabile e, in quanto tale, sostanzialmente elusiva dei principi dettati dalla citata pronuncia n. 369/1996.

Basti, all'uopo, considerare che l'«abbuono» della falciida del 40 per cento (prevista per l'indennizzo espropriativo nell'ipotesi di cessione volontaria dell'immobile espropriando) sarebbe stata già ineludibilmente operante in caso di fattispecie risarcitoria, in quanto la detta cessione è istituito logicamente e concettualmente incompatibile con la fattispecie dell'occupazione acquisitiva. Questa, infatti, è caratterizzata all'acquisto della proprietà del bene illegittimamente occupato per effetto della realizzazione dell'opera pubblica, sicché l'avvenuto perfezionamento del momento acquisitivo in capo all'ente occupante preclude qualsiasi negoziale trasferimento dello stesso bene (di fatto già acquisito alla mano pubblica), a parte l'ovvio rilievo che l'istituto in questione ha una sua logica ben definita ed assolve ad una precipua funzione solo nel contesto di una rituale procedura di esproprio nella quale venga ad inserirsi proprio al fine di anticiparne l'epilogo, sostituendosi al decreto espropriativo.

La possibilità di accettare l'offerta del valore mediato del suolo, riconosciuta di fatto dal giudice delle leggi nella citata pronuncia n. 369/1996 (cfr. par. 9.2.2. *sub a*) anche in caso di occupazione privata, si riferisce, infatti, soltanto al «regime transitorio», afferente alle occupazioni illegittime anteriori all'entrata in vigore della legge n. 359/1992 e non già a quelle che si siano perfezionate in epoca successiva, e ciò in evidente parallelismo con gli effetti dell'intervento additivo operato con sentenza 10 giugno 1993, n. 283 in tema di indennità di esproprio.

Ed allora, considerato che il meccanismo della semisomma tra il valore venale ed il reddito dominicale rivalutato è tale da dimezzare il primo addendo (stante la ben nota esiguità del reddito dominicale) e che l'opzione del privato per la cessione volontaria del bene (peraltro pressantemente indotta con la comminatoria all'anzidetta falciida) si configura — almeno in linea tendenziale ed ottativa, secondo gli auspici del legislatore — come ipotesi pressoché fisiologica, la differenza rispetto alla misura «ordinaria» dell'indennizzo espropriativo si riduce all'irrisoria misura del 5 per cento. Infatti, l'aumento del 10 per cento deve essere calcolato sul risultato dell'anzidetta semisomma, e dunque sull'importo risarcitorio corrispondente approssimativamente al 50 per cento del valore venale. L'entità del risultato così ottenuto non può di certo rappresentare quella «ragionevole riduzione» della misura della riparazione dovuta dalla pubblica amministrazione al proprietario dell'immobile, che, *incidenter tantum*, la ripetuta pronuncia n. 369/1996 del giudice delle leggi auspicava in funzione di un equilibrato componimento degli interessi in gioco nella fattispecie in esame (da un lato, l'interesse dell'amministrazione di conservare l'opera di pubblica utilità con contenimento dell'incremento della spesa correlativa; dall'altro, l'interesse del privato ad ottenere la riparazione per l'illecito subito). Donde, la «reviviscenza» dei vizi di incostituzionalità (violazione del precetto di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, stante la radicale diversità strutturale e funzionale delle ipotesi di risarcimento del danno e di indennizzo espropriativo; *vulnus* dell'art. 42, secondo comma, Cost.; e le ulteriori negative ricadute sul terreno presidiato da altri principi costituzionali, come quello «del buon andamento e della legalità dell'attività amministrativa») già positivamente apprezzati dalla Corte costituzionale nella pronuncia più volte menzionata.

Se è vero, secondo l'insegnamento di quello stesso giudice (enunciato anche in precedenti occasioni: cfr., tra le altre, Corte costituzionali 6 maggio 1985, n. 132), che una limitazione *ex lege* della responsabilità del danneggiante non è di per sé costituzionalmente illegittima, è pur vero che la stessa può diventarla in tutti i casi — come quello in esame — in cui la soluzione normativa adottata non sia atta ad assicurare l'equilibrato componimento degli interessi in gioco e sia, pertanto, espressione di immanente irrazionalità, che trasforma la discrezionalità legislativa in mero arbitrio.

2) Un altro vistoso profilo di irragionevolezza intrinseca della norma in questione, con i conseguenti riflessi sul piano della violazione dell'art. 3 Cost., è rappresentato dalla singolare assunzione di un limite temporale, al 30 settembre 1996, all'operatività della disciplina in parola — estesa per l'appunto alle sole occupazioni intervenute anteriormente alla data anzidetta — che aggiunge un ulteriore profilo di diversità di trattamento «sul piano diacronico» a quello inerente alla ribadita applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato. Si tratta, infatti, di uno specifico profilo sostanziale che certamente non è imputabile, come effetto ineludibile, alla mera successione delle leggi nel tempo e che appare, invece, apprezzabile in questa sede nella misura in cui prelude ad una clamorosa disparità di trattamento rispetto alle occupazioni illegittime successive a quella data, che, in mancanza di una nuova disciplina, andrebbero soggette all'integrale ristoro.

Il rilievo diventa ancor più significativo qualora la predeterminazione di un criterio temporale possa davvero ritenersi sintomatica dell'intendimento del legislatore di disciplinare in termini diversi gli effetti economici della fattispecie appropriativa a seconda delle disponibilità di bilancio alla fine di ogni esercizio finanziario, come è fatto palese, d'altronde, dalla rinnovata collocazione topografica della norma nel contesto della legge contenente «misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Se così è — e non pare possa dubitarsene — si sarebbe in presenza dell'espressa consacrazione formale del principio della periodica fluttuazione congiunturale del valore economico della proprietà, che se può avere una sua logica anche costituzionale — specie nella proiezione prospettica di determinati periodi storici — in relazione all'indennità di esproprio (la cui funzione sarebbe quella di esprimere «il massimo di contributo e di riparazione che nell'ambito degli scopi, di generale interesse, la pubblica amministrazione può garantire all'interesse privato» in una particolare situazione economico-finanziaria del paese), appare assolutamente irrazionale ed in deciso contrasto con la specifica valenza costituzionale del diritto di proprietà, nel contesto di una prospettiva meramente risarcitoria.

Tanto più ove si consideri che l'indennità espropriativa è pur sempre la risultante di una sequela procedimentale assistita da specifiche garanzie per il privato, affatto inesistenti, invece, nella dinamica di acquisto alla quale fa riscontro la riparazione risarcitoria.

3) Altri profili di irragionevolezza, stavolta *ab estrinseco*, e cioè nel rapporto comparativo della disposizione sospettata di illegittimità costituzionale con altre normative, appaiono apprezzabili in funzione degli inevitabili riflessi negativi direttamente indotti dalla stessa norma sul piano del precetto costituzionale di eguaglianza.

3.1) In primo luogo, la disparità di trattamento cui essa dà luogo rispetto alla disciplina delle occupazioni appropriate destinate al soddisfacimento di esigenze abitative, di cui all'art. 3 della legge 27 ottobre 1988, n. 458, ampliato nella sua sfera oggettiva dalla pronuncia additiva della Corte costituzionale del 27 dicembre 1991, n. 486.

Tale norma aveva, infatti, introdotto una parificazione tra le ipotesi di opere di edilizia residenziale pubblica, convenzionata o agevolata, e la fattispecie di occupazione appropriativa, recependone pienamente i principi informatori. Prova ne sia che il menzionato intervento del giudice delle leggi ne aveva esteso l'ambito di applicazione — in virtù dell'*eadem ratio* della carenza di potere — anche al caso (parimenti peculiare del fenomeno appropriativo) dell'occupazione *ab origine* illegittima, per mancanza di provvedimento ablatorio, giustamente ritenuto equivalente all'ipotesi di annullamento del decreto espropriativo emesso.

L'identità sostanziale tra le due fattispecie ora in esame, sul piano della dinamica dell'acquisto, al punto tale da consacrarne la piena equivalenza legislativa e da giustificare l'intervento correttivo della Corte costituzionale (anche sul rilievo del carattere non derogatorio o eccezionale della norma e, dunque, della sua inidoneità a fungere da *tertium comparationis*), rende privo di apprezzabile rilievo qualsivoglia riferimento discrezionale che sottolinei la qualità privata del soggetto espropriante ovvero la natura non pubblica dell'opera realizzata.

Si tratta, infatti, di materia pur sempre permeata di pregnante interesse pubblico, ritenuto dalla stessa Corte costituzionale di tale rilevanza da giustificare l'assimilabilità ad ipotesi normative di privazione del diritto alla retrocessione di beni espropriati; da giustificare la compatibilità della disposizione esaminata con la disciplina dell'art. 42, commi secondo e terzo Costituzione, in quanto esplicazione concreta della funzione sociale della proprietà; e da giustificare, infine, la valutazione legislativa degli interessi in gioco — in quel caso ritenuta congrua — in termini tali da far corrispondere all'impossibilità della «retrocessione» del bene occupato l'integrale risarcimento del danno subito (ivi compreso quanto dovuto a titolo di svalutazione monetaria e «le ulteriori somme di cui all'art. 1224, comma secondo c.c., a decorrere dal giorno dell'occupazione illegittima»); e dunque la tutela risarcitoria (art. 2043 c.c.), integralmente garantita.

Non è dato allora comprendere perché mai il privato che subisca l'occupazione del proprio suolo in esecuzione di un programma residenziale edilizio (di precipua natura pubblica, tanto da beneficiare delle convenzioni o agevolazioni di legge) possa ambire all'integrale ristoro del danno patito, mentre il privato che subisce l'identica occupazione privata, ma occasionata da altre ragioni di pubblico interesse, debba andare soggetto alla riduzione in parola (a parte, poi, i profili di disparità — che non interessano in questa sede se non per le ulteriori discrasie prodotte nel generale tessuto normativo dalla norma sospettata di incostituzionalità — nell'ambito dello stesso comparto residenziale pubblico, stante la macroscopica diversità di disciplina tra l'ipotesi di edilizia sovvenzionata, pur essa soggetta al trattamento riduttivo in parola, e le ipotesi di edilizia convenzionata o agevolata, ammesse all'integrale ristoro).

3.2) Da ultimo, la disparità di trattamento — pur essa diretta conseguenza della norma denunciata — rispetto all'attività di mero fatto della pubblica amministrazione, e cioè a quella che si concretizza nell'occupazione *ab origine* illegittima, non assistita neppure dalla dichiarazione di pubblica utilità, o anche nell'occupazione inizialmente

presidiata da dichiarazione di p.u. che sia poi venuta meno perché illegittima. Ed invero, tale fattispecie, che, secondo l'interpretazione prevalente (recepita dallo stesso giudice delle leggi) sarebbe estranea all'occupazione appropriativa *strictu sensu*, ovvero, secondo altra interpretazione, sarebbe stata riconducibile alla generica ipotesi del «risarcimento del danno» contenuta nella norma di cui al sesto comma dell'art. 5-bis, poi dichiarato costituzionalmente illegittimo, è ora invece incontrovertibilmente estranea alla detta fattispecie acquisitiva alla stregua della nuova previsione normativa, che si riferisce esplicitamente alle sole occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità.

Orbene, nell'ipotesi di occupazione *sine titulo*, benché caratterizzata dall'esecuzione di opera pubblica, il privato, ove non intenda avvalersi dei rimedi reipersecutori che in astratto potrebbero competergli, è abilitato all'azione risarcitoria (con ciò volontariamente dismettendo, secondo una certa interpretazione dottrinarica e giurisprudenziale, la proprietà dell'immobile) e può dunque legittimamente aspirare all'integrale risarcimento del danno. Oltretutto, nel caso di specie, può anche contare sull'ulteriore, non trascurabile, beneficio di un maggior termine prescrizione, in quanto la sua azione è pacificamente sottratta alla prescrizione quinquennale, in ragione del carattere permanente del danno subito.

A spiegare la diversità di disciplina non sembra sufficiente il riferimento all'elemento discrezionale — assunto come indice «qualificante» — della dichiarazione di p.u. che, pur in presenza di identiche condizioni oggettive (spossessamento illecito ed esecuzione di opera funzionalmente destinata al soddisfacimento di interessi pubblici), affiderebbe le ragioni di una siffatta diversità ad un momento meramente formale, peraltro sovente inesistente a fronte della cospicua proliferazione delle ipotesi di dichiarazione implicita, relativamente alle quali le garanzie del privato sono in realtà decisamente rarefatte o, di fatto, anche inesistenti, stante la mancanza del subprocedimento regolato dagli art. 3 ss. legge 25 giugno 1865 n. 2359 e dagli artt. 10 e 11 legge 22 ottobre 1971, n. 865 (le cui formalità garantistiche, secondo la giurisprudenza amministrativa, possono anche svolgersi in un momento successivo all'approvazione dell'opera pubblica).

Incomprensibile, infine, sarebbe il diversificato trattamento *potiore* che andrebbe riservato (a quanto pare, secondo l'avviso dello stesso giudice delle leggi che, nella menzionata pronuncia n. 369/1996, ha ritenuto «non implausibile» la conforme interpretazione di un'autorità remittente) all'ipotesi di occupazione appropriativa assistita da dichiarazione di p.u. poi dichiarata illegittima in sede amministrativa ovvero disapplicata in sede civile, siccome atto emesso in carenza di potere (si pensi al tipico caso di dichiarazione di p.u. priva dell'indicazione dei termini di durata). Anche in tali ipotesi, infatti, al privato competerebbe pur sempre l'integrale ristoro del danno subito.

Le considerazioni che precedono inducono il Collegio a ritenere che il rilievo di illegittimità costituzionale della norma di che trattasi non possa considerarsi *ictu oculi* privo di fondatezza.

Per l'effetto, la Corte solleva d'ufficio la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 7-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359, aggiunto dall'art. 3 sessantacinquesimo comma, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con specifico riferimento agli artt. 42, secondo comma, 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, provvedendo come da dispositivo, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q.M

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso;

Ordina, altresì, che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 1997.

Il presidente: ADORNO

Il consigliere estensore: BRUNO

N. 293

Ordinanza emessa il 7 novembre 1997 dal tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Ministero industria, commercio, artigianato e Mezzanotte Luigi

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Gestione speciale commercianti - Obbligo di iscrizione e conseguente tutela assicurativa dei «familiari» coadiutori del titolare (così legislativamente individuati: coniuge, figli legittimi e legittimati, nipoti in linea retta, ascendenti, fratelli e sorelle e, ex sentenza della Corte costituzionale n. 170/1994, affini entro il secondo grado) - Mancata inclusione dei parenti entro il terzo grado - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 2).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di appello proposto dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato, in persona del Ministro *pro-tempore* difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale, contro Mezzanotte Luigi con il proc. dom. avv. Cesare Formato in punto: riforma della sentenza del pretore di Bergamo n. 449 del 30 giugno 1994.

Ritenuto che l'art. 2, primo comma legge 22 luglio 1966, n. 613, limita l'estensione della tutela assicurativa obbligatoria per invalidità-vecchiaia e superstiti alle sole categorie specificatamente indicate, vale a dire coniugi, figli legittimi o legittimati, nipoti in linea retta, ascendenti, fratelli e sorelle nonché affini entro il secondo grado; considerato che la decisione della presente causa dipende dall'interpretazione di detta disposizione e che a tale norma non possa attribuirsi altro significato se non quello di estendere la tutela assicurativa obbligatoria anche a favore dei familiari entro il terzo grado;

Rilevato il carattere speciale della previsione normativa in esame insuscettibile di estensione analogica; ritenuto che pertanto la corretta interpretazione dell'art. 2, primo comma legge 1966, n. 613 imporrebbe il rigetto della domanda proposta da Mezzanotte Paolo e volta ad ottenere, nella sua qualità di coadiutore familiare legato al titolare dell'impresa da un vincolo di parentela di terzo grado (zio-nipote), l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esercenti attività commerciali; considerato che tale conclusione potrebbe risultare in contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma della Cost., in quanto i familiari ricompresi nella definizione dell'art. 230-bis, terzo comma c.c., devono tutti partecipare all'impresa familiare con gli stessi diritti, ivi compresi quelli previdenziali, come già rilevato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 485 del 1992 relativamente all'impresa artigiana nonché con sentenza n. 170 del 1994 ove è stata riconosciuta l'illegittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 38 della Cost. dell'art. 2, primo comma legge 1966, n. 613 nella parte in cui non considera familiari agli effetti della stessa legge gli affini entro il secondo grado; ritenuto pertanto la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce delle argomentazioni addotte dalla Corte costituzionale nelle richiamate sentenze.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (estensione dell'assicurazione obbligatoria per invalidità la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui non considera familiare agli effetti della stessa legge, parenti entro il terzo grado pur se operanti nel contesto dell'unica impresa familiare;

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alla presidenza del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Brescia, addì 7 novembre 1996

Il Presidente: NORA

N. 294

*Ordinanza emessa il 6 dicembre 1996 dal tribunale di Napoli
nel proceimento penale a carico di Cozzolino Simone ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Giudice che, in sede di riesame o di appello, si sia pronunciato su un provvedimento relativo alla libertà personale nei confronti di uno o più coindagati concorrenti, in ipotesi di reato a concorso necessario - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudizio rispetto agli altri coimputati - Lesione dei principi di eguaglianza e del giusto processo - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi nelle sentenze nn. 131 e 371 del 1996 e 432 del 1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Rilevato che da ricerche effettuate presso la cancelleria del riesame e l'ufficio del pubblico ministero è emesso che i dottori Riello e Di Stefano, quali componenti del tribunale del riesame, in data 21 settembre 1992, si sono pronunciati sulla posizione dell'imputato Amarante Francesco, con riferimento all'ordinanza coercitiva nei confronti del predetto, emessa in data 29 luglio 1992;

Rilevato che la posizione dell'imputato Caiazzo Carmine risulta già stralciata per il medesimo motivo;

Rilevato che tale situazione concretizza un'ipotesi di astensione obbligatoria dei magistrati interessati, ai sensi dell'art. 34 codice di procedura penale, come modificato dalla sentenza n. 131/1996 della Corte costituzionale;

I predetti dottori Luigi Riello e Pierluigi Di Stefano dichiarano di astenersi dalla cognizione del presente procedimento penale nella parte relativa all'imputato Amarante e si dispone, pertanto, la trasmissione degli atti, nella parte interessata, al presidente del tribunale sede, per la determinazione di sua competenza.

A questo punto, comunque, il tribunale ritiene che vada riaffrontato globalmente il problema delle incompatibilità del giudice, alla stregua delle recenti pronuncie della Corte costituzionale, con riferimento a tutti gli imputati del procedimento.

A tal riguardo, il tribunale osserva che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 131/1996, ha espressamente rilevato che la disciplina legislativa dell'incompatibilità del giudice, sancita nell'art. 34 codice di procedura penale, si fonda sulla necessità di evitare la duplicazione di giudizi della medesima natura, presso lo stesso giudice, e quindi sulla esigenza di proteggere il giudizio di merito della causa dal rischio di un pregiudizio, effettivo anche solo potenziale, derivante da valutazioni di sostanza sulla ipotesi accusatoria espressa in occasione di atti in precedenti fasi processuali.

Alla stregua di tali principi, la Corte, secondo quanto richiamato nella su citata sentenza, ha provveduto, in varie circostanze, ad integrare le lacune costituzionalmente illegittime contenute nell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, statuendo numerose ipotesi di incompatibilità relative a varie fasi procedimentali.

Inoltre, anche con la sentenza n. 432, del 1995, la medesima Corte ha ritenuto che i principi in precedenza affermati valgono non solo nel rapporto tra diverse fasi del giudizio, ma anche nel rapporto tra assunzione di provvedimenti cautelari personali e giudizio sul merito della imputazione.

Superando un precedente orientamento volto a configurare il merito dell'accusa e le cautele, come ambiti distinti per oggetto e funzione e ad escludere, conseguentemente, che le pronuncie sulla libertà personale, comprese quelle assunte in sede di riesame o di appello, comportassero valutazioni idonee a tradursi in un giudizio che interferisca con quello di merito della *res iudicanda*, tale da compromettere o fare apparire compromessa l'imparzialità della decisione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato, la Corte ha considerato, viceversa, che tale pregiudizio possa verificarsi in quanto le pronuncie cautelari presuppongono pur sempre un giudizio prognostico di segno positivo sulla responsabilità, ancorché basato su indizi e non ancora su prove.

Alla stregua di tali principi, come è noto, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilità, alla funzione di giudizio, del giudice, che come componente del tribunale del riesame, si fosse pronunciato sull'ordinanza disponente una misura cautelare nei confronti dell'indagato o dell'imputato, nonché l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice, che come componente del tribunale dell'Appello, avverso ordinanza che provveda in ordine ad una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si fosse pronunciato su aspetti non esclusivamente formali della suddetta ordinanza.

Orbene, successivamente, con sentenza n. 371, del 1996, la medesima Corte costituzionale, superando un precedente diverso orientamento, ha inteso estendere le ipotesi di incompatibilità al caso in cui il giudice si sia pronunciato, in un precedente giudizio, sulla responsabilità di alcuni concorrenti nel caso di reato a concorso necessario, laddove la posizione di uno dei concorrenti costituisca elemento essenziale per la stessa configurabilità del reato contestato agli altri concorrenti, ai quali soltanto sia formalmente riferita l'imputazione per la quale si procede.

Questo tribunale, alla stregua dei principi richiamati dalla Corte costituzionale nella menzionata sentenza n. 131 e delle argomentazioni appena sviluppate, ritiene che il principio del giusto processo induca a dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio anche il giudice che, in sede di riesame (o di appello), pronunciando nei confronti di uno o più concorrenti, in ipotesi di reato a concorso necessario, abbia valutato la posizione di altri coindagati, (vedi specificamente motivazione dell'ordinanza emessa nei confronti di Caiazzo Carmine, in data 9 novembre 1992).

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge n. 87, dell'11 marzo 1953, solleva di ufficio la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che, in sede di riesame (o di appello), pronunciando nei confronti di uno o più concorrenti in ipotesi di reati a concorso necessario abbia valutato la posizione di altri coindagati;

Sospende il precedente procedimento e dispone la trasmissione degli atti rilevanti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga, a cura della cancelleria, comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presidente: (firma illeggibile)

97C0523

N. 295

*Ordinanza emessa il 13 marzo 1997 dal tribunale militare di La Spezia
nel procedimento penale a carico di Pisano Massimo*

Servizio militare - Arruolati leva mare non ancora incorporati - Soggezione, quali militari in attualità di servizio, alla legge penale militare e alla giurisdizione militare - Travalicamento dei limiti della giurisdizione militare, con incidenza sul principio di eguaglianza.

(C.P.M.P., artt. 3, comma 1, n. 2, 148 e 263).

(Cost., artt. 3 e 103, comma terzo).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato in pubblica udienza la seguente ordinanza nella causa contro Pisano Massimo, nato il 19 settembre 1975 a Genova (atto di nascita n. 0194 P.1sA) e residente a Tertenia (Nuoro) località Migheli, celibe, marinaio in congedo per riforma, licenza media, rappresentante, incensurato, libero, imputato di diserzione (art. 148 n. 2 c.p.m.p.), perché essendo in servizio alle armi presso Maricentro La Spezia, e trovandosi legittimamente assente per licenza scadente il 17 ottobre 1994, ometteva di presentarsi, senza giustificato motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso e fino al 26 ottobre 1994 data di suo spontaneo rientro.

Con decreto che disponeva il giudizio in data 21 marzo 1996, Pisano Massimo, meglio generalizzato in rubrica, veniva citato a comparire all'odierna pubblica udienza dibattimentale per rispondere del reato in rubrica.

Al termine dell'istruttoria dibattimentale le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale di udienza.

In esito al pubblico ed orale dibattimento, questo tribunale militare, constatato che trattasi di imputato avente la qualità di «arruolato leva mare», ritiene di dover di ufficio sollevare questione di illegittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, n. 2, 148, 263, c.p.m.p. in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, Costituzione al

fine di determinare se i giovani della categoria cui appartiene l'imputato medesimo, cioè gli «arruolati» non ancora «incorporati» in Marina, siano assoggettati alla legge penale militare ed, in caso positivo, alla giurisdizione penale militare.

Non vi è dubbio che la questione medesima è rilevante dato che l'accoglimento o rigetto di essa — nell'accertata sussistenza dei requisiti, soggettivo ed oggettivo, del reato in rubrica — condiziona l'affermazione di responsabilità dell'imputato e/o la giurisdizione di questo giudice militare.

Appare, nel contempo, la detta questione, non manifestamente infondata a ragione del particolare *status* dei detti giovani in riferimento alle adottate modalità di «incorporazione» che appaiono differenti rispetto a quelle proprie dei giovani soggetti alla leva dell'Esercito o dell'Aeronautica.

In effetti, a' sensi del combinato disposto degli artt. 64, secondo comma, lett. *d*) ed ultimo comma, e 66 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, nonché dell'ordine di chiamata alle armi nella Marina militare per l'anno 1994 di cui alla circ. Ministero della difesa prot. n. Lev. 516701/LM3 datata 20 ottobre 1993, una volta dichiarato l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), gli idonei ed atti per la Marina vengono, ad opera degli uffici di leva delle Capitanerie di porto, «chiamati ed avviati alle armi», nella data fissata dal Ministero in relazione alle esigenze della Marina, e «presi in forza» dai Centri addestramento reclute della Marina militare (MARICENTRO).

La lettera della legge, chiara nella formulazione, lascia tuttavia adito a perplessità in conseguenza del fatto che, nell'esecuzione dei principi, la Marina militare adotta una specifica procedura per addivenire all'effettivo «incorporamento» di quei giovani giusta circolari a firma del Ministro della difesa *pro-tempore*, peraltro ricorrenti e di contenuto analogo per ciascun contingente — qual'è quella suindicata per il caso di specie — che assumono, per la loro generalità e vincolatività, il valore di regolamenti indipendenti.

Nelle annuali e ripetitive circolari ministeriali sono, invero, previste «disposizioni particolari per i Maricentro» che articolano e disciplinano quattro fasi: 1) l'afflusso dei giovani detti; 2) i controlli sanitari e gli accertamenti psicoattitudinali; 3) le operazioni d'incorporamento vero e proprio; 4) le attività di carattere burocratico conseguenti. Ai fini di cui è processo, interessano la prima e la terza fase: sotto la dizione «afflusso» (prima fase) si stabilisce che «la prestazione del servizio militare decorre dalla data del primo giorno di afflusso dello scaglione di appartenenza e tale è la data che deve essere annotata sui documenti matricolari. Si dispone, inoltre, che per gli arruolati non incorporati, alla variazione matricolare già prevista sia aggiunta, oltre alla data di afflusso e rinvio effettivo, la dicitura: «Ha trascorso al Maricentro giorni computabili nella ferma di leva»; sotto la dizione «Operazioni d'incorporamento» (terza fase), la circolare ministeriale medesima, dopo aver precisato che l'incorporamento è effettuato da una commissione di cui indica i componenti, stabilisce invece che «Gli arruolati giunti al Maricentro restano nella posizione di "arruolati in attesa di eventuale incorporamento" fino a quando la commissione ha proceduto al loro "incorporamento" che si perfeziona successivamente alla determinazione degli eccedenti, dei non atti, dei temporaneamente non idonei e dei riformati. Le operazioni della commissione e, quindi, l'avvenuto incorporamento devono risultare da apposito verbale che, ritualmente redatto, è allegato alla relazione dello scaglione ... (omissis)». Secondo la più volte richiamata circolare, gli arruolamenti nel CEMM non incorporati, perché riconosciuti non atti od eccedenti al fabbisogno della Marina militare, sono rinviati al proprio domicilio a disposizione del Ministero della difesa; quelli riconosciuti temporaneamente non idonei debbono essere restituiti alla disponibilità del Levamare per l'obbligatoria riprecettazione; quelli riformati debbono essere trasferiti nei ruoli dell'Esercito.

L'enunciazione particolareggiata della normativa suddetta legittima il sospetto che, per la Marina militare, la posizione amministrativa e di *status* dei giovani arruolati leva mare sia diversa rispetto a quella che si verifica con l'incorporazione nelle altre Forze armate che si consegue automaticamente con la presentazione del giovane al Corpo di destinazione. Sta di fatto, per averlo acquisito in precedenti processi a carico di arruolati leva mare, e ciò attraverso la testimonianza di vari comandanti di Maricentro Spezia, Corpo a cui peraltro apparteneva al momento dei fatti anche l'imputato, i detti giovani non vengono qualificati dai loro superiori come «militari» in attualità di servizio tanto che non vengono implonati, non vestono l'uniforme, non sono soggetti alla disciplina militare e, per essi, si forma un foglio matricolare provvisorio.

È, questa, certamente una situazione particolare dei giovani chiamati alle armi nella Marina militare (riguardo ai quali, peraltro, — a differenza del caso di quelli chiamati nell'Esercito o nell'Aeronautica — non ha alcuna efficacia notificante il pubblico manifesto di chiamata alle armi), che, a parere di questo Collegio, potrebbe avere indubbi riflessi sull'applicabilità della legge penale militare e sull'assoggettamento degli stessi giovani alla giurisdizione penale militare. Essi si trovano in una specie di limbo; la stessa loro denominazione, in riferimento alle sopra richiamate disposizioni delle circolari di chiamata, dimostra il mantenimento dello specifico *status* di arruolati, ma non quello di «incorporati». Vero è che, per espressa indicazione della circolare, la prestazione del servizio

militare decorre dal primo giorno di afflusso, ma tale disposizione, in riferimento a quanto nella stessa normativa previsto (addirittura si prescrive che l'incorporazione avvenga attraverso il giudizio di un'apposita commissione formalmente documentato da un verbale, procedura che non è dato di riscontrare nell'Esercito o nell'Aeronautica) finisce per assumere valenza equitativa unicamente di carattere amministrativo perché volta a regolarizzare un periodo che sarebbe rimasto scoperto in previsione della successiva avvenuta o mancata incorporazione.

Ora, come già posto in evidenza, riguardo alla generalità dei militari di leva il «momento stabilito per la presentazione» alle armi è, giusta l'art. 3 c.p.m.p., il discrimine per l'assoggettamento o meno alla legge penale militare del «chiamato»: all'atto della sua presentazione al Corpo, il giovane di regola è subito incorporato e da quel momento è tenuto ad osservare quegli specifici e coinvolgenti doveri che sono dettati dall'insieme di norme di varia natura, in parte deontologiche, che va sotto il nome di disciplina militare. In questo caso, sussiste pieno collegamento concettuale tra militare in servizio alle armi ed assoggettamento alla legge penale militare.

Per l'arruolato leva mare, invece, si verifica uno stallo — peraltro impostogli dalla stessa Forza armata — nel periodo tra la «presentazione in servizio» e la «assunzione del servizio», individuandosi solo in quest'ultima posizione il fatto del militare che, accettando di compiere un atto caratterizzante il servizio militare (senza, cioè, essersi preliminarmente dichiarato obiettore di coscienza), intraprenda effettivamente, non già la sua vita di caserma, ma l'attività connessa al suo *status* di appartenenza ad un Corpo o ad un ente militare e, perciò, obbligato alla prestazione delle proprie energie fisiche e spirituali nell'interesse della Forza armata di destinazione. In questo altro caso, in cui si è avuta la sola presentazione in servizio, si verifica una divaricazione concettuale tra il militare, che a' sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 c.p.m.p. verrebbe indicato come militare in servizio, e l'assoggettamento alla legge penale militare.

Da tale contrasto di situazione deriva, a parere del Collegio, il motivo del sospetto di legittimità del citato art. 3, laddove si stabilisce che ai militari, diversi dagli ufficiali, la legge detta si applica dal momento stabilito per la loro presentazione. Invero, sembra al Collegio del tutto irrazionale che a un giovane, che la stessa Amministrazione militare non ancora ricomprende tra i propri membri effettivi, sia applicabile un regime ordinamentale proprio di coloro che sono o vengono dichiarati incorporati. In sostanza, l'arruolato leva mare, che non è certamente un militare in attualità di servizio, non può, ad avviso del tribunale, essere assunto nella categoria degli appartenenti alle FFAA di cui all'art. 103 Costituzione quale risulta dall'interpretazione restrittiva di militari in attualità di servizio fornita dalla dottrina e dalla stessa Corte costituzionale allorché, per esempio, ha ritenuto di far cessare gli effetti dell'assoggettamento alla legge penale militare al momento in cui il militare lascia la caserma per restituirsì alla vita civile (sentenza n. 556/1989). Poiché la regola è l'estraneità alle FFAA e l'eccezione è l'appartenenza ad esse, l'arruolato leva mare rimarrebbe dunque ancora un militare in congedo illimitato c.d. provvisorio, almeno fino al giudizio di incorporamento, militare insomma cui sarebbe applicabile la disciplina limitativa dell'art. 1, secondo comma, c.p.m.p.

Riguardo all'episodio di cui alla rubrica, vi è da osservare che esso trova disciplina nell'art. 148 c.p.m.p., che sanziona unicamente il militare in servizio, non quello in congedo, resosi assente arbitrario per oltre cinque giorni consecutivi. Ne consegue che per gli arruolati leva mare, dei quali non è ancora certa l'incorporazione, il fatto di rimanere assenti senza giusto motivo da Maricentro o di allontanarsene senza autorizzazione apparirebbe non suscettibile di censura penale per non aver la legge individuato quel caso tra quelli nei quali la legge penale militare si applica ai militari in congedo (art. 1, secondo comma, c.p.m.p.).

Ma, sempre che vengano accolti gli argomenti dedotti per il riconoscimento del loro *status* di militari in congedo illimitato, sotto altro profilo la posizione degli arruolati leva mare appare non chiara alla luce dei principi costituzionali «... La giurisdizione ha, in tempo di pace, un ambito di applicabilità minore di quello dell'assoggettamento alla legge penale militare. Il limite soggettivo, infatti, perché si risponda dinanzi al giudice speciale militare è che si tratti di reati commessi durante il servizio alle armi, mentre per i reati previsti dalla legge penale militare, quando li si commetta da appartenenti alle FFAA ma non in servizio alle armi, si risponde dinanzi alla giurisdizione ordinaria. La nozione di appartenenza alle FFAA adottata dal Costituente è dunque più ristretta di quella del legislatore, la prima essendo destinata a dare una misura limitata alla giurisdizione speciale militare, l'altra invece ispirata a far coincidere giurisdizione e assoggettamento alla legge penale militare. ... Se il Costituente ha inteso conservare la giurisdizione militare in tempo di pace «soltanto» per i reati militari commessi da appartenenti alle FFAA, nell'accezione ristretta di cittadini che, al momento della commissione del reato, stanno prestando il servizio militare e non in quella dilatata da riferire allo *status militis* di chi è titolare di obblighi militari, le persone alle quali è applicabile la legge penale militare, assoggettabili alla giurisdizione militare, cui si riferisce l'art. 263 c.p.m.p., non possono essere altre o di più di quelle elencate nell'art. 3 (militari in servizio alle armi) e nell'art. 5 (militari considerati in servizio alle armi) c.p.m.p. ...» (Corte costituzionale, sentenza n. 429 del 23 ottobre-10 novembre 1992).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Di ufficio, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, pre contrasto con gli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, n. 2, 148 e 263 del codice penale militare di pace nella parte in cui ricomprendono come militari in attualità di servizio, e perciò soggetti alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare, gli arruolati leva mare non ancora incorporati;

Dispone la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso nella Spezia il 13 marzo 1997.

Il presidente: ROSIN

97C0524

N. 296

*Ordinanza emessa il 18 dicembre 1996 dal tribunale militare di La Spezia
nel procedimento penale a carico di Vettraino Raffaello*

Reati militari - Reato di rifiuto del servizio militare di leva - Collocamento in congedo assoluto, per inidoneità fisica, successivo alla presentazione della domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile o al servizio militare non armato - Mancata previsione di estinzione del reato - Disparità di trattamento rispetto a coloro che, non collocati in congedo assoluto, abbiano ottenuto l'accoglimento della domanda.

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, ultimo comma, sostituito dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, art. 2).
(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Vettraino Raffaello, nato il 2 aprile 1971 a Roma (atto di nascita n. 1060-I-A15), ed ivi residente in via G. Savonarola n. 35, sc. C, p. 4, int. 13, celibe, incensurato, recluta E.I., imputato del reato di cui all'art. 8, comma 2, legge 15 dicembre 1972, n. 772, sostituito dall'art. 2, legge 24 dicembre 1974, «perché, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della legge sopra indicata, contrario all'uso delle armi per imprevedibili motivi di coscienza attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti filosofici e morali, rifiutava il servizio militare di leva, prima di assumerlo». Fatto commesso il 6 dicembre 1994 in Falconara Marittima.

FATTO E DIRITTO

Alla pubblica udienza di oggi, il tribunale, ravvisata la regolare notifica dell'atto di citazione a giudizio, dichiara la contumacia dell'imputato non comparso, non ricorrendo alcuno dei casi indicati dagli artt. 485 e 486 c.p.p.

In assenza di questioni preliminari, dopo l'apertura del dibattimento e la lettura dell'imputazione, il p.m. espone concisamente i fatti di causa, invita il tribunale a disporre la sospensione del dibattimento per sollecitare il Ministero della difesa, affinché provveda riguardo all'istanza dell'imputato, volta alla prestazione del servizio sostitutivo civile, e chiede l'ammissione delle seguenti prove: foglio matricolare dell'imputato, comunicazione del distretto militare di Roma circa l'avvenuta riforma dell'imputato dal servizio militare.

Il difensore non solleva alcuna eccezione e chiede l'ammissione delle seguenti prove a scarico: copia della comunicazione di rigetto della domanda di obiezione di coscienza dell'8 novembre 1994, copia della domanda di obiezione di coscienza del 15 dicembre 1994 e copia della ricevuta di presentazione di tale domanda, copia certificato USL RM E del 23 marzo 1995, copia della richiesta di nuovi accertamenti sanitari, rivolta al Distretto militare, copia della comunicazione, datata 16 maggio 1995, circa il collocamento dell'imputato in congedo assoluto, copia della cartella clinica del Dipartimento di scienze neurologiche dell'Università di Roma, copia dell'istanza rivolta al Ministero della difesa il 14 novembre 1996 per il riconoscimento dello *status* di obiettore di coscienza.

Il tribunale, sentite le parti, ammette con ordinanza tutte le prove richieste.

Esaurita l'assunzione delle prove, il p.m. ha chiesto la condanna dell'imputato, mentre la difesa ne ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste e, in via subordinata, la dichiarazione dell'estinzione del reato per applicazione analogica *in bonam partem* della causa estintiva prevista dall'art. 8, ultimo comma, della legge n. 772/72, ovvero l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi quinto e settimo, legge citata, per contrasto con gli artt. 3 e 52 della Costituzione.

Questo tribunale ritiene raggiunta la prova che l'imputato abbia commesso il reato così come contestatogli, rifiutando di assumere il servizio militare di leva in data 6 dicembre 1994.

Resta inoltre provato che il 15 dicembre 1994, successivamente alla consumazione del reato, l'imputato ha chiesto di essere ammesso ad un servizio sostitutivo civile, a norma dell'art. 8, comma quarto, legge n. 772/72 e che, in data 3 maggio 1995, a seguito di ulteriori accertamenti circa l'idoneità fisica dell'imputato, questi è stato collocato in congedo assoluto per riforma, divenendo, così, definitivamente estraneo alle Forze armate.

La domanda che l'imputato ha rivolto al Ministero per essere ammesso ad un servizio sostitutivo civile, il cui accoglimento determinerebbe l'estinzione del reato, non è stata, ad oggi, oggetto di decisione, nonostante il lungo tempo trascorso dalla sua presentazione (due anni) e la recente sollecitazione dell'imputato.

Questo giudice ritiene che non meriti accoglimento la tesi difensiva, secondo cui il collocamento in congedo assoluto a causa dell'idoneità fisica dell'imputato determinerebbe l'insussistenza del fatto. Del resto, una giurisprudenza costante (T.S.M., 18 novembre 1952, pres. Buoncompagni, ric. Valentino; C. Cass., sez. I, 28 marzo 1988, pres. Carnevale, ric. Di Piazza), ha sempre negato ogni rilevanza di criteri sostanziali che prescindano dall'adozione dei provvedimenti spettanti all'amministrazione in tema di esonero dal servizio militare; provvedimento che, nel caso di specie, è stato adottato successivamente alla consumazione del reato.

Il tribunale muove dalla considerazione che l'accoglimento della domanda di ammissione alla prestazione di un servizio sostitutivo civile (le cui probabilità, secondo una prassi consolidata, sono peraltro assai elevate), avrebbe determinato l'estinzione del reato in esame; tuttavia, il collocamento in congedo assoluto dell'imputato, sopravvenuto nelle more dell'*iter* amministrativo della predetta domanda, pare avere precluso, paradossalmente, l'accoglimento stesso della domanda e, quindi, l'effetto estintivo del reato.

Nel presente caso ricorre un «silenzio inadempimento» del Ministro della difesa, competente a decidere sulla domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile a norma dell'art. 8, comma sesto, legge n. 772/72, che, a distanza di due anni dalla presentazione della domanda da parte dell'imputato, non ha ancora provveduto in proposito. Non si può, di certo, attribuire un significato positivo al silenzio dell'amministrazione, in quanto le ipotesi di «silenzio-assenso» sono tassativamente previste e, tra di esse, non figura la situazione che ci occupa. Del resto appare quantomeno dubbio che il Ministro della difesa possa ormai prendere in esame la domanda dell'imputato, il quale, ormai del tutto estraneo alle Forze armate in forza del suo collocamento in congedo assoluto, non potrebbe in ogni caso essere chiamato a svolgere il servizio cui ha chiesto di essere ammesso.

Come si è detto, il difensore, ha sollecitato, in via subordinata, la dichiarazione di estinzione del reato in via analogica, richiamando, in genere, la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione e producendo, con riferimento ad un caso per certi aspetti assimilabile a quello oggetto di giudizio, una sentenza del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma.

Anche in questo caso, tuttavia, il tribunale ritiene di non poter condividere tale assunto. È pur vero che il Supremo Collegio ha adottato una interpretazione estensiva *in bonam partem*, in tema di amnistia (C. Cass., sez. 1ª, 18 luglio 1994, pres. Valente, in c. Baldassarre); ma in quel caso si trattava di estendere gli effetti estintivi di una causa di estinzione del reato già idonea a dispiegare i propri effetti; mentre, nel caso in esame, essendo assolutamente carente il provvedimento di accoglimento della domanda per la prestazione del servizio sostitutivo civile, idoneo a determinare l'estinzione del reato, non si ritiene possibile, in via interpretativa, considerare verificatasi la condizione necessaria per l'estinzione del reato, laddove, al contrario, tale condizione non si è affatto realizzata.

A questo punto il Collegio ritiene di trovarsi in presenza di una situazione in cui l'applicazione delle norme determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, secondo quanto prospettato, in via del tutto subordinata, dallo stesso difensore dell'imputato.

Appare, infatti, discriminante e paradossale che il presente imputato non possa conseguire l'effetto estintivo del reato, derivante dall'accoglimento della sua domanda di prestare un servizio sostitutivo civile, soltanto perché, nel frattempo, è intervenuto il suo collocamento in congedo assoluto, che lo assolve definitivamente da ogni obbligo circa la prestazione del servizio militare e di quelli ad esso alternativi. Con il risultato, quindi, che un provvedimento astrattamente favorevole all'imputato, quale è il suo congedamento, in concreto determini, per questi, effetti assai pregiudizievoli.

Per meglio cogliere l'irragionevolezza e la disparità di trattamento prospettate, occorre individuare la *ratio* della speciale causa di estinzione del reato prevista dall'art. 8, ultimo comma, della legge n. 772/72, che risiede nella volontà del legislatore d'incentivare l'obiettore ad oltranza affinché rientri nel quadro costituzionale, adempiendo al dovere di solidarietà sociale previsto dall'art. 52 della Carta costituzionale. A tal fine la pressione normativa è così forte da prevedere che l'accoglimento della domanda per la prestazione di un servizio sostitutivo determini non solo l'estinzione del reato; ma, addirittura, travolga il giudicato, facendo cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale.

Codesta Corte costituzionale, sul punto, con la sentenza n. 409/1989 ha già avuto modo di rimarcare come il fatto che il condannato «possa, anche durante l'esecuzione della pena detentiva, proporre domanda d'essere arruolato nelle Forze armate e d'essere ammesso al servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo civile e che l'accoglimento delle predette domande, nell'estinguere il reato, fa cessare, se c'è stata condanna, l'esecuzione della pena, dimostra che l'interesse dello Stato al "recupero", alla "rieducazione" del reo è, nella situazione in esame, realmente ed intensamente perseguito». Nella stessa sentenza la Corte ha inoltre osservato che la «proposizione delle domande sopra ricordate» testimonia, di per sé, «d'avvenuto recupero del condannato ai doveri di solidarietà sociale».

Il tribunale ritiene che l'imputato, proponendo la domanda di prestare un servizio sostitutivo civile, quando era ancora assoggettato agli obblighi di leva, si sia dimostrato sensibile, in tutta buona fede, all'adempimento del dovere di solidarietà sociale ricordato; pertanto appare irragionevole privarlo dell'effetto estintivo previsto dall'art. 8, ultimo comma, legge n. 772/72 soltanto perché, prima che il Ministro decidesse circa l'accoglimento della domanda, è stata riscontrata l'inidoneità fisica dell'imputato, con conseguente suo collocamento in congedo assoluto. La mancata esplicazione dei ricordati effetti estintivi nel caso oggetto di giudizio appare idonea a determinare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a coloro che, non essendo stati nel frattempo collocati in congedo assoluto per riforma, abbiano ottenuto l'accoglimento della domanda.

Questo giudice, invero, si è prospettato la possibilità che l'estensione generalizzata degli effetti estintivi a tutti coloro che, imputati o condannati, siano stati collocati in congedo assoluto successivamente alla presentazione della domanda per l'ammissione al servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo civile, potrebbe aprire la strada a domande pretestuose, volte unicamente a conseguire gli effetti sanciti nell'art. 8, ultimo comma, legge n. 772/72. Basti pensare, al riguardo, alla proposizione delle ricordate domande in data assai prossima al collocamento in congedo assoluto dell'imputato o del condannato per raggiunti limiti di età (31 dicembre dell'anno in cui è stato compiuto il quarantacinquesimo anno di età), così da non rendere possibile la conseguente decisione in merito del Ministro della difesa.

Il presente caso concreto, tuttavia, si contraddistingue per la mancanza di certezza, circa il collocamento in congedo assoluto, al momento della presentazione della domanda citata; così da far ritenere realmente conseguite le finalità di rieducazione per cui è stato concepito l'ultimo comma dell'articolo più volte richiamato.

Il tribunale, pertanto, ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, ultimo comma, legge n. 772/72, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'estinzione del reato e, se vi sia stata condanna, la cessazione dell'esecuzione in essa, delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale, nei confronti dell'imputato o del condannato che, successivamente alla presentazione della domanda per l'ammissione ad un servizio sostitutivo civile, non abbiano ottenuto alcun provvedimento in merito dal competente Ministro della difesa, a causa del loro collocamento in congedo assoluto per motivi diversi dal raggiungimento del limite di età.

La questione prospettata appare rilevante in quanto, alla luce delle argomentazioni già svolte, il tribunale non ritiene di poter pervenire ad una decisione non discriminante per le diverse vie interpretative prospettate dal difensore, con conseguente presa d'atto dell'assenza del provvedimento di accoglimento della domanda, condizione indispensabile, secondo la disciplina vigente, perché possa essere ritenuto estinto il reato.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, ultimo comma, legge 15 dicembre 1972, n. 772, sostituito dall'art. 2 legge 24 dicembre 1974, n. 695, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'estinzione del reato di rifiuto del servizio militare ma anche a favore di coloro che, successivamente alla presentazione della domanda di cui al comma 4 del medesimo art. 8 legge n. 772/72, siano posti in congedo assoluto per motivi diversi dal raggiungimento del limite di età;

Dispone la sospensione del presente processo;
Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;
Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti di Camera e Senato.

Così deciso in La Spezia il giorno 18 dicembre 1996.

Il presidente: ROSIN

Il giudice estensore: BACCI

97C0525

N. 297

*Ordinanza emessa l'11 febbraio 1997 dal tribunale di Sondrio
 nel procedimento penale a carico di Bettinelli Pierantonio ed altro*

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatezza - Lesione del principio di legalità.

(C.P., art. 323).

(Cost., art. 25).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza decidendo sull'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 323 c.p. in relazione all'art. 25, comma secondo, della Costituzione sollevata dalla difesa degli imputati, sentito il p.m.;

Ritenuto che il principio di tassatività cui, a norma dell'art. 25, comma secondo, della Costituzione, devono conformarsi le norme incriminatrici penali, esprime l'esigenza di evitare la genericità e l'indeterminatezza della fattispecie astratta, in modo tale che sia assicurata l'individuazione, a mezzo degli usuali metodi ermeneutici, della condotta penalmente rilevante;

Ritenuto che l'interpretazione corrente della norma *de qua* ricomprende nella condotta dell'abuso ogni «violazione del parametro di doverosità come risulta dalle regole normative improntate ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento della p.a.» (così Cass. 9730/1992), e «qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale esplicitantesi in un'illecita deviazione dai fini istituzionali della p.a.» (così Cass. 5340/1993), nonché gli atti viziati da eccesso di potere;

che la suddetta interpretazione, che costituisce diritto vivente, non consente di escludere dubbi sull'indeterminatezza della fattispecie penale di cui trattasi, stante la aleatorietà di figure quali «parametro di doverosità» e «fini istituzionali» e l'assenza di una definizione normativa della figura dell'eccesso di potere, i cui contenuti sono stati individuati soltanto *ex post* dalla dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa ed è figura il cui contenuto è in costante evoluzione e cambiamento;

Ritenuto conseguentemente che non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale come sopra sollevata, la cui rilevanza nel presente processo appare evidente, essendo stato agli imputati ascritto il reato di cui all'art. 323 c.p.;

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 del c.p., in relazione all'art. 25, comma secondo, della Costituzione;

Sospende il presente processo, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Sondrio, addì 11 febbraio 1997

Il presidente: CERRACCHIO

I giudici: GIORGI - CAMNASIO

97C0526

N. 298

*Ordinanza emessa il 18 marzo 1997 dal tribunale di Sondrio
nel procedimento penale a carico di Belletti Pietro ed altro*

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice - Lesione del principio di legalità.

(C.P., art. 323).

(Cost., art. 25).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza decidendo sull'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 323 c.p. in relazione all'art. 25, comma secondo, della Costituzione sollevata dalla difesa degli imputati, sentito il p.m.;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (registro ord. n. 297/1997).

Sondrio, 11 febbraio 1997

Il Presidente: CERRACCHIO

I giudici: GIORGI - CAMNASIO

97C0527

N. 299

*Ordinanza emessa il 14 gennaio 1997 dal pretore di Forlì
nel procedimento civile vertente tra Lazzari Erenzo e il prefetto di Forlì*

Circolazione stradale - Comportamento in caso di incidente con danno alle persone - Omissione di soccorso alle persone che abbiano subito danno - Trattamento sanzionatorio - Prevista applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Coesistenza di due diversi procedimenti (uno penale ed uno amministrativo) suscettibili di diversa definizione, con pericolo di formazione di giudicati contrastanti - Mancata estensione della competenza del giudice penale in ordine al procedimento per l'applicazione della sanzione accessoria - Disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito negli altri casi di connessione tra reato e illecito amministrativo (art. 24, legge n. 689/1981 e art. 221 c.s.) - Incidenza sul principio della precostituzione per legge del giudice naturale.

(C.S.N., art. 189, comma 6).

(Cost., artt. 25 e 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza *ex art. 23 e 3 della legge 11 marzo 1995, n. 87.*

Rilevato in fatto

Con ricorso depositato nella cancelleria di questa pretura in data 26 settembre 1994 Lazzari Erenzo proponeva opposizione avverso il provvedimento di sospensione per mesi tre della patente di guida emesso dal prefetto di Forlì in data 20 settembre 1994 ai sensi dell'art. 186 C.d.S.

La prefettura di Forlì si costituiva in giudizio contestando il fondamento dell'opposizione.

All'udienza di discussione il pretore sollevava eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 189, sesto comma, C.d.S. nei termini che seguono:

Rilevato in diritto

L'art. 189 C.d.S. al sesto comma prevede la reclusione fino a quattro mesi, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida secondo i minimi e massimi edittali ivi previsti, qualora l'utente della strada, nel caso di incidente con danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di fermarsi.

Non trattandosi di provvedimento di natura cautelare, ma di sanzione eccessoria, l'applicazione della sospensione della patente da parte dell'autorità amministrativa implica quindi l'assunzione di parametri retributivi propri di un giudizio di responsabilità nel merito.

Il sistema sanzionatorio delineato dalla citata norma prevede, pertanto, due distinti procedimenti, l'uno penale e l'altro amministrativo, volti rispettivamente all'applicazione della sanzione principale e della sanzione accessoria, eventi peraltro lo stesso oggetto primario: l'accertamento del reato.

L'esistenza dei due procedimenti, del tutto autonomi senza alcuna relazione di pregiudizialità, crea il pericolo che in ordine al medesimo oggetto si formino giudicati contrastanti quello del giudice penale e quello del giudice civile investito dell'opposizione alla sanzione amministrativa.

Sarebbe più corretto, invece, rimettere la cognizione del reato di cui al predetto art. 189 C.d.S. esclusivamente al giudice penale, non solo ai fini dell'irrogazione della sanzione principale, ma per tutto quello che collateralmente discende sul piano dell'apprezzamento e della graduazione della colpevolezza, e quindi anche per l'inflizione della pena accessoria.

Ciò sia per evitare il citato pericolo di contrasti, sia per rispetto del principio di cui all'art. 25, primo comma, della Costituzione, in base al quale tutte le valutazioni inerenti ad una responsabilità penale e ad essa direttamente conseguenti devono naturalmente far capo al giudice penale.

Il sistema sanzionatorio delineato dall'art. 189 C.d.S. si presta ad un'ulteriore censura di illegittimità per contrasto all'art. 3 della Costituzione, attesa la irragionevole disparità rispetto ai principi codificati dagli artt. 24 della legge n. 689/1981 e 221 del C.d.S. che nei casi di connessione tra reato e illecito amministrativo rimettono al giudice penale la decisione sulla violazione amministrativa dalla cui esistenza dipende l'accertamento del reato.

Le stesse ragioni di opportunità e di economia processuale che hanno determinato lo spostamento della competenza in favore del giudice penale anche per la violazione amministrativa nell'ipotesi di connessione con un reato ricorrono, a maggior ragione, quando allo stesso comportamento costituente reato consegue l'applicazione di una sanzione accessoria amministrativa.

In altri termini non si comprende in base a quale criterio logico il legislatore abbia previsto nel caso di connessione fra illecito amministrativo e reato (in cui la coincidenza fra i comportamenti illeciti nel campo amministrativo e nel campo penale può essere anche solo parziale) l'esclusiva competenza del giudice penale in ordine alla cognizione della violazione amministrativa e alla conseguente applicazione della sanzione amministrativa ed abbia invece sottratto alla competenza del giudice penale la valutazione del reato ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e l'irrogazione della sanzione stessa.

Va pertanto disposta la sospensione del giudizio in corso con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione delle questioni pregiudiziali di costituzionalità più sopra prospettate mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza ex art. 23 legge n. 87/1953.

P. Q. M.

Dichiara rilevanti per la definizione del presente giudizio le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma sesto, C.d.S. in relazione agli artt. 25 e 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio in corso e dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata agli onorevoli Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Forlì, addì 14 gennaio 1997

Il pretore: (firma illeggibile)

N. 300

*Ordinanza emessa il 14 gennaio 1997 dal pretore di Forlì
nel procedimento civile vertente tra Garavini Enzo e il prefetto di Forlì*

Circolazione stradale - Comportamento in caso di incidente con danno alle persone - Omissione di soccorso alle persone che abbiano subito danno - Trattamento sanzionatorio - Prevista applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Coesistenza di due diversi procedimenti (uno penale ed uno amministrativo) suscettibili di diversa definizione, con pericolo di formazione di giudicati contrastanti - Mancata estensione della competenza del giudice penale in ordine al procedimento per l'applicazione della sanzione accessoria - Disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito negli altri casi di connessione tra reato e illecito amministrativo (art. 24, legge n. 689/1981 e art. 221 c.s.) - Incidenza sul principio della precostituzione per legge del giudice naturale.

(C.S.N., art. 189, comma 6).

(Cost., artt. 25 e 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza *ex art. 23 e 3 della legge 11 marzo 1995, n. 87.*

Rilevato in fatto

Con ricorso depositato nella cancelleria di questa pretura in data 11 settembre 1996 Garavini Enzo proponeva opposizione avverso il provvedimento di sospensione per mesi tre dalla patente di guida emesso dal prefetto di Forlì in data 5 agosto 1995 ai sensi dell'art. 189, primo, sesto e settimo comma, C.d.S.

La prefettura di Forlì si costituiva in giudizio contestando il fondamento dell'opposizione.

All'udienza di discussione il pretore sollevava eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 189, sesto comma, C.d.S. nei termini che seguono:

Rilevato in diritto

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 299/1997).

97C0529

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 440.000 - semestrale L. 250.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 360.000 - semestrale L. 200.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 100.000 - semestrale L. 60.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.500 - semestrale L. 60.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 236.000 - semestrale L. 130.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.000 - semestrale L. 59.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 231.000 - semestrale L. 126.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 850.000 - semestrale L. 514.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 850.000 - semestrale L. 450.000
---	---

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

► Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082278 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 2 3 0 9 7 *

L. 7.500